

DCLXIX. SEDUTA

VENERDÌ 21 SETTEMBRE 1951

Presidenza del Presidente DE NICOLA

INDICE

Congedi Pag. 26250

Disegno di legge d'iniziativa dei senatori Berlinguer e Fiore: « Miglioramento economico ai pensionati della Previdenza sociale » (1004) (Rinvio della discussione):

MACRELLI 26251
BERLINGUER 26251
RUBINACCI, *Ministro del lavoro e della previdenza sociale* 26251

Disegno di legge: « Riordinamento del Casellario giudiziale » (815) (Discussione e approvazione con modificazioni):

MUSOLINO 26251
ITALIA, *relatore* 26252
ZOLI, *Ministro di grazia e giustizia* 26253, 26254, 26255
PERSICO 26254, 26256
PRESIDENTE 26254, 26256
MAGLIANO 26256

Disegno di legge: « Ratifica ed esecuzione del Trattato di pace fra la Repubblica italiana e la Repubblica di Haiti, concluso a Port-au-Prince l'11 dicembre 1948, nonchè esecuzione dello scambio di Note effettuato tra i due Paesi l'11 settembre 1948 » (1622) (Discussione e approvazione):

MENGGI 26257
PASQUINI, *relatore* 26258
TAVIANI, *Sottosegretario di Stato per gli affari esteri* 26258

Disegno di legge d'iniziativa del senatore Lamberti: « Provvidenze a favore della cinematografia popolare ed educativa e della cinematografia a formato ridotto di sedici millimetri » (1020) (Discussione e approvazione):

SPAIARO, *Ministro delle poste e delle telecomunicazioni* Pag. 26265
DONATI, *relatore* 26265

Disegno di legge: « Soppressione dell'Alto Commissariato dell'alimentazione e istituzione di una direzione generale dell'alimentazione presso il Ministero dell'agricoltura e delle foreste » (908) (Discussione e approvazione con modificazioni):

LEPORE, *relatore* 26268, 26273, 26275, 26277
TERRACINI 26268, 26272
LUCIFERO 26270
TUPINI 26270
FANFANI, *Ministro dell'agricoltura e delle foreste* 26271, 26276, 26277
PRESIDENTE 26273
COSATTINI 26276

Disegno di legge di iniziativa del senatore Miceli Picardi: « Elevazione del limite di età per il collocamento a riposo degli impiegati statali con funzioni direttive » (1703) (Rinvio della discussione):

PRESIDENTE 26278

Disegno di legge: « Approvazione ed esecuzione dei seguenti Accordi conclusi a Roma, fra l'Italia e la Grecia, il 31 agosto 1949:

a) Accordo di collaborazione economica e di regolamento delle questioni derivanti dal Trattato di pace fra le Potenze alleate ed associate e l'Italia; b) Protocollo di firma; c) Scambio di Note » (1603) (Approvato dalla Camera dei deputati) (Discussione e approvazione):

CINGOLANI Pag. 26278
 TERRACINI 26278
 TAVIANI, *Sottosegretario di Stato per gli affari esteri* 26280

Disegno di legge: « Ratifica ed esecuzione del Trattato di amicizia fra l'Italia e l'Iran, concluso a Teheran il 24 settembre 1950 » (1661) (Approvazione) 26316

Disegno di legge: « Adesione dell'Italia alla Convenzione per la prevenzione e la repressione del delitto di genocidio, approvata dall'Assemblea generale delle Nazioni Unite » (1660) (Discussione e approvazione):

PERSICO, *relatore* 26321, 26323
 PRESIDENTE 26321
 TERRACINI 26321
 BERLINGUER 26321
 CINGOLANI 26323
 TAVIANI, *Sottosegretario di Stato per gli affari esteri* 26325

Disegno di legge: « Costituzione di un fondo speciale per la concessione di anticipazioni agli Istituti di credito agrario di miglioramento autorizzati ad operare nelle regioni e nei territori indicati nell'articolo 3 della legge 23 aprile 1949, n. 165 » (1720) (Discussione e approvazione):

CERRUTI 26331, 26333
 BRASCHI 26332, 26333
 FANFANI, *Ministro dell'agricoltura e delle foreste* 26332, 26333

Disegno di legge di iniziativa del senatore Locatelli: « Sospensione del diritto di voto agli elettori ricoverati negli istituti psichiatrici » (1576-Urgenza) (Discussione e approvazione con modificazioni):

PASTORE [26335
 RICCIO, *relatore di minoranza* 26336
 RIZZO Domenico 26337
 MINOJA, *relatore di maggioranza* 26338
 SCELBA, *Ministro dell'interno* 26338
 TUPINI 26339, 26340
 PRESIDENTE 26339

Interrogazioni (Annunzio) 26344

Inversione dell'ordine del giorno:

SAMEK LODOVICI 26267
 PRESIDENTE 26267
 DE BOSIO 26267

PIERACCINI Pag. 26260
 MIGLIORI, *Alto Commissario per l'igiene e la sanità pubblica* 26268
 TAVIANI, *Sottosegretario di Stato per gli affari esteri* 26278

Mozione (Discussione):

BERGMANN 26347
 SPATARO, *Ministro delle poste e delle telecomunicazioni* 26343

Sul processo verbale:

MERLIN Umberto 26250

La seduta è aperta alle ore 10.

Sul processo verbale.

MOMIGLIANO, *Segretario*, dà lettura del processo verbale della seduta precedente.

MERLIN UMBERTO. Domando di parlare. PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MERLIN UMBERTO. Dichiaro che, se fossi stato presente alla seduta di ieri, in piena aderenza alle idee che aveva svolte il relatore, avrei votato contro il disegno di legge: « Direzione delle aziende speciali per l'esercizio di farmacie ».

PRESIDENTE. Se non vi sono altre osservazioni, il processo verbale si intende approvato.

Congedi.

PRESIDENTE. Ha chiesto congedo il senatore Marchini Camia per giorni 8.

Se non si fanno osservazioni, questo congedo si intende concesso.

Rinvio della discussione del disegno di legge d'iniziativa dei senatori Berlinguer e Fiore: « Miglioramento economico ai pensionati della Previdenza sociale » (1004).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge, di iniziativa dei senatori Berlinguer e Fiore: « Miglioramento economico ai pensionati della Previdenza sociale ».

MACRELLI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MACRELLI. La 10^a Commissione propone che sia sospesa la discussione di questo disegno di legge perchè, come il Senato sa, è stato presentato dal Ministro del lavoro un disegno di legge che riguarda lo stesso argomento. Noi proporremmo di sospendere la discussione di questo disegno di legge di iniziativa parlamentare, in attesa della relazione sull'altro disegno di legge, che sarà presentata quanto prima, in modo da poter abbinare la discussione dei due disegni di legge.

BERLINGUER. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BERLINGUER. Il disegno di legge a firma del collega Fiore e mio è stato presentato nel maggio 1950. Il Senato sa che questa nostra proposta è stata già largamente discussa nel Paese ed anche in Parlamento e comprende quanto sia angosciata l'attesa di un milione e 800.000 pensionati della Previdenza sociale. Tuttavia noi ci rendiamo conto della logica proposta del collega Macrelli e non abbiamo difficoltà ad aderirvi ma nel senso che il disegno di legge governativo ed il nostro siano abbinati. Mi permetto però di rivolgere una preghiera al presidente della 10^a Commissione, che è stato sempre sensibile verso i problemi dei pensionati, quella di voler affrettare l'esame del disegno di legge dell'onorevole Ministro del lavoro e della previdenza sociale, tanto più che esso è stato presentato con urgenza e dichiarato urgente dal Senato. Non ho bisogno poi di rivolgere altra preghiera all'onorevole Presidente del Senato perchè, quando la Commissione avrà presentato la sua relazione, voglia porre con tutta sollecitudine all'ordine del giorno congiuntamente il disegno di legge governativo e il nostro. So che possiamo contare sulla sua alta comprensione. (*Approvazioni dalla sinistra*).

MACRELLI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MACRELLI. Per tranquillizzare il senatore Berlinguer e i colleghi del Senato, dichiaro che la discussione del disegno di legge di iniziativa governativa è stata posta all'ordine del giorno della seduta che la 10^a Commissione terrà giovedì prossimo.

RUBINACCI, *Ministro del lavoro e della previdenza sociale*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

RUBINACCI, *Ministro del lavoro e della previdenza sociale*. Sono d'accordo ed anzi mi unisco al voto e alla sollecitazione del senatore Berlinguer, certo che, con la sua abituale sensibilità, la 10^a Commissione metterà presto in grado il Senato di esaminare questo problema.

PRESIDENTE. Metto ai voti la proposta del presidente della 10^a Commissione. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(*È approvata*).

Discussione e approvazione, con modificazioni, del disegno di legge: « Riordinamento del Casellario giudiziale » (815).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Riordinamento del casellario giudiziale ».

Dichiaro aperta la discussione generale.

MUSOLINO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MUSOLINO. Onorevoli senatori, signor Presidente, io prendo la parola non per fare una critica a fondo di questo progetto di legge, perchè in sede di Commissione in parte abbiamo raggiunto l'accordo su molti punti di esso; la mia parola servirà a chiarire un punto che è piuttosto di carattere ideologico, sociale, politico, quindi non una critica sul merito.

Il disegno di legge, come è stato presentato dal Ministro, è ispirato al criterio piuttosto di una esigenza tecnica del casellario giudiziale, anzichè di un principio riformatore del casellario stesso. Questo istituto oggi si presenta con carattere poliziesco, persecutorio del giudicato. Credo che questo criterio non si concili con il concetto riformatore che noi abbiamo espresso ed anche approvato in vari disegni di legge: libertà condizionale, liberazione degli ergastolani, i quali potranno ritornare a casa, interrompendo la loro pena, per la loro ottima condotta. Ora, se il casellario giudiziale presenterà il cartellino penale per consacrare la morte civile dell'uomo noi siamo in contraddizione con noi stessi, cioè con i concetti ispiratori della riforma, che sono quelli di avviare l'uomo a redimersi dalla pena per ritornare a collaborare nella società. Oggi il casellario

giudiziale, che mira a ricostruire la personalità dell'uomo giudicabile pone ancora il giudice nella condizione, soprattutto nei processi indiziari, di basarsi più sul cartellino penale che sugli indizi. Dobbiamo anche tener conto che in molti processi, onorevoli colleghi, soprattutto nei processi indiziari il cartellino penale ha deciso della sorte del condannato. È rimasto celebre il caso del brigante Musolino. Ecco perchè noi diciamo che il casellario penale deve servire ai fini non penali ma amministrativi, dato che in vari disegni di legge ci si è ispirati ad un concetto di umanità; non di persecuzione dell'individuo ma di difesa della società, in quanto questa società ritiene la pena come emenda del reo. Volendo riordinare il casellario giudiziale con i criteri che ho criticato, il cartellino penale equivale ad un marchio di infamia simile alla concezione medioevale della pena, per cui ci troviamo in contraddizione con quello che abbiamo fatto nel passato e con quello che ci proponiamo di fare per l'avvenire.

Il senatore Persico ci ha presentato una relazione sulla riforma penitenziaria. A che cosa mira questa riforma? Mira a conservare all'uomo la possibilità, la speranza di potersi redimere. Noi dunque dobbiamo esaminare questo disegno di legge sotto questo profilo umano e sociale, e non solo come una esigenza tecnica. I 33 milioni di schede appesantiscono il casellario penale; dobbiamo limitarci soltanto alla registrazione delle gravi pene e lasciare che le piccole, quelle delle contravvenzioni, ad esempio, non siano segnate; perchè potrei ricordare a voi, colleghi, il detto di Gesù « chi non ha peccato scagli la prima pietra ». In materia di contravvenzioni, specialmente, dovrebbe essere segnato il 90 per cento dei cittadini perchè quasi tutti contravvengono alle leggi. Ora, come volete snellire il casellario giudiziale? Anche da questo punto di vista io credo che il Senato debba tener conto, nella discussione degli articoli, di questo concetto e affrontare oggi la discussione di questo progetto di legge sulla base dello scopo di tutta la nostra attività legislativa in merito al sistema penale, affinchè la discussione di oggi concorra, con la riforma del Codice di procedura penale e con la riforma penitenziaria, ad una progredita concezione giuridica della difesa so-

ziale, in modo da non trovarci domani in contraddizione con noi stessi per cui da una parte vogliamo sollevare l'uomo dalla colpa, e dall'altra lo segniamo con un marchio di infamia nel casellario giudiziale.

Ho voluto prendere la parola perchè penso che la nostra Assemblea, che è stata così umana e così intelligente nella discussione dei precedenti disegni di legge, continui su questa via e dimostri la sua illuminata coscienza verso i nuovi progressi giuridici, soprattutto nel campo penale. Io sono convinto che il Senato accetterà quegli emendamenti soppressivi che presenterò nel corso della discussione, appunto perchè il nostro progetto sia ancora migliorato rispetto ai miglioramenti già apportati dalla Commissione. Queste sono le brevi considerazioni che ho voluto esporre prima che si inizi la discussione. Il Gruppo comunista dichiara di essere favorevole al disegno di legge con le riserve che ho esposto.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Ha facoltà di parlare l'onorevole relatore.

ITALIA, relatore. Mi riporto alla relazione scritta che assomma i lavori della Commissione, lavori veramente degni di considerazione che dimostrano come, quando un disegno di legge viene elaborato da una competente Commissione, la discussione davanti alla Assemblea risulti facilitata.

Mi limiterò semplicemente ad osservare che i rilievi svolti dal collega Musolino mi pare che esulino dal campo di questo disegno di legge. Egli vorrebbe che il casellario giudiziale non venisse esaminato dai giudici nei procedimenti indiziari. Ripeto che tutto questo esce dall'ambito limitato di questo progetto di legge, che ha una sola finalità, precisa e concreta: quella di limitare e di snellire i servizi del casellario giudiziale. Nè d'altra parte è possibile, io penso, allo stato attuale della legislazione, arrivare addirittura alla eliminazione del certificato penale ai fini penali, per renderlo valutabile ai soli fini amministrativi. La personalità del giudicabile deve essere esaminata anche ai fini dell'articolo 133, ed anche perchè vi sono istituti precisi, nel Codice attuale, come la recidiva ed il beneficio della sospensione condizionale della pena che non

possono essere applicati se il magistrato non conosce i precedenti penali del giudicabile.

Ad ogni modo tutto questo esce fuori dal campo limitato, ripeto, di questo disegno di legge, che mira semplicemente alla necessità urgente ed impellente dello snellimento dei servizi del casellario giudiziale, mentre i rilievi del senatore Musolino potranno formare oggetto di altri disegni di legge, quando verranno presentati.

Con queste osservazioni, in risposta ai rilievi del senatore Musolino, mi rimetto alla relazione scritta.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole Ministro di grazia e giustizia.

ZOLI, Ministro di grazia e giustizia. Mi associo completamente alle considerazioni del relatore, sia sui limiti di questa discussione sia sull'opportunità — quando ne discuteremo — di talune proposte del senatore Musolino, che mi pare siano in contrasto con tutta quella che è la tendenza del diritto penale, di applicare la pena conoscendo il giudicabile e non già, come vorrebbe il senatore Musolino, ignorandone i precedenti. Ad ogni modo questa è materia di cui discuteremo in altra sede; oggi si tratta di un provvedimento limitato che non preclude le proposte di domani. Sugli emendamenti mi riservo di dire il mio pensiero quando mi saranno stati comunicati.

PRESIDENTE. Metto ai voti il passaggio alla discussione degli articoli. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

Onorevole Ministro, ella consente che la discussione abbia luogo sul testo della Commissione?

ZOLI, Ministro di grazia e giustizia. Senz'altro.

PRESIDENTE. Si dia allora lettura dell'articolo 1 sul testo proposto dalla Commissione.

MOMIGLIANO, Segretario:

Art. 1.

L'articolo 604 del Codice di procedura penale è sostituito dal seguente:

« Nel casellario giudiziale si iscrivono per

estratto, oltre le annotazioni prescritte da particolari disposizioni di legge:

1) Nella materia penale, regolata dal Codice penale o da leggi speciali:

a) le sentenze di condanna appena sono divenute irrevocabili; decreti di condanna appena sono divenuti esecutivi; le ordinanze emesse dal Giudice di esecuzione e i provvedimenti del pubblico ministero che riguardano la pena e gli effetti penali della condanna;

b) le sentenze di non doversi procedere pronunciate nella istruzione e quelle di proscioglimento a seguito di giudizio appena divenute irrevocabili;

c) i provvedimenti con i quali il condannato è stato dichiarato delinquente o contravventore abituale o professionale, i decreti relativi all'applicazione, alla sostituzione e alla revoca di misure di sicurezza.

« Non sono iscritte nel casellario giudiziale: le sentenze e i decreti di condanna concernenti contravvenzioni per le quali è ammessa la definizione in via amministrativa o l'oblazione; le sentenze di non doversi procedere o di assoluzione per contravvenzioni per le quali la legge commina soltanto la pena della ammenda; le sentenze per le quali la dichiarazione di non doversi procedere o l'assoluzione è pronunciata perchè il fatto non sussiste o perchè l'imputato non lo ha commesso o, quando non importano applicazione di misure di sicurezza, perchè il fatto non costituisce reato; le sentenze di non doversi procedere per mancanza o per remissione di querela o per amnistia tranne il caso che sia stata prima pronunciata sentenza, anche non irrevocabile, di condanna o di assoluzione per insufficienza di prove o che il giudice su istanza dell'imputato, a norma dell'articolo 152 capoverso Codice procedura penale, pronunciando nel merito non abbia ritenuto di assolvere perchè il fatto non sussiste o perchè l'imputato non l'ha commesso o perchè non costituisce reato.

2) Nella materia civile: le sentenze che hanno acquistato autorità di cosa giudicata le quali pronunciano l'interdizione o l'inabilitazione e i provvedimenti che le revocano; il provvedimento con il quale il giudice ha ordinato il ricovero della persona in un manicomio e la revoca di tale provvedimento.

3) Nella materia commerciale: le sentenze e i provvedimenti con i quali l'imprenditore è dichiarato fallito, quelli di omologazione del concordato e quelli che revocano il fallimento o dichiarano la riabilitazione del fallito.

4) I provvedimenti amministrativi relativi alla perdita o alla revoca della cittadinanza e all'espulsione dello straniero.

« I provvedimenti menzionati nei numeri 1, 2 e 3 sono iscritti nel casellario qualunque sia l'autorità giudiziaria italiana, ordinaria o speciale, che li ha emessi.

« Quando ne è data comunicazione ufficiale, sono pure iscritte, nei casi previsti nelle lettere a) e b) del n. 1, le sentenze pronunciate da autorità giudiziarie straniere per fatti preveduti come delitti anche dalla legge italiana contro cittadini italiani, contro coloro che hanno perduto la cittadinanza italiana o contro stranieri o apolidi residenti nel territorio dello Stato ed è fatta menzione se sono state riconosciute dall'Autorità giudiziaria italiana.

Nel casellario si iscrive altresì, se si tratta di condanna penale, la menzione del luogo e del tempo in cui la pena fu scontata ovvero la menzione che non fu in tutto o in parte scontata per amnistia, indulto, grazia, liberazione condizionale o per un'altra causa: devono inoltre esservi iscritti i provvedimenti che dichiarano o revocano la riabilitazione ».

PRESIDENTE. Alla lettera a) del n. 1 il senatore Musolino propone di sopprimere le parole « decreti di condanna, appena sono divenuti esecutivi ».

ZOLI, *Ministro di grazia e giustizia*. Io ritengo che sia assolutamente inopportuno lo emendamento, onorevole Musolino.

MUSOLINO. Ha ragione, onorevole Ministro, è un errore mio di interpretazione e pertanto ritiro l'emendamento.

ZOLI, *Ministro di grazia e giustizia*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ZOLI, *Ministro di grazia e giustizia*. Io vorrei che il numero 2 e il numero 3 di questo articolo 1 venissero fusi, perchè si è distinta la materia civile dalla materia commerciale, distinzione che non esiste più nel nostro diritto privato. Proporrei quindi la fusione dei numeri 2 e 3 sotto un'unica dicitura, quella della materia civile.

PERSICO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PERSICO. Onorevole Presidente, se consente, c'è una piccola omissione materiale che bisogna correggere. Alla lettera c) di questo articolo, là dove si dice: « Le sentenze di non doversi procedere per mancanza, o per remissione di querela » bisogna aggiungere un'altra volta le parole: « di querela » dopo la parola: « mancanza »; altrimenti tale omissione potrebbe dar luogo ad equivoci di interpretazione.

PRESIDENTE. Per mancanza o per remissione di querela: è evidente che la parola « querela » è sottintesa dopo la parola « mancanza ».

PERSICO. A me sembra che non basti, perchè nel caso di remissione di querela si hanno degli effetti che non si hanno nel caso di mancanza.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, metto ai voti l'articolo 1 con gli emendamenti proposti dall'onorevole Ministro e dalla Commissione. Se ne dia lettura.

MOMIGLIANO, *Segretario*:

Art. 1.

L'articolo 604 del Codice di procedura penale è sostituito dal seguente:

« Nel casellario giudiziale si iscrivono per estratto, oltre le annotazioni prescritte da particolari disposizioni di legge:

1° Nella materia penale, regolata dal Codice penale o da leggi speciali:

a) le sentenze di condanna appena sono divenute irrevocabili; decreti di condanna appena sono divenuti esecutivi; le ordinanze emesse dal giudice di esecuzione e i provvedimenti del pubblico ministero che riguardano la pena e gli effetti penali della condanna;

b) le sentenze di non doversi procedere pronunciate nella istruzione e quelle di proscioglimento a seguito di giudizio appena divenute irrevocabili;

c) i provvedimenti con i quali il condannato è stato dichiarato delinquente o contravventore abituale o professionale, i decreti relativi all'applicazione, alla sostituzione e alla revoca di misure di sicurezza.

« Non sono iscritte nel casellario giudiziale: le sentenze e i decreti di condanna concernenti contravvenzioni per le quali è ammessa la definizione in via amministrativa o l'oblazione; le sentenze di non doversi procedere o di assoluzione per contravvenzioni per le quali la legge commina soltanto la pena della ammenda; le sentenze per le quali la dichiarazione di non doversi procedere o l'assoluzione è pronunciata perchè il fatto non sussiste o perchè l'imputato non lo ha commesso o, quando non importano applicazione di misure di sicurezza, perchè il fatto non costituisce reato; le sentenze di non doversi procedere per mancanza di querela o per remissione di querela o per amnistia tranne il caso che sia stata prima pronunciata sentenza, anche non irrevocabile, di condanna o di assoluzione per insufficienza di prove o che il giudice su istanza dell'imputato, a norma dell'articolo 152, capoverso, Codice procedura penale, pronunciando nel merito non abbia ritenuto di assolvere perchè il fatto non sussiste o perchè l'imputato non l'ha commesso o perchè non costituisce reato.

2° Nella materia civile: le sentenze che hanno acquistato autorità di cosa giudicata le quali pronunciano l'interdizione o l'inabilitazione e i provvedimenti che le revocano; i provvedimenti con i quali il giudice ha ordinato il ricovero della persona in un manicomio e la revoca di tale provvedimento; le sentenze e i provvedimenti con i quali l'imprenditore è dichiarato fallito, quelli di omologazione del concordato e quelli che revocano il fallimento o dichiarano la riabilitazione del fallito.

3° I provvedimenti amministrativi relativi alla perdita o alla revoca della cittadinanza e all'espulsione dello straniero.

« I provvedimenti menzionati nei numeri 1 e 2, sono iscritti nel casellario qualunque sia l'autorità giudiziaria italiana, ordinaria o speciale, che li ha emessi.

« Quando ne è data comunicazione ufficiale, sono pure iscritte, nei casi previsti nelle lettere a) e b) del n. 1, le sentenze pronunciate da autorità giudiziarie straniere per fatti preveduti come delitti anche dalla legge italiana contro cittadini italiani, contro coloro che hanno perduto la cittadinanza italiana o contro stranieri o apolidi residenti nel territorio

dello Stato ed è fatta menzione se sono state riconosciute dall'Autorità giudiziaria italiana.

« Nel casellario si iscrive altresì, se si tratta di condanna penale, la menzione del luogo e del tempo in cui la pena fu scontata ovvero la menzione che non fu in tutto o in parte scontata per amnistia, indulto, grazia, liberazione condizionale o per un'altra causa; devono inoltre esservi iscritti i provvedimenti che dichiarano o revocano la riabilitazione ».

PRESIDENTE. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

Si dia lettura dell'articolo 2.

MOMIGLIANO, *Segretario*:

Art. 2.

L'articolo 605 del Codice di procedura penale è sostituito dal seguente:

« Le iscrizioni del casellario sono eliminate appena si ha notizia ufficiale dell'accertata morte della persona alla quale si riferiscono, ovvero quando sono trascorsi 80 anni dalla nascita della persona medesima.

« Sono inoltre eliminate le iscrizioni relative a:

1° sentenze di proscioglimento da delitto trascorsi dieci anni dal giorno in cui sono divenute irrevocabili; nel caso di sentenze di proscioglimento in istruttoria, se il reato non sia ancora estinto per prescrizione, l'eliminazione si effettua al compimento del termine per la prescrizione;

2° sentenze o decreti di condanna per contravvenzioni per le quali è stata inflitta la pena dell'ammenda, trascorsi dieci anni dal giorno in cui la pena è stata eseguita ovvero si è in altro modo estinta;

3° sentenze pronunciate dal Tribunale speciale per la difesa dello Stato per i reati previsti dagli articoli 1, 3, 4, 5 della legge 25 febbraio 1926, n. 2008, in relazione agli articoli 120 e 252 Codice penale del 1889 e dal titolo I, libro II, del Codice penale, eccettuate quelle concernenti i delitti di spionaggio e i delitti previsti dagli articoli 251, 252, 261, capoverso secondo, 262, capoverso secondo, Codice penale;

1948-51 - DCLXIX SEDUTA

DISCUSSIONI

21 SETTEMBRE 1951

4° sentenze di proscioglimento da contravvenzioni, trascorsi cinque anni dal giorno in cui sono divenute irrevocabili.

« Qualora siano state applicate misure di sicurezza i termini su indicati decorrono dalla data della revoca della misura di sicurezza e, se questa è stata applicata o sostituita, con decreto ai sensi dell'articolo precedente n. 1, lettera c) anche i relativi provvedimenti sono eliminati.

« Le disposizioni di cui ai numeri 1°, 2°, 3° e 4° non si applicano, se nei confronti della medesima persona sussistono altre iscrizioni in materia penale ».

PERSICO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PERSICO. La Commissione propone una leggera modificazione. Al numero 3 si dice: « sentenze pronunciate dal Tribunale speciale per la difesa dello Stato per i reati previsti dagli articoli 1, 3, 4, 5 della legge 25 febbraio 1926, n. 2008, in relazione agli articoli 120 e 252 Codice penale ... »; io credo che ci sia un errore di stampa. Infatti la legge istitutiva del Tribunale speciale, all'articolo 2, punisce con la pena di morte i delitti previsti dagli articoli 104, 107 e 108 del Codice penale. Ora l'articolo 104 riguarda il tradimento, il 107 la rivelazione di segreti politici o militari, il 108 chi ottiene la rivelazione di segreti o se ne procura altrimenti la cognizione. Invece l'articolo 120 contempla il delitto di ribellione e il 252 il delitto di incitamento alla guerra civile. Per questi due reati devono essere eliminate le iscrizioni nel casellario penale. Quindi bisognerà sostituire alle parole: « in relazione agli articoli 120 e 252 » le altre: « nonchè dagli articoli 120 e 252 Codice penale del 1889 ».

MAGLIANO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MAGLIANO. Desidero rivolgere una raccomandazione all'onorevole Ministro. Quando vengono eliminate tutte queste sentenze di cui ci stiamo occupando, l'eliminazione dovrebbe essere comunicata alle Autorità di pubblica sicurezza e di polizia giudiziaria, perchè presso i carabinieri e le Questure restano segnate le condanne eliminate dal casellario e così molti cittadini allorchè chiedono il passaporto o altre licenze se le vedono negare per effetto di

queste annotazioni, che si riflettono anche sulle informazioni date da tali uffici.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole Ministro.

ZOLI, *Ministro di grazia e giustizia*. Faccio presente al senatore Magliano che il cittadino quando richiede il passaporto ha il certificato penale da cui risulta la inesistenza di ogni condanna e l'Autorità di pubblica sicurezza deve starsene a queste risultanze. I carabinieri daranno delle informazioni sulla buona condotta o meno, ma questo è indipendente da quello che risulta dal certificato penale. Io non posso quindi accogliere questa raccomandazione che importerebbe un carteggio imponentissimo per l'Ufficio del casellario, carteggio che probabilmente in definitiva rimarrebbe inutile, e resterebbe inoperante perchè gli uffici riceventi non potrebbero a loro volta fare questi milioni di annotazioni. Prego pertanto il senatore Magliano di non voler insistere.

MAGLIANO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MAGLIANO. Rendendomi conto della difficoltà grave che recherebbero queste comunicazioni, ritengo peraltro che sia nella competenza dell'onorevole Ministro di grazia e giustizia, con una circolare, di chiarire agli uffici giudiziari e di pubblica sicurezza che quando si presenta un certificato da cui sono state eliminate le condanne, se ne debba tenere conto anche da questi uffici. Posso infatti dirle, onorevole Ministro, che in molti casi le Questure non rilasciano permessi di porto d'armi, passaporti, ecc., perchè trovano condanne annotate nei loro registri, condanne che risultano poi eliminate.

È necessario pertanto provvedere, anche ai fini sociali che questo disegno di legge intende raggiungere. (*Approvazioni*).

PRESIDENTE. La sua osservazione non può formare oggetto di emendamento ad un articolo della legge nè — mi pare — di raccomandazione al Ministro di grazia e giustizia. Mi permetterei consigliarle di rivolgere questa raccomandazione al Ministro dell'interno, dal quale ritengo che la circolare da lei desiderata dovrebbe essere diramata.

Nessun altro chiedendo di parlare, metto ai voti l'articolo 2 con la sostituzione, nel numero 3, delle parole: « in relazione agli arti-

coli 120 e 252 Codice penale del 1889 ... » con le altre: « nonchè dagli articoli 120 e 252 Codice penale del 1889 », secondo la proposta della Commissione. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

Si dia lettura dei rimanenti articoli.

MOMIGLIANO, *Segretario*:

Art. 3.

L'articolo 606 del Codice di procedura penale è sostituito dal seguente:

« Ogni Autorità avente giurisdizione penale ha il diritto di ottenere, per ragioni di giustizia penale, il certificato di tutte le iscrizioni esistenti al nome di una determinata persona.

« Eguale diritto appartiene a tutte le Amministrazioni pubbliche ed alle aziende incaricate di pubblici servizi, quando il certificato penale è necessario per provvedere ad un atto delle loro funzioni, in relazione alla persona a cui il certificato stesso si riferisce ».

(È approvato).

Art. 4.

Sono eliminate le iscrizioni esistenti nel casellario nel giorno dell'entrata in vigore della presente legge e relative a provvedimenti per i quali, secondo le norme dell'articolo 1, è esclusa la iscrizione.

(È approvato).

Art. 5.

Con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro di grazia e giustizia, saranno emanate le norme per l'attuazione della presente legge.

(È approvato).

PRESIDENTE. Metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

Discussione e approvazione del disegno di legge:

« Ratifica ed esecuzione del Trattato di pace fra la Repubblica italiana e la Repubblica di Haiti, concluso a Port-au-Prince l'11 dicembre 1948, nonchè esecuzione dello scambio di Note effettuato tra i due Paesi l'11 settembre 1948 » (1622).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Ratifica ed esecuzione del Trattato di pace fra la Repubblica italiana e la Repubblica di Haiti, concluso a Port-au-Prince l'11 dicembre 1948, nonchè dell'esecuzione dello scambio di Note effettuato tra i due Paesi l'11 settembre 1948 ».

Dichiaro aperta la discussione generale.

È iscritto a parlare il senatore Menghi. Ne ha facoltà.

MENGHI. Onorevoli colleghi, questo Trattato, che sembra così modesto, ci richiama alla memoria un fatto dolorosissimo, cioè che quando si discusse all'O.N.U. il compromesso Bevin-Sforza noi non avemmo l'amministrazione fiduciaria della Tripolitania proprio per il voto contrario della Repubblica di Haiti. Ora io sono favorevole alla ratifica di questo Trattato, ma ritengo opportuno che nel fare i Trattati, non soltanto sia rispettata la forma, ma sia tenuto anche conto della sostanza.

È vero che la Repubblica di Haiti non aveva automaticamente firmato il deprecatisimo Trattato di pace, di cui speriamo si giunga presto alla revisione; ma successivamente non vi è stato nessun atto a noi favorevole, anzi il voto contrario della Repubblica di Haiti nel compromesso Bevin-Sforza. Comunque, pare che un miglioramento nelle relazioni tra l'Italia e la Repubblica di Haiti vi sia, inquantochè si è stipulato un Trattato aggiuntivo per le relazioni culturali. Spero che non soltanto siano migliorate le relazioni culturali, ma anche quelle commerciali e di navigazione e soprattutto di amicizia, amicizia sincera quale è quella che auspichiamo nei confronti di tutti i popoli del mondo. *(Approvazioni dal centro e dalla destra).*

PRESIDENTE. Non essendovi altri iscritti a parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Ha facoltà di parlare l'onorevole relatore.

PASQUINI, *relatore*. L'osservazione del nostro collega Menghi può anche essere giustificata per un senso naturale di preservazione della nostra dignità. Senonchè non ci è consentito poter entrare in merito agli eventi politici di una potenza straniera; è opportuno, però, osservare che dalla firma del Trattato alla ratifica sono intercorsi quasi due anni. Lo stesso Governo che firmò il Trattato di pace ebbe ad incontrare gravi difficoltà perchè si addivenisse alla ratifica, ratifica che, mutate le condizioni interne del Paese, è stata poi concessa, ed è stata anzi completata con un Trattato relativo ai rapporti culturali e commerciali con questa Repubblica. Si sono cioè ristabiliti i rapporti normali di amicizia che sempre sono intercorsi tra il nostro Paese ed una di quelle repubbliche del centro America, che dalla latinità traggono la loro origine.

Questo spiega quindi l'intervallo poco amichevole che noi abbiamo dovuto constatare, ma che si è risolto in ultima analisi a favore del nostro Paese.

Ciò deve indurci alla ratifica da parte nostra del Trattato, firmato fin dall'11 dicembre 1948, e ratificato dalla Repubblica di Haiti solo il 30 settembre del 1950.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole Sottosegretario di Stato per gli affari esteri.

TAVIANI, *Sottosegretario di Stato per gli affari esteri*. Il Governo si associa alle dichiarazioni del relatore.

PRESIDENTE. Metto ai voti il passaggio alla discussione degli articoli. Coloro i quali sono favorevoli sono pregati di alzarsi.

(È approvato).

Si dia lettura degli articoli.

MOMIGLIANO, *Segretario*:

Art. 1.

Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare il Trattato di pace tra la Repubblica italiana e la Repubblica di Haiti, concluso a Port-au-Prince l'11 dicembre 1948.

(È approvato).

Art. 2.

Piena ed intera esecuzione è data al Trattato suddetto nonchè allo Scambio di Note in data 11 settembre 1948.

(È approvato).

Art. 3.

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

(È approvato).

ALLEGATO.

TRAITE DE PAIX ENTRE HAITI ET L'ITALIE

La REPUBLIQUE D'HAITI et la REPUBLIQUE ITALIENNE, animées du désir de mettre fin formellement à l'état de guerre qui a existé entre les deux Nations et désireuses en outre de développer les relations commerciales et culturelles entre les deux Pays et de renforcer en même temps les relations d'amitié qui les ont traditionnellement unies;

Ont décidé de conclure un Traité de Paix et à cette fin ont nommé les Plénipotentiaires soussignés lesquels, après avoir échangé leurs pleins pouvoirs, reconnus en bonne et due forme, sont convenus des articles suivants :

Art. 1.

Est reconnu terminé l'état de guerre qui a existé entre la République d'Haiti et l'Italie.

Art. 2.

Toutes mesures restrictives prises par la République d'Haiti et l'Italie pendant et en raison de l'état de guerre vis-à-vis des ressortissants italiens et haitiens et de leurs biens, ainsi que des institutions italiennes et haitiennes sont abrogées.

Art. 3.

Les biens ou les titres de propriété relatifs aux biens des ressortissants italiens et haitiens, qui sont encore aux mains des Gouvernements haitien et italien respectivement sont remis aux propriétaires au moment de la signature du présent Traité.

Art. 4.

La République d'Haiti et la République italienne remettent en vigueur par le présent Traité la Convention Commerciale signée à Port-au-Prince le 3 janvier 1927, qui accorde réciproquement le bénéfice du traitement de la nation la plus favorisée.

Art. 5.

La République d'Haiti et la République italienne, en vue de développer les relations culturelles entre les deux Pays, se déclarent disposées à faciliter aussitôt que possible tout accord visant ce but.

Art. 6.

Le présent Traité sera ratifié et entrera en vigueur avec l'échange des ratifications qui aura lieu à Port-au-Prince le plus tôt possible.

EN FOI DE QUOI, les Plénipotentiaires respectifs ont signé le présent Traité et y ont apposé leurs sceaux.

FAIT à Port-au-Prince, le 11 décembre mil neuf cent quarante huit en double original, français et italien, les deux textes faisant également foi.

Pour la République d'Haiti

TIMOLEON C. BRUTUS

*Secrétaire d'Etat
des Relations Extérieures
de la République d'Haiti*

Pour la République Italienne

CARLO FECIA DI COSSATO

*Envoyé Extraordinaire et
Ministre Plénipotentiaire
de la République d'Italie*

LE SECRETAIRE D'ETAT DES RELATIONS EXTERIEURES
D'HAITI AU CHARGE D'AFFAIRES D'ITALIE

N. S/GA-3-b : 2 281

Monsieur le Chargé d'Affaires,

comme suite aux conversations et à la correspondance que vous avez eues avec moi en vue de la conclusion d'un Traité de Paix entre la République d'Haiti et la République d'Italie, j'ai le plaisir de vous informer que le Gouvernement Haitien est sincèrement désireux d'aboutir au succès définitif de ces négociations.

En cette occasion, je me permets de rappeler l'intention manifestée par vous, au nom du Gouvernement Italien, et par moi, au nom du Gouvernement Haitien, qu'en signant ce traité les deux Gouvernements renoncent à toute réclamation qu'en leur nom ou en celui de leurs ressortissants ils pourraient produire pour des actes ou des faits quelconques concomitants ou postérieurs à l'état de guerre et qui ont lieu jusqu'à la signature du Traité de Paix.

A cet égard, l'intention du Gouvernement Haitien demeure entière. En me référant à la note que cette Secrétairerie d'Etat vous a adressée le 16 Juillet 1948 au N° S/GA—3-b:1 398, je vous serais obligé de me faire savoir s'il en est de même de la part du Gouvernement italien.

En attendant votre réponse obligeante, je vous exprime, Monsieur le Chargé d'Affaires, l'assurance de ma considération distinguée.

Signé: EDME MANIGAT.

Port-au-Prince, le 11 Septembre 1948.

TRATTATO DI PACE FRA L'ITALIA E HAITI

La REPUBBLICA ITALIANA e la REPUBBLICA DI HAITI, animate dal desiderio di terminare formalmente lo stato di guerra che esistette tra le due Nazioni e desiderose inoltre di sviluppare le relazioni commerciali e culturali tra i due Paesi e insieme di rafforzare le relazioni di amicizia che le hanno tradizionalmente unite hanno deciso di concludere un Trattato di Pace e a tal fine hanno nominato i Plenipotenziari sottoscritti, i quali, dopo essersi scambiati i loro pieni poteri, riconosciuti in buona e debita forma, hanno convenuto sugli articoli seguenti:

Art. 1.

Si riconosce cessato lo stato di guerra che esistette tra la Repubblica di Haiti e l'Italia.

Art. 2.

Tutte le misure restrittive di guerra adottate dall'Italia e dalla Repubblica di Haiti durante e in conseguenza dello Stato di guerra nei confronti dei cittadini haitiani e italiani e dei loro beni nonché delle istituzioni haitiane e italiane sono revocate.

Art. 3.

I beni o titoli di proprietà relativi ai beni di cittadini haitiani e italiani che si trovano tuttora nelle mani dei Governi italiani e haitiani rispettivamente sono rimessi ai proprietari al momento della firma del presente Trattato.

Art. 4.

La Repubblica italiana e la Repubblica di Haiti rimettono in vigore con il presente Trattato la Convenzione commerciale firmata a Port-au-Prince il 3 gennaio 1927, che accorda reciprocamente il beneficio del trattamento della Nazione più favorita.

Art. 5.

La Repubblica italiana e la Repubblica di Haiti, allo scopo di sviluppare i rapporti culturali tra i due Paesi, si dichiarano disposte a facilitare appena possibile degli accordi in tal senso.

Art. 6.

Il presente Trattato sarà ratificato ed entrerà in vigore con lo scambio delle ratifiche che avrà luogo in Port-au-Prince il più presto possibile.

IN FEDE DI CHE, i rispettivi Plenipotenziari hanno apposto le loro firme e i loro sigilli al presente Trattato.

FATTO a Port au Prince, l'11 dicembre 1948, redatto in doppio originale, italiano e francese, dello stesso tenore.

Per la Repubblica Italiana

CARLO FECIA DI COSSATO

*Inviato Straordinario
e Ministro Plenipotenziario
della Repubblica italiana*

Per la Repubblica di Haiti

TIMOLEON C. BRUTUS

*Segretario di Stato
per le Relazioni Esteriori
della Repubblica di Haiti*

L'INCARICATO D'AFFARI D'ITALIA AL SEGRETARIO DI STATO
PER GLI AFFARI ESTERI DI HAITI

Prot. 2250

Signor Ministro,

ho l'onore di segnare ricevuta della nota di Vostra Eccellenza n. S/GA-3-b:2 281, in data odierna, il cui testo tradotto in italiano è del seguente tenore:

« Di seguito alle conversazioni ed alla corrispondenza scambiata allo scopo di concludere un trattato di pace tra la Repubblica di Haiti e la Repubblica italiana, ho il piacere di informarLa che il Governo haitiano è animato dal sincero desiderio di giungere ad un risultato conclusivo dei negoziati in corso.

« In tale occasione, mi permetto ricordare l'intenzione manifestata da Lei, in nome del Governo italiano, e da me, in nome del Governo haitiano, che con la firma di tale trattato i due Governi rinunciano a qualsiasi reclamo che in loro nome o in quello dei loro cittadini essi potrebbero avanzare per atti o fatti qualsiasi concomitanti o posteriori allo stato di guerra o che hanno avuto luogo fino alla firma del trattato di pace.

« Sul tale punto, l'intenzione del Governo haitiano rimane invariata. Riferendomi alla nota che questa Segreteria di Stato le ha inviato il 16 luglio 1948 sul numero S/GA-3-b:1 398, le sarei grato di farmi sapere se anche l'intenzione del Governo italiano rimane tale.

« Nell'attesa di un suo cortese riscontro, le esprimo, signor Incaricato d'Affari gli atti della mia distinta considerazione ».

Ho in pari tempo l'onore di informare Vostra Eccellenza che il mio Governo, animato dallo stesso proposito e dallo stesso desiderio, è d'accordo su quanto precede.

Voglia gradire, Signor Ministro, gli atti della mia più alta considerazione.

F.to GIOVANNI PAOLO DE FERRARI.

Avana, 11 settembre 1948

PRESIDENTE. Metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

Discussione e approvazione del disegno di legge d'iniziativa del senatore Lamberti: « Provvidenze a favore della cinematografia popolare ed educativa e della cinematografia a formato ridotto di sedici millimetri » (1020).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge, di iniziativa del senatore Lamberti: « Provvidenze a favore della cinematografia popolare ed educativa e della cinematografia a formato ridotto di 16 millimetri ».

Dichiaro aperta la discussione generale.

Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa.

Metto ai voti il passaggio della discussione degli articoli. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

Domando al Governo se consente che la discussione avvenga sul testo della Commissione.

SPATARO, *Ministro delle poste e delle telecomunicazioni*. Poichè non è presente il Ministro interessato, chiederei che fosse rinviata la discussione di questo disegno di legge.

DONATI, *relatore*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DONATI, *relatore*. Il testo proposto dalla Commissione, fu già approvato, in sede deliberante, dalla stessa Commissione prima del Senato. In presenza, tuttavia, del parere contrario della Commissione quinta, si è dovuto dare applicazione alla nuova norma regolamentare contenuta nell'articolo 31, divenuta nel frattempo operante, rinviando il progetto all'Assemblea che ora è invitata a esaminare e approvare. Ai lavori di definitiva formulazione del disegno in esame, ha partecipato, in sede di Commissione, il rappresentante del Governo.

SPATARO, *Ministro delle poste e delle telecomunicazioni*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SPATARO, *Ministro delle poste e delle telecomunicazioni*. In questo caso, non insisto sul rinvio e consento che la discussione avvenga sul testo della Commissione.

PRESIDENTE. Si dia lettura degli articoli nel testo proposto dalla Commissione.

MOMIGLIANO, *Segretario*:

Art. 1.

Presso la Presidenza del Consiglio dei ministri è costituita una commissione consultiva per l'esame dei problemi che interessano la cinematografia educativa, istruttiva e popolare, e dei problemi che interessano lo sviluppo e la disciplina della cinematografia a formato ridotto e del cinema d'amatori.

Tale Commissione è composta:

a) dal Sottosegretario alla Presidenza del Consiglio dei ministri, Presidente;

b) dal Direttore generale dello spettacolo, vice presidente;

c) da tre esperti nei problemi concernenti la difesa della famiglia, la moralità pubblica e l'educazione della gioventù;

d) da un pedagogista;

e) da tre esperti nei problemi della cinematografia a formato ridotto;

f) da un rappresentante del Ministero della pubblica istruzione;

g) da un rappresentante del Ministero del commercio con l'estero.

I componenti di cui alla lettera c) sono designati dal Ministro dell'interno; il componente di cui alla lettera d) è designato dal Ministro della pubblica istruzione; gli esperti di cui alla lettera e) sono scelti dal Presidente del Consiglio dei ministri, sentite le organizzazioni interessate e avuto riguardo alle diverse branche di attività cinematografica: produzione, noleggio ed esercizio di sale. I componenti della Commissione sono nominati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri e durano in carica due anni. Per ciascuno di essi è nominato, con le stesse modalità, un membro supplente.

Un membro di tale commissione, designato dalla commissione stessa, entrerà a far parte della commissione di cui all'articolo 2 della legge 29 dicembre 1949, n. 958, e dei comitati di cui agli articoli 4 e 29 della stessa legge.

(È approvato).

Art. 2.

L'articolo 17 della legge 29 dicembre 1949, n. 958, è così modificato: « Le provvidenze stabilite dalla presente legge si applicano anche quando la programmazione del film nazionale, a lungo metraggio, a corto metraggio o di attualità, viene effettuata con pellicola di 16 millimetri.

« Per i film nazionali a lungo metraggio e a corto metraggio che vengano ridotti di formato, distribuiti e programmati entro sei mesi dalla prima visione assoluta, il godimento di tali provvidenze è prorogato di un anno per entrambi i formati: per i film nazionali di attualità, ridotti di formato, distribuiti e programmati entro un mese, il beneficio della proroga è di due mesi

« Ove il film nazionale a lungo metraggio, a corto metraggio o di attualità sia stato ripreso direttamente a formato ridotto, i metraggi minimi previsti dalla presente legge si intendono proporzionalmente diminuiti.

« Per le modalità dei pagamenti dei contributi di cui al presente ed ai precedenti articoli 14, 15 e 16, valgono le norme stabilite dal regio decreto 26 ottobre 1939, n. 2237 ».

(È approvato).

Art. 3.

Le nuove sale da destinarsi alla proiezione di film di 16 millimetri, che saranno aperte nelle località prive di sale cinematografiche entro il 31 dicembre 1953, godranno della esenzione dalla tassa di licenza e da quella di vidimazione annuale previste dalla legge 26 gennaio 1949, n. 10, nonchè dai diritti erariali, per un periodo di cinque anni, ma in ogni caso non oltre il 31 dicembre 1956.

Per le nuove sale da destinarsi alla proiezione di film di 16 millimetri, che non beneficino di tale esenzione, la tassa di licenza è

stabilita in lire 5.000 e la tassa di vidimazione annuale in lire 500.

(È approvato).

Art. 4.

I gestori di sale cinematografiche per la proiezione di film a formato ridotto, site in località ove per mancanza di energia elettrica sia necessario l'impiego di elettrogeneratori, godranno, per quanto concerne l'assegnazione del carburante necessario al funzionamento dei medesimi, delle facilitazioni previste dalla legislazione vigente per l'azionamento delle macchine agricole, con modalità analoghe.

(È approvato).

Art. 5.

L'articolo 3 del decreto legislativo 3 maggio 1948, numero 534, è così modificato: « Per l'apertura di sale da destinarsi alla proiezione di film a formato ridotto di 16 millimetri nelle località sprovviste di sale cinematografiche, la facoltà di rilasciare il nulla osta preventivo, di cui al regio decreto-legge 3 febbraio 1936, n. 419, è delegata al Prefetto della provincia. Contro un eventuale diniego è ammesso ricorso al Presidente del Consiglio dei Ministri.

La verifica dei locali è demandata ad una commissione composta dal sindaco, dall'ufficiale sanitario, da un tecnico designato dal Genio civile, da scegliersi preferibilmente fra i tecnici della zona. Il parere della commissione è dato per iscritto entro 60 giorni dalla richiesta, e deve essere adottato con l'intervento di tutti i componenti.

(È approvato).

Art. 6.

Ferme restando le norme vigenti per la tutela della moralità pubblica, il cinema d'amatori, scientifico e didattico, e che comunque non si propone scopi di lucro, è libero ed esente dagli obblighi stabiliti per il cinema commerciale. Permane tuttavia l'obbligo di sottoporre a revisione da parte della commissione prevista dall'articolo 14 della legge 16 maggio 1947,

n. 379, i film destinati alla proiezione, anche gratuita, in sala pubblica o aperta al pubblico.

(È approvato).

Art. 7.

Il Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, emanerà, entro sei mesi, le norme per l'attuazione della presente legge.

(È approvato).

PRESIDENTE. Metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

Inversione dell'ordine del giorno.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge, di iniziativa dei senatori Pieraccini ed altri: « Provvedimenti per la preparazione, controllo e distribuzione a prezzo equo, a cura dello Stato, dei prodotti farmaceutici di largo consumo ».

SAMEK LODOVICI, *relatore di maggioranza*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SAMEK LODOVICI, *relatore di maggioranza*. Vedo con piacere, onorevole Presidente, che finalmente questo disegno di legge è venuto in discussione e ringrazio vivamente la Presidenza perchè la Commissione temeva quasi che si fosse arenato. In considerazione però della grande importanza dell'argomento, come è testimoniato dalla risonanza che ha avuto nella stampa, negli ambienti industriali e commerciali, nello stesso mondo tecnico e scientifico, e che quest'ultima seduta della settimana si avvia alla fine, mi permetto di esprimere l'opinione dell'opportunità di un breve rinvio.

PRESIDENTE. Questo disegno di legge si trova iscritto nell'ordine del giorno da più di un mese, e gli onorevoli senatori hanno avuto tutto il tempo necessario per poterlo studiare. Le sarei pertanto molto grato se rinunciaste alla sua richiesta.

DE BOSIO, *relatore di minoranza*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DE BOSIO, *relatore di minoranza*. Sono uno dei due relatori di minoranza, ed avrei interesse ad oppormi alla richiesta dell'onorevole Samek Lodovici ma, per ragioni diverse ed, a mio avviso, più importanti di quelle espresse dall'onorevole collega, mi associo anch'io alla sua istanza.

Non era previsto che si discutesse in questa seduta il progetto di legge, dato che era stata annunciata la trattazione delle disposizioni in materia di finanza locale. La proposta di legge all'ordine del giorno è molto complessa ed importante, per cui la discussione non può essere esaurita in questa seduta. Credo anche di interpretare il pensiero dell'Alto Commissario igiene e sanità, il quale probabilmente non è preparato per la trattazione di questo problema, del tutto nuovo per lui, problema che investe gli interessi di tutta l'industria nazionale farmaceutica.

Per queste ragioni, come relatore della minoranza, mi associo alla proposta di rinvio avanzata dall'onorevole Samek Lodovici.

PIERACCINI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PIERACCINI. Sembra una specie di contraddizione: abbiamo fatto ripetute sollecitazioni per la discussione di questo importantissimo disegno di legge; oggi i sostenitori di questo disegno di legge ed anche i presentatori, tra cui io, chiediamo un rinvio. Signor Presidente, l'argomento è uno dei più importanti e poi ci è arrivato così quasi all'improvviso perchè ormai questo progetto di legge pareva il diavoleto di Cartesio: saliva e scendeva nell'ordine del giorno; ad un tratto l'abbiamo visto a galla. Ora, questa contraddizione in termini...

PRESIDENTE. Non è una contraddizione; è svolgimento dell'ordine del giorno. Ella chiede pure il rinvio, ma non usi questi argomenti, perchè non sono regolamentari.

PIERACCINI. Tra l'altro mancano quasi tutti i colleghi medici che sono i più interessati. È vero che l'obbligo nostro è quello di essere qui presenti, ma c'è stata anche l'interruzione ferroviaria di 24 ore che ha scombussolato i piani di molti di noi.

PRESIDENTE. Prego l'onorevole Alto Commissario per l'igiene e la sanità pubblica di pronunciarsi sulla richiesta di rinvio.

MIGLIORI, *Alto Commissario per l'igiene e la sanità pubblica*. Io sono agli ordini del Senato, ma non nascondo che un breve rinvio mi permetterebbe di prepararmi più a fondo.

PRESIDENTE. Un rinvio non sarebbe ammissibile. Si può chiedere l'inversione dell'ordine del giorno. Vale a dire che questo disegno di legge sia segnato all'ultimo numero dell'ordine del giorno della discussione dei disegni di legge. Metto ai voti questa proposta. Chi è favorevole è pregato di alzarsi.

(È approvata).

Discussione e approvazione, con modificazioni, del disegno di legge: « Soppressione dell'Alto Commissariato dell'alimentazione ed istituzione di una " Direzione generale dell'alimentazione " presso il Ministero dell'agricoltura e delle foreste » (908).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Soppressione dell'Alto Commissariato dell'alimentazione ed istituzione di una " Direzione generale dell'alimentazione " presso il Ministero della agricoltura e delle foreste ».

Dichiaro aperta la discussione generale. Ha facoltà di parlare l'onorevole relatore.

LEPORE, *relatore*. Non desidero ripetere quello che è scritto nella relazione, che è il risultato di un profondo esame fatto da tutti i componenti della prima Commissione.

In fondo si tratta di trasformare l'Alto Commissariato dell'Alimentazione in un organo permanente poichè è cessato lo stato di guerra che l'aveva reso necessario e perchè in ogni paese progredito l'alimentazione dei cittadini viene regolata e seguita dall'Amministrazione statale.

Il disegno di legge consta di tre parti: la prima riflette la soppressione dell'Alto Commissariato, la seconda l'istituzione di una Direzione generale dell'alimentazione, presso il Ministero dell'agricoltura con la determinazione dei compiti e dei mezzi relativi, l'ultima riguarda la sistemazione del personale dell'Ente che verrà soppresso per essere trasformato in una sede permanente sì da risultare veramente efficien-

te per la vita dello Stato in materia di alimentazione.

Non vorrei dire altro perchè la relazione è veramente ampia; fu discussa lungamente in Commissione e, in ultimo, mi venne dato l'incarico di studiare a fondo il disegno di legge e di prendere contatto con tutti gli interessati (organizzazioni sindacali di qualunque colore e categoria, ecc.) e di presentare in Senato ulteriori emendamenti che ho predisposto e che formano un tutto organico con la relazione per quanto siano emendamenti presentati a mio nome.

Ciò, come ho detto, in base ad un regolare mandato che ho eseguito d'accordo con tutti gli organi interessati e con molto scrupolo; per il che prego il Senato di approvare la relazione, di passare alla discussione degli articoli e di accettare i miei emendamenti ai quali sono stati poi aggiunte alcune modifiche, da parte di altri senatori, con le quali si precisano e forse si formalizzano meglio alcune dizioni da me presentate.

Vi è in ultimo un ulteriore emendamento molto importante (necessario perchè il disegno di legge è stato all'ordine del giorno per oltre un anno) e tale emendamento è quello presentato dal senatore Ricci. Questo emendamento...

PRESIDENTE. Ne parleremo a suo tempo, quando discuteremo gli emendamenti sugli articoli.

LEPORE, *relatore*. Va bene, Signor Presidente. Non ho altro da dire. Le ragioni per cui è stato soppresso il Commissariato per l'alimentazione sono note. Gli organismi di guerra debbono scomparire senza lasciar perdere quello che si è creato, ma trasformandoli per la vita dello Stato. E ciò non per un fine di guerra ma per la pace che certamente tutti auspichiamo.

PRESIDENTE. Onorevole Ministro, consente che la discussione avvenga sul testo proposto dalla Commissione o insiste perchè sia fatta sul testo presentato dal Governo?

FANFANI, *Ministro dell'agricoltura e delle foreste*. No, signor Presidente non insisto.

TERRACINI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

TERRACINI. Brevissime parole, signor Presidente, suggeritemi specialmente dalle ultime considerazioni dell'onorevole senatore Lepore,

relatore. In sede di Commissione già sollevai la seguente eccezione all'attuale disegno di legge: se la situazione internazionale, negli anni passati ed oggi, fosse venuta svolgendosi in maniera da darci quella tranquillità d'animo e quella serenità di lavoro a cui aspiriamo, e così da far prevedere che, davvero, tutti gli Stati avrebbero progressivamente proceduto alla smobilitazione degli apparati creati nel corso dell'ultima disastrosa guerra per riavviare la loro vita interna su un terreno di normalità, allora questa legge, diretta a sopprimere un organismo che era stato reso necessario dalle esigenze della guerra, sarebbe apparsa del tutto naturale e nessuno avrebbe potuto sollevare eccezioni. Ma, come osservai in sede di Commissione, tutta la direttiva politica del Governo è avviata in senso contrario. In realtà ci troviamo di fronte alla creazione continua di nuovi organismi, analoghi se non identici al Commissariato dell'alimentazione, i quali si propongono scopi di coordinamento o di mobilitazione o financo di pianificazione di alcuni aspetti della nostra vita economica in funzione, in prospettiva di prossime conflazioni.

Vi è dunque una contraddizione tra la politica generale del Governo e questa specifica proposta. Questa accolta, si verrebbe a creare un vuoto nella struttura amministrativa-economica del Paese, che il Governo dovrebbe ben presto nuovamente colmare, creando un altro organismo, che, improvvisato e impossibilitato a utilizzare il personale specializzato che questa legge disperde, potrebbe meno corrispondere alle esigenze. In questi ultimi giorni i giornali hanno fatto numerosi accenni, ad esempio, ad un prezzo politico del pane e della pasta, che, secondo lo stesso Presidente del Consiglio, costituirebbe una possibilità non dico imminente ma certo immanente. Ebbene, se a ciò si dovesse venire, dovrebbe essere organizzato un complesso apparato. Un anno fa, un anno e mezzo fa, allorchè questo disegno ci venne primamente presentato, si pensava, si credeva, si sperava, ci si illudeva di non dover più andare incontro ad esigenze di questo genere. E in tale persuasione le Commissioni hanno lavorato intensamente rivedendo e perfezionando il disegno. Ma io chiedo al Senato se oggi, di fronte alla nuova situazione soprav-

venuta, non sia opportuno rimettere mano nella materia e riesaminarla, sospendendo l'esame di un testo superato dagli avvenimenti, e resistendo all'impulso che ci spinge a concludere meccanicamente un lavoro iniziato in tutt'altra congiuntura. Se la votazione di questo disegno di legge potesse rappresentare un ostacolo, sia pure minimo, alla attuale rapida corsa affannosa verso la creazione di situazioni di insostenibile tensione internazionale, sarei ben lieto di esaminarlo, discuterlo e approvarlo. Ma poichè purtroppo non basta un granello di sabbia per arrestare il moto del meccanismo vorticoso e tragico della preparazione della guerra, penso che noi possiamo oggi più utilmente impiegare il nostro tempo.

Un secondo argomento mi porta alla stessa conclusione. Il problema fondamentale, proposto in Commissione, durante l'esame pregiudiziale in sede referente di questa legge, fu quello del personale inquadrato in tutti gli organismi che, negli anni passati, hanno funzionato alle dipendenze del Commissariato della alimentazione. Vi furono lunghe discussioni, e le organizzazioni sindacali presentarono numerose richieste che in parte sono state accettate. Ma tuttavia molti, numerosi, troppi impiegati, che negli anni scorsi, lavorando in questi uffici, si sono formati una utile qualificazione, una preziosa specializzazione, sarebbero destinati a licenziamento; se la legge verrà approvata. E, sebbene sia previsto per essi un trattamento di quiescenza particolarmente favorevole, le loro esigenze di vita resterebbero assai poco soddisfatte. Dunque doti di lavoro destinate ad andare disperse (il nostro Paese non ne è così ricco da poter, prodigalmente, disfarsene) e maggiori disagi e sacrifici per i singoli. Mi si obietterà che molti di codesti dipendenti del Commissariato saranno assorbiti in quegli uffici che, in altri dicasteri, saranno chiamati a compiere le funzioni già del Commissariato. Ma allora perchè dissolvere questo complesso umano, da lungo tempo usato a lavorare in connessione, in concordanza; perchè disgregarne la composizione che direi organica, per smembrarlo in piccoli gruppi, i quali, privati del precedente coordinamento che condizionava la unitarietà di lavoro, non potranno più rendere in uguale misura?

Per tutte le ragioni esposte ritengo che l'attuale disegno di legge non debba essere accettato. Riassumendo e concludendo dirò, onorevole Presidente, che, a giudizio mio, esso è malauguratamente superato dallo svolgersi degli avvenimenti, ma più ancora dalla politica che metodicamente il Governo va svolgendo. Esso è in stridente contraddizione con tutto quanto si sta facendo oggi nel nostro Paese, nel campo della economia e dell'amministrazione delle cose e degli uomini. Voi volete dare agli italiani un'illusione, destinata d'altronde rapidamente a tramontare, votando una legge che, al momento della sua presentazione, poteva considerarsi come il preannuncio di un periodo di tranquillità e di serenità di vita, in Italia e nel mondo. Ma, se oggi stiamo al concreto, dobbiamo convincerci che la crisi economica, stimolata dai preparativi di guerra, rifà attuali delle esigenze cui il Commissariato dell'alimentazione, eventualmente riorganizzato ma mantenuto, potrebbe corrispondere nel modo più vantaggioso. (*Approvazioni*).

PRESIDENTE. Propone la sospensiva, senatore Terracini?

TERRACINI. Sì, onorevole Presidente. Mi accingo a presentarle formale proposta.

PRESIDENTE. Da parte dei senatori Terracini, Musolino, Boccassi, Cerruti, Alberti Giuseppe, Lussu, Cortese, Giua, Tamburrano e Gavina è stata chiesta la sospensiva del disegno di legge.

Ricordo che su questa richiesta hanno diritto di parlare due senatori a favore e due contro.

LUCIFERO. Domando di parlare contro la sospensiva.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LUCIFERO. Vorrei far osservare al Senato che i motivi addotti dall'onorevole Terracini nella richiesta di sospensiva sono di due nature, alcuni di natura politica, altri di natura tecnica. Non credo occorra dilungarsi sulla seconda parte; la discussione avviene dopo che si è verificato il contraddittorio in Commissione e con la partecipazione del Governo nell'Aula, per apportare a questa legge tutte le modifiche che le esigenze tecniche possano suggerire sia da parte dell'esperienza ministeriale che da parte delle nostre discordanti esperienze.

Mi soffermo sui motivi politici addotti dall'onorevole Terracini che per me sono sufficien-

ti a portare il Senato a rigettare la sospensiva. L'onorevole Terracini propone una sospensiva dicendo: Questo disegno di legge è stato pensato e voluto ai fini della pace e noi stiamo svolgendo una politica che volge alla guerra, e quindi questo disegno di legge non si adegua più alla politica che stiamo svolgendo.

Ora penso che quali che possano essere le nostre posizioni nei confronti della politica del Governo, il Senato non possa e non debba ammettere che in Italia si stia facendo una politica che deve condurre inevitabilmente alla guerra. (*Applausi dal centro*).

E anche se il diniego di questa sospensiva avesse solo il significato di un'affermazione solenne del Senato che non accetta deroghe al suo lavoro in vista di una guerra che non vuole, ritengo che ciò sia motivo sufficiente per indurlo a respingere la richiesta di sospensiva, onde fare un'affermazione serena e solenne della sua ferma volontà di operare per la vita tranquilla e pacifica del popolo italiano. (*Applausi dal centro*).

TUPINI. Domando di parlare a nome della Commissione.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

TUPINI. La Commissione è contraria alla richiesta dell'onorevole Terracini. Questo disegno di legge fu discusso ampiamente in Commissione, in sede referente e fu approvato all'unanimità.

Oggi finalmente veniva alla discussione dell'Assemblea e se c'era una ragione per opporsi a quella richiesta era proprio quella che io avrei voluto svolgere l'altro giorno, onorevole Presidente, allorquando dagli stessi banchi venne analoga proposta di sospensiva per la legge che poi abbiamo approvato, e cioè che noi siamo qui per lavorare e non per sospendere i nostri lavori, siamo qui per portarli avanti e per dare veramente la sensazione al Paese che il Parlamento compie il suo dovere e non si raduna per concludere talvolta con nulla di fatto.

Ma, per entrare nel merito delle osservazioni dell'onorevole Terracini, io dico subito che sono rimasto immensamente sorpreso di quello che egli ha detto. Lei, onorevole Terracini, ha fatto aleggiare in quest'Aula dei fantasmi, dei pericoli ai quali nessuno pensa fuori che lei; e se lei pensa così, onorevole Terracini, deve avere delle buone ragioni per parlare come

ha parlato; se ciò è accaduto evidentemente ella deve avere delle informazioni di prima mano e precisamente dal fronte politico cui ella appartiene e che è l'unico che possa provocare quel disastro che noi invece ci proponiamo di scongiurare. (*Applausi dal centro*).

Per queste ragioni, onorevoli senatori, riteniamo che questo disegno di legge debba essere discusso, debba essere esaminato, e, mi auguro, anche approvato. Le ragioni che ha detto l'onorevole Lucifero sono da me personalmente, e credo anche dai miei colleghi di questa parte, completamente condivise. Semmai questa è una occasione per dimostrare contro la vostra stessa volontà, onorevoli rappresentanti dell'estrema sinistra e dell'opposizione, che la politica svolta dalla maggioranza del Paese e dal Governo è una politica di pace e che non si deve confondere con una preparazione di guerra quella che è soltanto la necessaria organizzazione della legittima difesa contro l'unico tentativo di aggressione che noi temiamo, e che voi sapete donde possa venire, al nostro Paese e alla pace del mondo.

Quanto alle altre ragioni addotte dall'onorevole Terracini a sostegno della sospensiva faccio osservare che il *vacuum*, che il vuoto che egli lamentava non esiste in questo disegno di legge. La Commissione, che ha studiato attentamente e profondamente l'argomento, si è resa conto delle conseguenze che sarebbero derivate dalla abolizione del Commissariato dell'alimentazione e ha approvato che al suo posto venisse istituita una Direzione generale o comunque rimanessero al Ministero dell'agricoltura e foreste tutte quelle mansioni suscettibili di essere conservate e continuate. Nessun pericolo dunque vi è da temere e i servizi dell'alimentazione del Paese saranno comunque tutelati e protetti. (*Approvazioni dal centro*).

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole Ministro dell'agricoltura e delle foreste.

FANFANI, *Ministro dell'agricoltura e delle foreste*. Signor Presidente, onorevoli senatori, gli argomenti che consigliano di procedere sollecitamente alla discussione di questo disegno di legge sono di varia natura, come hanno ricordato l'onorevole Lucifero e l'onorevole Tupini. Il primo concerne la politica alimentare del nostro Paese. Il relatore, onorevole Lepore, nella sua relazione, ha osservato come è op-

portuno per ragioni di omogeneità, di coerenza e di sistematicità della politica alimentare di un grande Paese, e di un Paese con le caratteristiche dell'Italia di inserire ed avvicinare gli organi che soprintendano all'alimentazione, agli organi che saprintendono alla produzione soprattutto alimentare. Basterebbe questo argomento per convincere della opportunità di discutere questo disegno di legge per addivenire alla compenetrazione dei due organi amministrativi.

Vi è una obiezione a questo proposito sollevata dall'onorevole Terracini, riguarda il destino del personale del detto Commissariato dell'alimentazione. E dal punto di vista economico e dal punto di vista tecnico, i tesori, ha detto l'onorevole Terracini, di competenza ed esperienza veramente grandi di questo personale andrebbero perduti. È vero, questo personale, attraverso una attività indefessa, ed alla quale bisogna una volta tanto tributare largo elogio, è andato accumulando una esperienza veramente notevole; però io penso che in base al testo predisposto dal Governo e soprattutto in base ai miglioramenti (e di questo debbo esprimere profonda gratitudine alla Commissione e al relatore) proposti, la legge consentirà di provvedere alle necessità economiche di questo personale e soprattutto, questo ci deve ugualmente premere, di assorbire, per quanto possibile questo stesso personale, non solo nella Amministrazione dello Stato, ma, attraverso espliciti emendamenti, soprattutto nell'amministrazione dell'agricoltura che, in base al secondo articolo del disegno di legge da voi proposto nel testo della Commissione, si occuperà d'ora in avanti della politica alimentare.

Ultima ragione sollevata dall'onorevole Terracini a favore della sospensiva, la politica internazionale. Ebbene, se non ci fosse altro modo di testimoniare la volontà di pace del Governo, del Parlamento, del Paese che quella di discutere e di approvare questo disegno di legge, scongiurerei il Senato di dar prova di unanimità in questo desiderio di pace procedendo alla discussione e approvazione.

PRESIDENTE. Metto ai voti la proposta di sospensiva presentata dal senatore Terracini. Ricordo che, a norma del Regolamento, la votazione avrà luogo per alzata e seduta.

TERRACINI. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

TERRACINI. Una breve osservazione. Ieri tutti i cittadini italiani hanno preso conoscenza di un decreto catenaccio emanato dal Governo per sottrarre al consumo civile alcune materie prime fondamentali, che dovranno essere riservate alla produzione di guerra. Mi limito a questo per rispondere con un dato concreto alle parole alate e roboanti con le quali si è tentato poco fa di nascondere la pericolosa situazione creata al Paese dalla politica internazionale del Governo.

TUPINI. Difesa non è guerra.

TERRACINI. Aggiungo che preoccupazione nostra, proprio nei confronti della situazione che si crea e si aggrava, è di preordinare tutto quanto è necessario per porre la grande maggioranza del popolo italiano al riparo almeno dalle sue ripercussioni più immediate e crudeli.

Noi vogliamo assicurare al popolo italiano un minimo di sussistenza, un margine di alimenti, nonostante le strettezze inevitabili alle quali il Paese va sempre maggiormente incontro. Ciò è uno dei doveri che dobbiamo assolvere. Col Commissariato dell'alimentazione noi riteniamo che, in caso di conflitti internazionali, si riesca più facilmente a questo risultato: impedire che i più, che non hanno mezzi, soggiacciano ai morsi crudeli della fame, mentre i meno, che di mezzi largamente dispongono, possano anche in spaventose contingenze godere di una situazione di privilegio.

Questa è la ragione della proposta che ho fatto e che dichiaro di mantenere.

PRESIDENTE. Coloro i quali sono favorevoli alla proposta di sospensiva sono pregati di alzarsi.

(*Non è approvata*).

Nessun altro chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Metto ai voti il passaggio alla discussione degli articoli. Coloro i quali sono favorevoli sono pregati di alzarsi.

(*È approvato*).

Si dia lettura degli articoli del disegno di legge nel testo proposto dalla Commissione.

MOMIGLIANO, *Segretario*:

Art. 1.

L'Alto Commissariato dell'alimentazione, istituito con decreto legislativo 22 dicembre 1945, n. 838, è soppresso.

(*È approvato*).

Art. 2.

Sono demandati al Ministero dell'agricoltura e delle foreste:

a) l'esercizio delle attribuzioni statali per quanto concerne l'alimentazione del Paese, in relazione ai bisogni ed alle disponibilità di generi alimentari;

b) le iniziative intese a promuovere e coordinare studi e ricerche volti al miglioramento dell'alimentazione;

c) la ricerca e il controllo dei dati e dei mezzi per provvedere alla copertura del bilancio alimentare del Paese e per la migliore organizzazione dei mercati di vendita dei generi alimentari;

d) la vigilanza sulla attività delle imprese di produzione, conservazione e trasformazione di generi alimentari, al fine di promuovere le iniziative intese ad assicurare l'approvvigionamento in relazione ai bisogni alimentari;

e) i rapporti con gli organi internazionali dell'alimentazione.

Allo stesso Ministero è demandata la liquidazione degli affari in corso presso il soppresso Alto Commissariato dell'alimentazione, nonchè la gestione degli eventuali acquisti di generi alimentari cui dovesse ricorrere lo Stato.

(*È approvato*).

Art. 3.

Per l'espletamento dei compiti indicati nell'articolo 2 è istituita presso il Ministero dell'agricoltura e delle foreste una « Direzione generale dell'alimentazione ».

(*È approvato*).

Art. 4.

Gli organi periferici del soppresso Alto Commissariato dell'alimentazione sono posti alle dipendenze del Ministero dell'agricoltura e delle

foreste. Allo stesso Ministero, in concorso con quello del Tesoro, è pure devoluto il controllo sugli enti pubblici in liquidazione già operanti nel settore dell'alimentazione.

L'Ufficio del Ministero del tesoro presso l'Alto Commissariato dell'alimentazione è soppresso.

Il personale comandato da altre Amministrazioni presso il soppresso Alto Commissariato dell'alimentazione cessa da tale posizione e rientra nell'Amministrazione di appartenenza. Sino alla emanazione del provvedimento di cui al successivo articolo 6, il personale collocato fuori ruolo rimane in tale posizione presso il Ministero dell'agricoltura e delle foreste, ed il personale non di ruolo assunto dal predetto Alto Commissariato e dai suoi organi periferici passa alle dipendenze del Ministero medesimo, conservando lo stesso stato giuridico e trattamento economico.

PRESIDENTE. A quest'articolo l'onorevole relatore ha presentato una serie di emendamenti. Se ne dia lettura.

MOMIGLIANO, Segretario:

« a) Al secondo periodo del comma primo, dopo la parola " devoluto ", aggiungere l'altra " anche " »;

b) al comma terzo, rigo primo, dopo la parola " comandato ", aggiungere le altre " o distaccato " »;

c) al comma terzo, rigo terzo, tra le parole " della alimentazione " e " cessa ", inserire le parole " non ritenuto indispensabile alle esigenze dei servizi della nuova Direzione generale dell'alimentazione " »;

d) al comma terzo, rigo settimo, dopo la parola " ruolo ", aggiungere le altre " e quello comandato o distaccato non restituito all'Amministrazione di provenienza " »;

e) al comma terzo, rigo ottavo, dopo le parole " delle foreste ", sopprimere la *virgola* mettendo al suo posto il *punto* (.) e sopprimere la congiunzione " ed " che viene subito dopo;

f) il secondo periodo del comma terzo viene così sdoppiato rimanendo come terzo comma fino al rigo ottavo dopo le parole " delle foreste " ».

« La restante parte forma il nuovo comma con sostituzione delle parole " e dai suoi organi periferici " con le altre " e dalle Sezioni provinciali dell'alimentazione, nonchè dagli Uffici e Enti già operanti nel settore dell'alimentazione e di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 7 febbraio 1945 " ».

PRESIDENTE. Senatore Lepore, a proposito del primo emendamento, secondo cui « al secondo periodo del comma primo dopo la parola " devoluto " » dovrebbe essere aggiunta l'altra « anche », le faccio osservare che nel testo dell'articolo di cui è stata data lettura è detto « è pure devoluto ».

LEPORE, relatore. Signor Presidente, avevo proposto l'emendamento in riferimento al testo originario, in cui è detto soltanto « è devoluto »; ma, poichè si discute sul testo della Commissione, ritiro la prima proposta di modificazione.

PRESIDENTE. Domando all'onorevole Ministro se accetta gli emendamenti proposti dal relatore.

FANFANI, Ministro dell'agricoltura e delle foreste. Li accetto.

PRESIDENTE. Nessuno chiedendo di parlare, metto ai voti l'articolo 4 con le modificazioni proposte dal relatore ed accettate dal Governo. Se ne dia lettura.

MOMIGLIANO, Segretario:

Art. 4.

Gli organi periferici del soppresso Alto Commissariato dell'alimentazione sono posti alle dipendenze del Ministero dell'agricoltura e delle foreste. Allo stesso Ministero, in concorso con quello del Tesoro, è pure devoluto il controllo sugli enti pubblici in liquidazione già operanti nel settore dell'alimentazione.

L'Ufficio del Ministero del tesoro presso l'Alto Commissariato dell'alimentazione è soppresso.

Il personale comandato o distaccato da altre Amministrazioni presso il soppresso Alto Commissariato dell'alimentazione non ritenuto indispensabile alle esigenze dei servizi della nuova Direzione generale dell'alimentazione cessa da tale posizione e rientra nell'Amministrazione di appartenenza. Sino alla emanazione

1948-51 - DCLXIX SEDUTA

DISCUSSIONI

21 SETTEMBRE 1951

del provvedimento di cui al successivo articolo 6, il personale collocato fuori ruolo e quello comandato o distaccato non restituito all'Amministrazione di provenienza rimane in tale posizione presso il Ministero dell'agricoltura e delle foreste.

Il personale non di ruolo assunto dal predetto Alto Commissariato e dalle Sezioni provinciali dell'alimentazione, nonché dagli Uffici e Enti già operanti nel settore dell'alimentazione e di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 7 febbraio 1945, passa alle dipendenze del Ministero medesimo, conservando lo stesso stato giuridico e trattamento economico.

PRESIDENTE. Chi approva l'articolo 4 così modificato è pregato di alzarsi.

(È approvato).

Si dia lettura degli altri articoli.

MOMIGLIANO, *Segretario* :

Art. 5.

Con decreto del Ministro del tesoro saranno trasportati in apposita rubrica dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'agricoltura e delle foreste gli stanziamenti disponibili iscritti per l'esercizio finanziario 1950-1951 nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per il funzionamento dei servizi già spettanti all'Alto Commissariato dell'alimentazione.

Ugualmente in apposita rubrica saranno iscritti nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'agricoltura e delle foreste, per gli esercizi futuri, gli stanziamenti occorrenti per il finanziamento dei servizi dell'alimentazione.

(È approvato).

Art. 6.

Con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro per l'agricoltura e le foreste di concerto con quello per il tesoro, udito il parere del Consiglio di Stato e sentito il Consiglio dei ministri, saranno emanate, entro sei mesi dalla data della presente legge, le norme occorrenti per adeguare la situazione del personale di ruolo del Ministero dell'agri-

coltura e delle foreste e quella del personale non di ruolo di cui al precedente articolo 4, comma terzo, al nuovo ordinamento dei servizi dell'Alimentazione.

Con provvedimento da emanare nella stessa forma prevista dal precedente comma e nel termine ivi stabilito, sarà disciplinata la trasformazione degli organi periferici indicati nell'articolo 4, comma primo, della presente legge.

PRESIDENTE. A quest'articolo il relatore ha proposto due emendamenti. Se ne dia lettura.

MOMIGLIANO, *Segretario* :

« a) A comma primo, dopo le parole " e quella del personale non di ruolo ", aggiungere le parole " e del personale comandato o distaccato non restituito all'Amministrazione di provenienza " ;

« b) successivamente, sempre al comma primo, dopo le parole " comma terzo ", aggiungere le parole " e quarto " ».

LEPORE, *relatore*. Questi emendamenti sono in armonia con quelli che sono stati apportati all'articolo 4.

FANFANI, *Ministro dell'agricoltura e delle foreste*. Li accetto.

PRESIDENTE. Nessuno chiedendo di parlare, metto ai voti l'articolo 6 con gli emendamenti proposti dal relatore e accettati dal Governo. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

Si dia ora lettura dell'articolo 7.

MOMIGLIANO, *Segretario* :

Art. 7.

Al personale dipendente dalle Sezioni provinciali dell'Alimentazione in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge si applicano le disposizioni del decreto legislativo 4 aprile 1947, n. 207, e del regolamento 19 marzo 1948, n. 246.

Al personale di cui al precedente comma, ed a quello non di ruolo indicato nell'articolo 4, ultimo comma, che sia messo a disposizione della Commissione centrale dell'avventiziato per il trasferimento ad altra Amministrazione,

qualora rassegni le dimissioni dall'impiego entro un mese dalla comunicazione della proposta di trasferimento, è corrisposta, oltre la indennità di anzianità spettante in base al regolamento per il funzionamento autonomo amministrativo delle Sezioni provinciali dell'alimentazione — senza la limitazione prevista dall'articolo 27 del regolamento stesso — una semestralità della retribuzione e della indennità di carovita.

Lo stesso trattamento, oltre l'indennità di licenziamento maturata, pari ad una mensilità degli emolumenti spettanti a titolo di retribuzione e di indennità di carovita, comprese le eventuali quote complementari, per ciascun anno di servizio o frazione di anno superiore a sei mesi, compete al personale non di ruolo, passato alle dipendenze del Ministero dell'agricoltura e delle foreste ai sensi del precedente articolo 4, che per effetto dell'entrata in vigore del decreto di cui all'articolo 6 della presente legge rassegnerà entro un mese le dimissioni dall'impiego.

Per il personale delle Sezioni provinciali dell'alimentazione che ai sensi del precedente comma conseguia l'assegnazione ad una Amministrazione statale, il trattamento previdenziale maturato fino alla data dell'assegnazione verrà corrisposto, con i relativi interessi, soltanto all'atto della definitiva cessazione dal servizio. La gestione dei fondi previdenziali è affidata al Ministero dell'agricoltura e delle foreste.

PRESIDENTE. Il relatore propone che questo articolo sia modificato e suddiviso nei tre articoli da lui proposti sotto i numeri 7, 8 e 9.

Si dia lettura dell'articolo 7 nel testo proposto dal relatore.

MOMIGLIANO, *Segretario*:

Art. 7.

Il personale non di ruolo di cui all'articolo 4, ultimo comma, che, per effetto dell'applicazione dei decreti previsti al precedente articolo 6, si renda esuberante alle esigenze dei nuovi servizi dell'alimentazione, viene trasferito ad altre Amministrazioni statali ai sensi delle disposizioni del decreto legislativo 4 aprile 1947, n. 207, e del regolamento 19 marzo 1948, n. 246.

Il personale stesso, salvo quanto previsto nel successivo comma, conserva a titolo di assegno personale da riassorbire nei successivi aumenti periodici di stipendio la differenza tra la retribuzione attualmente goduta e quella inerente alla qualifica impiegatizia non di ruolo che sarà ad esso attribuita.

Il personale non di ruolo di cui all'articolo 2, lettera b) del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 31 gennaio 1945, conserva lo stato giuridico con l'equiparazione al grado gerarchico attribuitogli col decreto di nomina ed il relativo trattamento economico, a meno che, per difetto di titolo di studio, non debba essere inquadrato in una delle categorie previste dal regio decreto-legge 4 febbraio 1937, n. 100, corrispondente al titolo di studio posseduto, con il trattamento economico di cui al comma precedente.

La norma di cui al precedente comma si applica anche al personale delle categorie direttive dipendente dalle Sezioni provinciali dell'alimentazione che, alla data di entrata in vigore della presente legge, rivesta qualifiche corrispondenti ai gradi IX, VIII, VII e VI dell'ordinamento gerarchico statale in base alla parificazione effettuata con il decreto interministeriale 30 dicembre 1946, pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica il 12 febbraio 1947.

* PRESIDENTE. A questo articolo 7 proposto dal senatore Lepore, sono stati presentati tre emendamenti dai senatori Carmagnola, Cosattini e Zanardi. Se ne dia lettura.

MOMIGLIANO, *Segretario*:

« Nel primo comma, secondo periodo, sopprimere le parole: "salvo quanto previsto nel successivo comma";

e sostituire la parola "qualifica" con l'altra: "mansione".

« Nel secondo comma, sopprimere le parole che seguono a: "il relativo trattamento economico" ».

PRESIDENTE. Ella, senatore Lepore, accetta questi emendamenti al suo emendamento?

LEPORE, *relatore*. Accetto i primi due. Circa il terzo vorrei avere una spiegazione.

COSATTINI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

COSATTINI. Sembrava che fosse opportuno a difesa degli impiegati lasciare libertà di applicazione di queste norme nelle disposizioni che l'onorevole Ministro starà per stabilire. Ma ad ogni modo poichè si sostiene dal relatore che la norma come formulata sarebbe favorevole agli impiegati, noi non insistiamo sulla terza modifica, mantenendo però ferme le prime due.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole Ministro dell'agricoltura e delle foreste per esprimere l'opinione del Governo.

FANFANI, *Ministro dell'agricoltura e delle foreste*. Accetto le modifiche proposte dal senatore Cosattini all'articolo 7 accettate dall'onorevole Lepore.

PRESIDENTE. Non essendovi altre osservazioni, metto ai voti l'articolo 7 nel testo presentato dal relatore, con le modificazioni proposte dai senatori Cosattini ed altri. Se ne dia lettura.

MOMIGLIANO, *Segretario*:

Art. 7.

Il personale non di ruolo di cui all'articolo 4, ultimo comma, che, per effetto dell'applicazione dei decreti previsti al precedente articolo 6, si renda esuberante alle esigenze dei nuovi servizi dell'alimentazione, viene trasferito ad altre Amministrazioni statali ai sensi delle disposizioni del decreto legislativo 4 aprile 1947, n. 207, e del regolamento 19 marzo 1948, n. 246. Il personale stesso conserva a titolo di assegno personale da riassorbire nei successivi aumenti periodici di stipendio la differenza tra la retribuzione attualmente goduta e quella inerente alla mansione impiegatizia non di ruolo che sarà ad esso attribuita.

Il personale non di ruolo di cui all'articolo 2, lettera b) del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 31 gennaio 1945, conserva lo stato giuridico con l'equiparazione al grado gerarchico attribuitogli col decreto di nomina ed il relativo trattamento economico, a meno che, per difetto di titolo di studio, non debba essere inquadrato in una delle categorie previste dal regio decreto-legge 4 febbraio 1937, n. 100, corrispondente al titolo di studio posseduto,

con il trattamento economico di cui al comma precedente.

La norma di cui al precedente comma si applica anche al personale delle categorie direttive dipendente dalle Sezioni provinciali dell'alimentazione che, alla data di entrata in vigore della presente legge, rivesta qualifiche corrispondenti ai gradi IX, VIII, VII e VI dell'ordinamento gerarchico statale in base alla parificazione effettuata con il decreto interministeriale 30 dicembre 1946, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica il 12 febbraio 1947.

PRESIDENTE. Chi è favorevole all'articolo 7 così modificato, accettato dal Governo, è pregato di alzarsi.

(È approvato).

Si dia ora lettura dell'articolo 8 proposto dal relatore.

MOMIGLIANO, *Segretario*:

Art. 8.

Il personale non di ruolo di cui all'articolo 4, ultimo comma, che non intenda accettare il definitivo inquadramento nell'ambito del Ministero dell'agricoltura e delle foreste previsto dall'articolo 6, comma primo, oppure il trasferimento ad altre Amministrazioni ha facoltà, entro un mese dalla data di comunicazione del provvedimento, di rassegnare le dimissioni dall'impiego. A detto personale compete, oltre il trattamento economico previsto dalle vigenti disposizioni di legge o di regolamento per il caso di licenziamento non disciplinare, una semestralità di retribuzione; tali competenze sono ragguagliate allo stipendio comprensivo della indennità di carovita e delle eventuali quote complementari.

L'onere relativo al pagamento degli assegni e delle altre competenze accessorie, nonché al particolare trattamento di liquidazione previsto a favore del personale delle Sezioni provinciali dell'alimentazione, è fronteggiato mediante stanziamenti a carico dello Stato ove non possa essere coperto totalmente o parzialmente dai bilanci delle Sezioni predette.

Alla copertura della relativa spesa entro il limite di due miliardi, si provvede con una cor-

1948-51 - DCLXIX SEDUTA

DISCUSSIONI

21 SETTEMBRE 1951

rispondente quota delle maggiori entrate previste dal secondo provvedimento di variazione al bilancio del corrente esercizio 1950-51.

PRESIDENTE. A questo articolo è stato proposto dai senatori Carmagnola, Cosattini e Zanardi di aggiungere in fine il seguente periodo:

« Ugual diritto competerà al personale che rassegnerà le dimissioni entro un mese dall'entrata in vigore della presente legge ».

LEPORE, *relatore*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LEPORE, *relatore*. Vorrei far rilevare ai colleghi che hanno proposto questo emendamento che è già compreso nell'articolo 7 così come è stato da me stilato. In esso infatti è detto: « Ha facoltà entro un mese dalla data di pubblicazione del provvedimento di rassegnare le dimissioni dall'impiego ». Evidentemente i colleghi hanno fatto riferimento solo al disegno di legge originario.

COSATTINI. Noi non insistiamo sugli emendamenti.

PRESIDENTE. Se non vi sono osservazioni, metto allora ai voti l'articolo 8 proposto dal senatore Lepore ed accettato dal Governo. Coloro i quali sono favorevoli sono pregati di alzarsi.

(È approvato).

Si dia lettura dell'articolo 9 proposto dal senatore Lepore.

MOMIGLIANO, *Segretario*:

Art. 9.

Dalla data di entrata in vigore dei decreti di cui al precedente articolo 6, cessa ogni incremento del fondo di previdenza previsto dai regolamenti delle Sezioni provinciali dell'alimentazione per il personale delle Sezioni medesime. Le somme accantonate in tale fondo sono amministrare dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste e verranno corrisposte al personale avente diritto, con gli interessi maturati all'atto della cessazione del rapporto d'impiego,

salvo liquidazione in caso di trasferimento ad altre Amministrazioni.

PRESIDENTE. Nessuno chiedendo di parlare, metto ai voti questo articolo, accettato dal Governo. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

Avverto che dai senatori Riccio, Zotta, Angelini Nicola, Lamberti, Cingolani e Baracco è stato presentato un emendamento aggiuntivo, che dovrebbe costituire l'articolo 10. Se ne dia lettura.

MOMIGLIANO, *Segretario*:

Art. 10.

Il personale non di ruolo che, avvalendosi delle facoltà di passaggio nei ruoli speciali transitori, ne abbia già fatto domanda, può, nei due mesi dall'entrata in vigore della presente legge, farne rinuncia, per beneficiare del trattamento in essa previsto.

LEPORE, *relatore*. La Commissione lo accetta.

FANFANI, *Ministro dell'agricoltura e delle foreste*. Il Governo è d'accordo.

PRESIDENTE. Metto ai voti questo emendamento aggiuntivo, che diventerà articolo 10, accettato dalla Commissione e dal Governo. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

FANFANI, *Ministro dell'agricoltura e delle foreste*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FANFANI, *Ministro dell'agricoltura e delle foreste*. Per ragioni di coerenza, mi sembra che all'articolo 5 e all'articolo 8, già approvati, dovrà essere detto invece di « esercizio finanziario 1950-51 » « esercizio finanziario 1951-52 ».

PRESIDENTE. Metto ai voti questa proposta dell'onorevole Ministro. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(È approvata).

Metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso. Chi lo approva è pregato di alzarsi.
(È approvato).

Rinvio della discussione del disegno di legge di iniziativa del senatore Miceli Picardi: « Elevazione del limite di età per il collocamento a riposo degli impiegati statali con funzioni direttive » (1703).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge, di iniziativa del senatore Miceli Picardi: « Elevazione del limite di età per il collocamento a riposo degli impiegati statali con funzioni direttive ».

Perchè sulla stessa materia è stato presentato al Senato un disegno di legge di iniziativa governativa, è evidente che per il disegno di legge del senatore Miceli Picardi dobbiamo seguire la stessa norma già adottata, in casi analoghi, per altri disegni di legge, e cioè mantenerlo iscritto nell'ordine del giorno, ma rimandarne la discussione, in modo che esso possa essere esaminato insieme con quello presentato dal Governo, quando su quest'ultimo sarà presentata dalla Commissione la relazione.

Poichè non vi sono osservazioni, resta così stabilito.

Inversione dell'ordine del giorno.

TAVIANI, *Sottosegretario di Stato per gli affari esteri*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

TAVIANI, *Sottosegretario di Stato per gli affari esteri*. Se il Senato è d'accordo, poichè dovrei assentarmi per impegni di Governo, pregherei di invertire l'ordine del giorno in modo da discutere subito i disegni di legge di cui ai numeri 9 e 11, e eventualmente 10, dell'ordine del giorno.

PRESIDENTE. Metto ai voti questa proposta di inversione dell'ordine del giorno. Coloro i quali sono favorevoli sono pregati di alzarsi.

(È approvata).

Discussione e approvazione del disegno di legge:

« **Approvazione ed esecuzione dei seguenti Accordi conclusi a Roma, fra l'Italia e la Grecia, il 31 agosto 1949:** a) **Accordo di collaborazione economica e di regolamento delle questioni derivanti dal Trattato di pace fra le Potenze alleate ed associate e l'Italia;** b) **Protocollo di firma;** c) **Scambio di Note » (1603)**
(Approvato dalla Camera dei deputati).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Approvazione ed esecuzione dei seguenti Accordi conclusi a Roma, fra Italia e la Grecia, il 31 agosto 1949: a) Accordo di collaborazione economica e di regolamento delle questioni derivanti dal Trattato di pace fra le Potenze alleate ed associate e l'Italia; b) Protocollo di firma; c) Scambio di Note », già approvato dalla Camera dei deputati.

Dichiaro aperta la discussione generale.

CINGOLANI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CINGOLANI. Noi ci dichiariamo favorevoli a questa ratifica per evidenti motivi che sono stati esposti dal collega Cerulli Irelli nella sua relazione. Con la Grecia abbiamo ripreso ottime relazioni e per il *quantum* essa ha aderito alle nostre richieste, ha alleggerito il peso dell'articolo 74-bis del Trattato di pace onerosissimo per l'Italia. Questi accordi con la Grecia permettono a noi di adempiere i nostri obblighi e di intessere rapporti di carattere economico che saranno utili ai due Paesi.

TERRACINI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

TERRACINI. Onorevole Presidente, non so se i colleghi del Senato, apprestandosi ad esaminare e votare questo disegno di legge che si riferisce alla regolamentazione di pendenze conseguenti all'applicazione del Trattato di pace, abbiano presente che proprio in questi giorni il nostro Presidente del Consiglio, in un suo nuovo, avventuroso e pittoresco viaggio al di là dell'Atlantico, ha posto il problema della revisione del Trattato di pace. Secondo affermazioni ufficiali, largamente smentite, è vero, da quelle officiose e confidenziali, la revisione dovrebbe investire, quanto meno nella

richiesta del Governo italiano, tutto il Trattato. E pertanto sia le clausole territoriali come le economiche, nonchè quelle, si dice quasi in linea di concessione, militari. Io sto sul piano della credenza o quanto meno della credulità; e pertanto sono convinto che in questo momento il Governo italiano tratta per la revisione anche di quelle clausole del Trattato che si riferiscono alle riparazioni. Ma il disegno di legge che abbiamo sott'occhio vorrebbe regolare per l'appunto il pagamento delle riparazioni imposte all'Italia a favore della Grecia. Onorevoli colleghi, non vi pare — ma non si preoccupi, signor Presidente eccellentissimo; io non voglio proporre di nuovo una sospensione...

PRESIDENTE. Sarebbe recidivo specifico! (*ilarità*).

TERRACINI. Non pare agli egregi colleghi che sia per lo meno strano e stridente questo esame che ci apprestiamo a compiere, mentre il popolo italiano viene nutrito dalla speranza o dall'illusione, o, mi si perdoni, dall'inganno di una possibile revisione sostanziale, fondamentale delle clausole del Trattato di pace? Pongo il quesito: a ciascuno risolverlo nel proprio intimo; a ciascuno risolverlo poi nella forma aperta del voto.

Ho esaminato il testo della convenzione ed ho constatato che esso si riferisce, non dirò essenzialmente, ma esclusivamente alle cose, comprendendo nelle cose il denaro, misura di tutte le cose. Ma nulla vi si dice degli uomini, delle persone, degli esseri viventi e ragionanti, degli italiani che, a causa della malaugurata e sciagurata aggressione contro la Grecia e della sconfitta, hanno dovuto abbandonare in massa il territorio ellenico. Essi rappresentano parte importante di quei profughi di cui ogni giorno noi ascoltiamo — noi, come singoli parlamentari — le lamentele, le critiche, le accuse, le rivendicazioni, e nei confronti dei quali il Governo purtroppo troppo spesso non sente e non fa nulla. Si parla largamente delle riparazioni e del modo di pagarle, in questo Accordo; ma nulla vi si dice di quanto si deve e si vuole fare a vantaggio dei 10.000 e più italiani che, avendo abbandonato i loro beni, le loro iniziative, le loro intraprese in Gre-

cia, aspirerebbero a tornare in Grecia, là dove avevano radicata la loro vita, create le loro condizioni di lavoro, pensato di poter ulteriormente ancora operare e realizzare.

Questa è la critica fondamentale che muovo a questo Accordo. Nè voglio credere che il Governo italiano abbia ignorato la questione; ma debbo convincermi che esso nulla ha ottenuto in proposito. Ed allora domando perchè mai largheggiare tanto nelle clausole relative alla corresponsione delle riparazioni. Noto, ad esempio, che l'Italia si impegna con questo Accordo a pagare le riparazioni con il lavoro, attraverso alla produzione di manufatti necessari alla Grecia e la cui produzione verrà agevolata nel nostro Paese — decisione da approvarsi, e che d'altronde corrisponde a quelle già inserite in altri Accordi stretti con altri Paesi. Ma, mentre, come norma generale, la Grecia dovrebbe provvedere alle materie prime che, elaborate in Italia, assorbirebbero in sé quel lavoro che rappresenta il valore concreto delle riparazioni da versarsi, si permette poi, in base a certi articoli, che vengono utilizzate, per le produzioni richieste e da consegnarsi, materie prime giacenti in Italia.

Onorevoli colleghi, mi pare che non occorra spendere molte parole per mettere in rilievo la enorme gravità di questa concessione in un momento nel quale sul mercato internazionale delle materie prime industriali imperversa una crisi di quantità e di prezzi. La Grecia non ci chiederà filati o giocattoli, ma macchine, per la cui produzione debbono impiegarsi i prodotti ferrosi e minerali che sono oggi contesi sui grandi mercati internazionali a colpi di banconote e anche con soprusi cui troppo spesso la nostra Nazione, per la sua debolezza, non può opporre difesa. Ed allora io domando se sia opportuno permettere che con questo Accordo le giacenze, già limitate nel nostro Paese, siano esportate — il recente decreto-catenaccio sul rame e sul nickel, che richiamavo poco fa, in altra discussione, getta luce in questo campo — se sia opportuno che, per pagare riparazioni alla Grecia con la generosità che il Governo ci propone di ratificare, si debba anche accondiscendere a diminuire le scarse riserve, ponendo il nostro Paese in una situazione difficile non soltanto per ciò che si riferisce alla produzione di guerra, ma anche e

specie per le produzioni che servono a consumi civili e correnti.

Ma la concessione è ancora aggravata. Infatti nell'Accordo si stabilisce addirittura che, in attesa delle materie prime dalla Grecia, o in attesa che si possa attingere alle riserve esistenti in Italia, sia possibile alla Grecia farsi consegnare manufatti già pronti nel Paese, e cioè oggetti finiti, che verrebbero sottratti al mercato che già ne scarseggia. Ciò è destinato a provocare inevitabilmente un sensibile aumento nel costo della vita. Non è giusto far pagare così duramente ai cittadini italiani il prezzo di un accordo con la Grecia. Mi rendo conto che, invece, il Governo proprio in questo momento desidera compiere verso la Grecia un atto non dirò soltanto di amicizia ma di estrema ed eccessiva deferenza!

Nei confronti del popolo greco il popolo italiano ha certamente grandi debiti, e già in parte li ha pagati; e continuerà a pagarli ogni giorno, manifestandogli la sua solidarietà nelle sventure e nelle sofferenze, offrendogli e dandogli collaborazione nel lavoro fecondo e proficuo. Ma nego che si debba imporre all'Italia, al popolo italiano, un nuovo gravame solo per consolidare la politica internazionale del Governo. Quest'ultimo, dichiarando — solo, fra i Paesi atlantici — incondizionatamente, la sua approvazione all'inclusione della Grecia nel Patto atlantico, vuole accompagnare questa compromissione politica anche con una generosa donazione sul terreno materiale, finanziario, economico e produttivo. Ciò è errato e ingiusto.

Per queste ragioni io ed i colleghi del mio Gruppo voteremo contro il disegno di legge che ci viene presentato. (*Approvazioni*).

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale. Ha facoltà di parlare l'onorevole Sottosegretario di Stato per gli affari esteri.

TAVIANI, *Sottosegretario di Stato per gli affari esteri*. Per quanto riguarda l'aspetto tecnico del Trattato, su cui si è soffermata la seconda parte della esposizione del senatore Terracini, devo dire che mi sembra — egli mi permetta — affrettata la qualifica di « eccezionale e deferente generosità » che attribuisce al Governo italiano per quanto si riferisce alla

stipulazione di questi Accordi. Diverso, come bene ha sottolineato l'onorevole Cingolani e come è specificato anche nella relazione, è il parere della Commissione. Il Governo si associa a questo parere. Ci sono, in questo Trattato delle clausole per cui viene mitigato il Trattato di pace, e l'attuazione di esso avviene attraverso forme che noi riteniamo siano vantaggiose rispetto a quella che era la base iniziale del *diktat*: vantaggiose per l'economia italiana. In particolare poi il senatore Terracini deve tener conto, per quelle osservazioni che egli ha fatto a proposito delle giacenze previste nel Trattato e del problema odierno delle materie prime, che si tratta di un accordo che è entrato in vigore al momento della firma, come è avvenuto di altre convenzioni di questo genere, e come è prassi. Ci troviamo oggi di fronte alla ratifica, in una situazione economica che si è evoluta dal momento della firma ad oggi. Il senatore Terracini ha accennato ad altri aspetti dei nostri rapporti con la Grecia, dicendo di non trovarne traccia in questo Trattato; ma si stanno svolgendo proprio conversazioni che dovranno portare ad altre convenzioni. Non è infatti che il presente trattato assorba qualsiasi problema di rapporti fra l'Italia e la Grecia. Ci sono altri problemi che saranno risolti, e saranno tanto meglio risolti quanto più l'Italia dimostrerà, con quella lealtà che contraddistingue la sua politica estera, di rapidamente ratificare gli accordi già stipulati. Queste osservazioni sono state tenute presenti dalla Camera che ha voluto approvare il presente Trattato.

Per quanto concerne l'altro aspetto accennato dal senatore Terracini e cioè della concomitanza della ratifica di questo Trattato con la revisione o la richiesta che l'Italia ha fatto — e abbiamo buone notizie su questo terreno — per la revisione del Trattato di pace, non vedo affatto una contraddizione, perchè contraddizione ci sarebbe se il Governo italiano avesse scelto la strada della denuncia unilaterale, che invece ci è apparsa spavalda e retorica, tale da non doversi scegliere.

Se avessimo preso questa via avremmo dovuto tralasciare qualsiasi applicazione dei trattati già intercorsi e qualsiasi ratifica di essi. Ma è stata scelta la strada della convergenza e, speriamo, dell'unanimità o della grande mag-

gioranza della volontà dei Paesi nostri amici o comunque che hanno stipulato il Trattato di pace e che oggi sono nel concerto delle Nazioni Unite.

Se questa è la via che abbiamo scelto, non pensiamo di rifiutarci di ratificare i trattati che liberamente abbiamo stipulato. Non si tratta di ratificare il Trattato di pace che ci è stato imposto, ma talune applicazioni di esso che col Governo greco abbiamo stipulato, che, fra l'altro, proprio per la mitigazione già rilevata, contengono in loro il principio revisionistico. Dunque, nessuna contraddizione, anzi proprio nel momento in cui reclama il suo diritto alla parità nel mondo internazionale e il diritto alla revisione dello spirito e della sostanza del Trattato di pace, l'Italia deve mostrare una piena e assoluta lealtà nel tener fede ai trattati che liberamente ha sottoscritto.

PRESIDENTE. Metto ai voti il passaggio alla discussione degli articoli. Coloro i quali sono favorevoli sono pregati di alzarsi.

(È approvato).

Si dia lettura degli articoli.

MOMIGLIANO, *Segretario*:

Art. 1.

Sono approvati i seguenti Accordi conclusi a Roma, fra l'Italia e la Grecia, il 31 agosto 1949:

a) Accordo di collaborazione economica e di regolamento delle questioni derivanti dal

Trattato di pace fra le potenze alleate e associate e l'Italia;

b) Protocollo di firma;

c) Scambio di Note.

(È approvato).

Art. 2.

Piena ed intera esecuzione è data agli Accordi suddetti.

(È approvato).

Art. 3.

All'onere dipendente dall'applicazione della presente legge si farà fronte con i fondi iscritti ai capitoli 448, 450 e 451 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio 1949-50, e corrispondenti degli esercizi futuri.

(È approvato).

Art. 4.

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* ed ha effetto dal 31 agosto 1949, conformemente a quanto stabilito dall'articolo 54 dell'Accordo di collaborazione economica.

(È approvato).

ALLEGATO.

ACCORD ENTRE L'ITALIE ET LA GRÈCE DE COLLABORATION ÉCONOMIQUE ET DE RÈGLEMENT DES QUESTIONS DÉCOULANT DU TRAITÉ DE PAIX ENTRE LES PUISSANCES ALLIÉES ET ASSOCIÉES ET L'ITALIE

LE GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE ITALIENNE et LE GOUVERNEMENT DU ROYAUME DE GRÈCE,
animés par l'esprit du Traité d'Amitié, de Commerce et de Navigation signé à San Remo le 5 novembre 1948,
dans le but d'établir et de développer entre leurs Pays une collaboration économique aussi étroite que possible,
et régler en même temps les questions encore en suspens entre l'Italie et la Grèce découlant du Traité de Paix entre les Puissances Alliées et Associées et l'Italie,
sont convenus de ce qui suit:

PREMIÈRE PARTIE

COLLABORATION ÉCONOMIQUE ENTRE L'ITALIE ET LA GRÈCE

CLAUSES GÉNÉRALES

ARTICLE 1.

La somme de 105 millions de dollars, prévue en faveur de la Grèce par l'article 74-*b* du Traité de Paix entre les Puissances Alliées et Associées et l'Italie, réduite dans la mesure établie par l'article 19 du présent Accord, sera payée sous forme de livraisons industrielles spéciales et courantes, de biens de la production courante ainsi que, dans des cas spéciaux, sous forme de prestations de services en Grèce ou en Italie. Ces livraisons et prestations seront réparties en cinq annuités, à compter du 1^{er} septembre 1949.

ARTICLE 2.

Le Gouvernement hellénique fournira à l'Italie, en conformité à l'article 74-*b* du Traité de Paix, les matières premières normalement importées en Italie et qui sont nécessaires à la fabrication des produits achevés, à livrer en vertu et suivant les articles du présent Accord.

Il est entendu que la valeur des dites matières premières, ajoutée aux sommes que le Gouvernement italien mettra à la disposition du Gouvernement hellénique en vertu du présent Accord, constituera le montant total des livraisons et des prestations italiennes à la Grèce.

ARTICLE 3.

Les catégories des produits et des services à fournir en conformité du présent Accord et les limites (minimum et maximum) exprimées en dollars U.S.A. de chaque catégorie sont indiquées dans la liste A, annexée au présent Accord.

Un programme détaillé a été établi de commun accord pour la première année (liste B, annexée au présent Accord).

Les programmes pour les années suivantes seront établis entre les deux Gouvernements au début de chaque année, toujours dans le cadre de la liste A.

ARTICLE 4.

Les Maisons italiennes chargées de l'exécution de travaux scientifiques ou d'ouvrages de nature spéciale en Grèce auront le droit d'employer sur le territoire hellénique leur organisation, leur équipement technique ainsi que leurs spécialistes.

Des particuliers italiens pourront être également chargés de l'exécution en Grèce de travaux et d'ouvrages du genre susdit.

ARTICLE 5.

Par d'autres accords signés entre les Gouvernements italien et hellénique et rentrant dans le cadre du présent Accord d'autres sommes seront payées à valoir sur les disponibilités existant dans les comptes prévus aux articles 21 or 24 ci-dessous.

ARTICLE 6.

Le Gouvernement italien, animé par l'esprit de collaboration qui est à la base du présent Accord, s'engage à faire tout son possible pour l'exécution rapide et complète du programme des livraisons et des prestations prévues dans les articles précédents.

Toutefois, la responsabilité pour l'exécution des contrats du côté italien revient aux Maisons italiennes.

COMMANDES

ARTICLE 7.

Le placement des commandes pour les biens et les services prévus à l'article 3 du présent Accord sera fait par le Gouvernement hellénique soit directement auprès des Maisons italiennes, soit par l'intermédiaire d'organisations ou de particuliers qui, dûment autorisés par le dit Gouvernement, agiront en son nom et pour son compte auprès des Maisons italiennes.

Les conditions et les prix des biens et des services seront fixés suivant la procédure commerciale normale. Les contrats seront stipulés en dollars U.S.A. jusqu'au montant des disponibilités du compte entier prévu à l'article 21, et

en liras italiennes jusqu'au montant des disponibilités du compte entier prévu à l'article 24, sauf les dispositions de l'article 25, les unes et les autres étant respectivement réduites des dépenses prévues à l'article 5.

ARTICLE 8.

Au fur et à mesure que les Maisons italiennes auront exécuté les conditions des contrats prévus à l'article 7 elles auront le droit de recevoir les sommes, qui leurs sont dues, des fonds disponibles dans les comptes prévus aux articles 21 et 24 du présent Accord.

En cas de non exécution totale ou partielle, dûment reconnue, des obligations des Maisons italiennes résultant de leurs contrats, le Gouvernement hellénique aura le droit de renouveler au total ou en partie les commandes à d'autres Maisons italiennes.

ARTICLE 9.

Toutes les sommes que les Maisons italiennes ou le Gouvernement hellénique devront payer à titre de pénalité ou réparation de dégâts pour la non exécution de leurs obligations contractuelles réciproques, seront versées ou prélevées et portées au crédit ou respectivement au débit des comptes prévus aux articles 21 et 24 du présent Accord et conformément à ces articles.

Le Gouvernement hellénique aura le droit, dans le cadre des sommes éventuellement payées par les Maisons italiennes, de placer des commandes supplémentaires en Italie au delà des sommes prévus par le précédent article 2.

ARTICLE 10.

Les contrats passés aux Maisons italiennes seront notifiés par le Gouvernement hellénique au Gouvernement italien afin que ce dernier puisse vérifier leur correspondance aux clauses du présent Accord. Cette vérification sera effectuée dans le plus bref délai possible.

MATIÈRES PREMIÈRES

ARTICLE 11.

Dans le but de déterminer les quantités des matières premières normalement importées en Italie et nécessaires à la fabrication des biens qui seront fournis à la Grèce et afin de pouvoir ensuite effectuer le contrôle des matières premières consommées pour la fabrication de ces biens, le Gouvernement italien a présenté le 13 mai 1949 au Gouvernement hellénique des tableaux conventionnels indiquant les quantités des matières premières nécessaires pour les fabrications prévues à la liste A. Un accord sur ces tableaux, en nombre de 38, devra être rejoint par les délégués prévus à l'article 28 avant le 1^{er} janvier 1950.

Dans le cas où les deux délégués ne parviennent pas au dit accord, les deux Gouvernements feront appel aux bons offices d'un ami commun afin de résoudre le différend dans un délai de trois mois.

Les tableaux conventionnels susdits seront appliqués à titre provisoire jusqu'au moment où un accord sera intervenu, après quoi ils seront appliqués sous leur forme définitive.

Si toutefois au cours de l'application de cet Accord d'autres tableaux conventionnels deviennent nécessaires, les deux Gouvernements se mettront d'accord, dans le plus bref délai possible, ayant recours, en cas de besoin, aux bons offices d'un ami commun.

ARTICLE 12.

Au début de la 2^{ème}, 3^{ème}, 4^{ème} et 5^{ème} année une liste des quantités des matières premières à fournir sera établie par les délégués prévus à l'article 28, compte tenu du programme des livraisons pour chacune des dites années et de la balance de la période précédente.

ARTICLE 13.

Le Gouvernement hellénique exécutera ses obligations par la livraison de ferraille, cuivre, étain, fonte, nickel et bois spécial. Les autres matières premières normalement importées en Italie et qui sont nécessaires à la fabrication des biens à fournir à la Grèce seront converties dans les susdites et il en résultera que les quantités de ferraille, cuivre, étain, fonte, nickel et bois spécial à fournir selon les tableaux conventionnels, seront augmentées des quantités résultant de cette conversion. Celle-ci sera effectuée à la fin des premiers dix mois à l'occasion du contrôle des quantités consommées, et au début de chacune des quatre années successives à l'occasion de l'établissement des listes des matières premières à fournir à l'Italie prévues à l'article 11 et d'après la méthode suivante:

Les valeurs des six matières premières susnommées seront calculées sur les cotes de la Bourse de Milan d'après la moyenne du mois précédent le jour de l'opération et leur somme sera considérée égale à 100. C'est à dire, on établira le pourcentage de la valeur de chacune d'elles et c'est d'après ces pourcentages que la valeur de chaque matière première à substituer, calculée également sur la Bourse de Milan, sera convertie en celles qui sont à fournir. Les six matières premières susdites pourront être aussi interchangées de commun accord entre les deux délégués prévus à l'article 28.

ARTICLE 14.

Afin de rendre possible l'exécution immédiate du présent Accord et des commandes relatives, le Gouvernement italien consent à ce que, jusqu'au moment où la Grèce commencera à fournir les matières premières, les Maisons italiennes chargées des livraisons prélèvent les matières premières nécessaires à l'exécution des contrats signés entre-temps, des stocks existant en Italie.

De même le Gouvernement italien consent à ce que dans les premiers mois d'application du présent Accord, des produits achevés compris dans la liste B et achetés d'après l'article 7 par le Gouvernement hellénique soient exportés même avant la livraison des quantités des matières premières correspondantes.

De son côté le Gouvernement hellénique assume l'obligation de fournir au cours des premiers dix mois les quantités suivantes de matières premières:

40.000	tonnes	de	ferraille
20.000	»	»	fonte
2.000	»	»	cuivre
300	»	»	étain
100	»	»	nickel
1.000	»	»	bois spécial.

La moitié des susdites matières premières sera fournie avant le 31 décembre 1949 et la balance avant le 30 juin 1950.

ARTICLE 15.

Dans le but de garantir la continuité du fonctionnement du présent Accord, le Gouvernement hellénique prendra les mesures nécessaires afin que la quantité des matières premières effectivement importées et vendues en Italie à la fin des premiers dix mois et des trois années successives d'application de la première partie du présent Accord, dépasse la quantité des matières premières qui devraient être fournies d'après les commandes placées pendant la même période calculées sur la base des tableaux conventionnels, respectivement des pourcentages suivants:

le 1 ^{er} juillet 1950	»	75 %
»	»	1951 » 50 %
»	»	1952 » 25 %
»	»	1953 » 10 %

Un mois avant le 30 juin 1954 le Gouvernement hellénique devra avoir fourni à l'Italie toutes les matières premières nécessaires pour l'exécution de la première partie du présent Accord.

L'importation des matières premières en Italie sera contrôlée et constatée par le Gouvernement italien.

ARTICLE 16.

Trois mois avant le 30 juin 1954 les délégués prévus à l'article 28 procéderont à un calcul exact de toutes les matières premières fournies par le Gouvernement hellénique.

A cette date et en relation aux livraisons de produits à effectuer encore, ils évalueront le solde des matières premières qui devront être fournies pendant les deux mois successifs.

ARTICLE 17.

Le Gouvernement hellénique pourra vendre librement sur le marché italien, en conformité aux lois concernant la disposition des matières premières à l'intérieur de l'Italie, les matières premières à fournir en exécution du présent Accord, chaque fois qu'un envoi aura lieu, après avoir examiné avec les Maisons italiennes qui entreprendront des livraisons, la possibilité de leur vendre directement les matières premières ou de vendre ces dernières aux organisations autorisées par elles.

La vente des matières premières aura lieu en liras italiennes aux conditions commerciales du marché italien.

Dans chaque contrat de livraison il devra être indiqué si les Maisons italiennes ont stipulé avec le Gouvernement hellénique l'achat des matières premières correspondant à la livraison ou si elles y ont renoncé.

Le Gouvernement hellénique est tenu à communiquer au Gouvernement italien les quantités des matières premières vendues en Italie, leur prix et les noms des acheteurs.

ARTICLE 18.

Les sommes résultant de la vente en Italie des matières premières seront portées, comme prévu à l'article 24, au crédit du Gouvernement hellénique qui en disposera pour le paiement de toute livraison de biens et prestation de services prévue par le présent Accord, à l'exception de celles prévues à l'article 25, et pour le paiement de sommes dues par suite des dispositions de l'article 5 et de sommes éventuellement dues en conséquence de l'application de l'article 51.

CLAUSES FINANCIÈRES

ARTICLE 19.

Le Gouvernement italien, désirent donner preuve de l'esprit de collaboration qui l'anime, consent à ce que les obligations de l'Italie, découlant de l'article 74-b du Traité de Paix, commencent aux dates sous indiquées au lieu du 29 octobre 1949 et que les pourcentages d'exécution annuelles des dites obligations soient fixés comme suit:

pour la 1 ^{re} année: du 1 ^{er} septembre 1949 au 30 juin 1950:	20 %
» 2 ^{eme} » » juillet 1950 » 1951:	25 %
» 3 ^{eme} » » » 1951 » 1952:	25 %
» 4 ^{eme} » » » 1952 » 1953:	20 %
» 5 ^{eme} » » » 1953 » 1954:	10 %

De son côté le Gouvernement hellénique, appréciant le sentiment amical qui à inspiré la décision susdite et animé par le même esprit, consent à ce que un taux d'escompte de 7 $\frac{1}{4}$ % soit déduit de la somme totale de 105 millions de dollars U.S.A. due par l'Italia. Il en résulte que les tranches que le Gouvernement italien devra porter au crédit du compte prévu à l'article 21 du présent Accord sont les suivantes:

au 1 ^{er} septembre 1949 :	20 %	- anticipé de 58 jours (taux d'escompte 7,25 %).	\$ 20.758.068,50
» 1 ^{er} juillet 1950 :	25 %	- dont 20 % anticipé de 120 jours et 5 % anticipé de 1216 jours au susdit taux d'escompte.	\$ 24.481.397,25
» » » 1951 :	25 %	- dont 20 % anticipé de 120 jours et 5 % anticipé de 851 jours au susdit taux d'escompte.	\$ 24.862.022,25
» » » 1952 :	20 %	- anticipé de 120 jours au susdit taux d'escompte.	\$ 20.499.452,05
» » » 1953 :	10 %	- anticipé de 120 jours au susdit taux d'escompte.	\$ 10.249.726,05

Chaque tranche devra être couverte par des commandes prévoyant des échéances qui assurent la dépense du 90 pour cent de son montant au cours de l'année. La balance éventuelle, qui ne pourra pas dépasser le 10 pour cent du montant de la tranche correspondante, pourra être transférée à la tranche de l'année suivante. Pour la première tranche, étant donné qu'elle correspond à dix mois au lieu de douze, les pourcentages ci-dessus de 90 pour cent et de 10 pour cent sont respectivement fixés à 80 pour cent et à 20 pour cent.

ARTICLE 20

Le paiement des livraisons de marchandises et des prestations de services prévues dans le présent Accord sera effectué par la Banque de Grèce, agissant au nom et pour compte du Gouvernement hellénique, moyennant des prélèvements des comptes *A* et *B* ainsi qu'il est établi dans les articles suivants.

ARTICLE 21.

Un compte spécial dénommé « Collaboration économique Italo-Hellénique Compte *A* » en dollars U.S.A., ne produisant pas d'intérêts, sera ouvert au nom du Gouvernement hellénique auprès de la Banque d'Italie.

Au crédit du dit compte seront portées les sommes suivantes:

1) Les montants en dollars U.S.A. que le Gouvernement italien mettra à la disposition du Gouvernement hellénique suivant l'article 19 pour être dépensés selon les modalités établies par le dit article.

2) Les montants que les Maisons italiennes devront verser sur présentation des documents relatifs, à titre de pénalité ou de dédommagement résultant des contrats stipulés en dollars, prévus à l'article 7.

Au débit du dit compte seront portés les sommes suivantes:

1-*a*) Les montants des paiements en dollars U.S.A. que la Banque de Grèce, agissant au nom et pour compte du Gouvernement hellénique, disposera au moyen d'ordres de paiement pour le règlement des livraisons et des services prévus à l'article 3 du présent Accord.

2-*a*) Les montants que le Gouvernement hellénique devra prélever et payer à titre de pénalité ou de dédommagement sur la requête documentée des Maisons italiennes intéressées en application des contrats passés en dollars.

3-*a*) Les sommes dues par suite des dispositions de l'article 5.

La Banque d'Italie exécutera les ordres de la Banque de Grèce prévus aux n^{os} 1-*a* et 2-*a* ci-dessus après avoir constaté qu'ils répondent aux conditions établies dans les contrats auxquels il se rapportent.

ARTICLE 22.

Aux effets des paiements prévus par l'article 20 et autant que la législation actuelle reste en vigueur, la conversion en liras italiennes des montants en dollars U.S.A. sera effectuée conformément au régime de devises actuellement en vigueur en Italie, au change moyen entre la cote moyenne mensuelle du dollar U.S.A., calculée selon le décret législatif italien du 28 novembre 1947, n. 1347, et le change du dollar U.S.A. d'exportation (conti valutari 50 per cento) à la clôture de la Bourse de Rome le jour précédent l'exécution du paiement.

En cas de modification des dispositions ci-dessus la conversion aura lieu conformément à la nouvelle législation qui sera adoptée pour le calcul du cours du dollar d'exportation.

ARTICLE 23.

Au cas où la parité-or du dollar U.S.A. établie à l'article 74-b (point cinq) du Traité de Paix serait modifiée, les disponibilités en dollars U.S.A. du compte prévu par l'article 21 du présent Accord, seront réajustées en conformité à la parité nouvelle, étant entendu que cette obligation du Gouvernement italien cessera à la date du 30 juin 1954.

Partant, les soldes éventuellement existants dans le compte prévu à l'article 21 à la date susdite, ne seront plus couverts d'aucune garantie, sauf dans le cas où il y aurait eu des retards dans les paiements de la part de la Banque auprès de laquelle le compte même aura été ouvert. Dans ce cas la garantie sera prolongée pour une période exactement correspondante à celle du retard dans les paiements de la part de la Banque.

ARTICLE 24.

Au nom du Gouvernement hellénique sera ouvert auprès de la Banque d'Italie un compte en liras italiennes, dénommé « Collaboration Economique Italo-Hellénique — Compte A », ne produisant pas d'intérêts.

Au crédit du dit compte seront portés:

a) Les versements en liras italiennes effectués de la part des acheteurs italiens des matières premières importées en Italie d'après ce qui est prévu aux articles 11 à 18 du présent Accord, et cela après présentation des documents prévus par les dispositions en vigueur en Italie en matière d'importation.

b) Les montants que les Maisons italiennes, avec lesquelles des contrats en liras italiennes ont été conclus, devront verser après présentation des documents relatifs, à titre de pénalité ou de dédommagement résultant des dits contrats.

c) Le solde actif éventuel du compte D prévu à l'article 51.

Au débit du dit compte seront portés les paiements suivants que la Banque de Grèce disposera au moyen d'ordres de paiement appropriés:

aa) Pour le règlement de toute livraison de biens et prestation de services prévue à l'article 3 du présent Accord, à l'exception des livraisons et services prévus à l'article 25 et selon les formalités établies au dernier alinéa de l'article 21.

bb) Pour les sommes dues par suite des dispositions de l'article 5.

cc) Pour les montants que le Gouvernement hellénique devra verser à titre de pénalité ou de dédommagement sur la requête documentée des Maisons intéressées résultant des contrats que le Gouvernement hellénique aurait conclus en liras italiennes.

dd) Pour le règlement de livraisons et services supplémentaires en dehors de ceux qui sont prévus par la liste A mais rentrant toujours dans le cadre du présent Accord et qui auraient été approuvés par les deux Gouvernements.

ee) Pour des sommes éventuellement dues en conséquence de l'application de l'article 51.

ARTICLE 25.

Toutes les dépenses que les Maisons italiennes ou les particuliers italiens devront effectuer d'après les contrats pour l'exécution des travaux en Grèce, prévus à l'article 4, y compris celles qui concernent le personnel envoyé en Grèce dans ce but, seront portées au débit du compte prévu à l'article 21. De même on procédera avec les montants des paiements pour le règlement des livraisons de produits du côté italien s'y rapportant. Celles de ces dépenses qui seront à payer en Grèce seront effectuées en drachmes, dans la mesure désirée par les intéressés italiens, à valoir sur un compte en dollars U.S.A. que le Gouvernement hellénique ouvrira auprès de la Banque de Grèce en leur faveur. Les montants des dollars, dépensés seront déduits des contrats et factures que les contractants présenteront pour le paiement à la Banque d'Italie, visés par le délégué hellénique prévu à l'article 28.

ARTICLE 26.

En ce qui concerne la conversion des dollars en drachmes prévue à l'article précédent, elle aura lieu sur la base du cours officiel du dollar U.S.A. de la Banque de Grèce, majoré d'un montant égal au cours du certificat de change en dollars U.S.A. en vigueur le jour de l'opération.

ARTICLE 27.

Les dépenses concernant le personnel recruté en Grèce et les matériaux qui devront être fournis par l'économie grecque seront à la charge du Gouvernement hellénique et directement effectuées par lui, et ne pourront être portées au débit des comptes prévus aux articles 21 et 24 du présent Accord.

CLAUSE SPÉCIALE

ARTICLE 28.

Un délégué nommé par le Gouvernement italien et un délégué nommé par le Gouvernement hellénique se rencontreront chaque fois qu'il sera nécessaire, et en tout cas au moins une fois par trimestre, pour vérifier en commun l'application des articles précédents du présent Accord, pour rédiger leur rapport trimestriel et pour élaborer, si cela est nécessaire, les recommandations à présenter aux deux Gouvernements.

DEUXIÈME PARTIE

**RÈGLEMENT DES QUESTIONS ÉCONOMIQUES ET FINANCIÈRES
DÉCOULANT DE L'ANNEXE XVI DU TRAITÉ DE PAIX
ENTRE LES PUISSANCES ALLIÉES ET ASSOCIÉES ET L'ITALIE**

ARTICLE 29.

1) Les personnes physiques domiciliées à la date du 10 juin 1940 dans les Iles du Dodécanèse qui ont opté ou opteront jusqu'au 31 octobre 1949 pour la nationalité italienne et qui, dans le délai prévu au paragraphe 3 de l'article 19 du Traité de Paix qui est prorogé par le présent Accord jusqu'au 31 août

1950, établiront leur résidence en Italie sont, jusqu'à l'expiration de ce délai autorisées, aux conditions établies par le paragraphe 10 de l'Annexe XIV du Traité de Paix, à transférer et emporter avec elles les biens, meubles et fonds en leur possession, provenant de la liquidation de leurs biens meubles et immeubles. La même autorisation est accordée aux ressortissants italiens propriétaires de biens situés au Dodécannèse sans y avoir domicile.

Par « biens meubles » sont entendus aussi les machines, installations, appareils et matériaux divers qui pourraient être transportés, ainsi que par « fonds » sont entendus les titres, signes monétaires et devises de toute sorte.

2) Les personnes physiques dont la langue usuelle est l'Italien, qui étaient domiciliées au Dodécannèse le 10 juin 1940 et qui postérieurement à cette date et jusqu'à l'entrée en vigueur du présent Accord ont quitté ce territoire sont présumées avoir exercé le droit d'option pour la nationalité italienne prévu au paragraphe 2 de l'article 19 du Traité de Paix. Elles auront, toutefois, le droit d'être naturalisées ressortissants Grecs si elles en font la demande par déclaration écrite présentée aux Autorités compétentes helléniques jusqu'au 31 octobre 1949. Dans ce dernier cas, elles seront considérées comme ayant acquis la nationalité hellénique le 27 octobre 1947.

Ces personnes auront le droit de transfert de leurs biens meubles et du produit de la liquidation de leurs meubles et immeubles dans le délai d'un an à partir de la date de l'entrée en vigueur du présent Accord.

ARTICLE 30.

Les fonds en drachmes provenant directement ou indirectement de la liquidation des biens italiens seront versés dans le compte prévu à l'article 51 du présent Accord.

La Banque de Grèce délivrera en faveur de chaque déposant pour chaque versement en drachmes un ordre de paiement pour l'équivalent en liras italiennes, calculé sur la base du change drachme-dollar prévu à l'article 26 du présent Accord et du change dollar USA-lire italienne, prévu à l'article 22, à valoir sur le compte *D* prévu à l'article 51. Tout ordre de paiement devra être contresigné par les délégués prévus à l'article 52. La Banque d'Italie sera autorisée à verser aux ayants droit, sur présentation de l'ordre de paiement, la somme y indiquée. Les mêmes ordres de paiement seront délivrés pour les monnaies étrangères en or, argent, ou devises versées par les personnes mentionnées à l'article 29, étant entendu que la contrevaletur en drachmes sera calculée au cours du change du marché libre d'Athènes le jour du versement.

Les versements auprès de la Banque de Grèce devront être préalablement autorisés par les délégués susmentionnés qui en confirmeront la provenance sur la base des documents présentés par les intéressés ou tout autre élément utile.

Seront également acceptées en vue de transfert les sommes appartenant à des italiens rapatriés et laissées en dépôt auprès de particuliers ou de Banques du Dodécannèse.

ARTICLE 31.

Les personnes juridiques exerçant leur activité dans les îles du Dodécannèse, et constituées selon la législation italienne qui, dans les six mois à partir de l'entrée en vigueur du présent Accord, n'auraient pas modifié leur constitution

statutaire conformément aux lois helléniques devront procéder à la liquidation et au transfert de leurs biens, droits et intérêts aux conditions et termes prévus aux articles 29 et 30.

ARTICLE 32.

Afin d'aider les personnes dont il est question aux articles 29 et 31 et qui, dans le délai prévu à l'article 29, paragraphe 1^{er}, du présent Accord n'auraient pas liquidé leurs immeubles, le Gouvernement hellénique, sur demande qui pourra être présentée par les intéressés aux délégués à partir de la date de la signature du présent Accord, procédera à l'acquisition des dits biens au prix en drachmes établi par ces délégués.

En ce qui concerne la contrevaleur des biens ainsi acquis par le Gouvernement hellénique et qui sera calculée selon les modalités de l'article 30, la Banque de Grèce émettra en faveur des ayants droit des ordres de paiement, contresignés par les délégués, à valoir sur le compte spécial *D*.

Trois mois après l'expiration du délai prévu à l'article 29 les citoyens italiens qui n'auront pas accepté le prix établi suivant les modalités ci-dessus indiquées perdront tout droit au transfert en Italie de la contrevaleur de leurs biens prévu par le Traité de Paix.

A ce moment les dits biens seront soumis aux règles générales de l'article 5 du Traité d'Amitié, de Commerce et de Navigation signé entre les Hautes Parties Contractantes à San Remo le 5 novembre 1948.

ARTICLE 33.

Le Gouvernement hellénique reconnaît que les biens, droits et intérêts appartenant aux personnes ci-après désignées, ne sont pas compris parmi les biens d'Etat et parastataux prévus par le paragraphe 1^{er} de l'annexe XIV et que par conséquent les dispositions du paragraphe susdit ne leur sont pas applicables:

1) Banca d'Italia; 2) Banco di Sicilia; 3) Banco di Roma; 4) Tabacchi Egei Manifattura Italiana (T.E.M.I.) pour la partie de son patrimoine correspondant aux quatre mille sept cent cinquante deux (4.752) actions qui appartiennent à l'Azienda Tabacchi Italiani; 5) Società Siderurgica Italiana; 6) Società Allevamenti Bonifiche Agrarie (S.A.B.A.), 7) Unione Militare; 8) Società Commercio Italiano Mediterraneo (S.C.I.M.); 9) Ente Bonifica Agraria; 10) Dante Alighieri; 11) Società Anonima « S.A.I.T.A.B. »; 12) Istituto Nazionale Assicurazioni Infortuni sul Lavoro (I.N.A.I.L.); 13) Istituto Nazionale Assicurazione Malattie Lavoratori (I.N.A.M.L.); 14) Ente Nazionale Previdenza ed Assistenza Statali (E.N.P.A.S.); 15) Società Ferrobeton; 16) Istituto Nazionale Case Impiegati Statali (I.N.C.I.S.).

Le Gouvernement italien de son côté reconnaît toutes les autres mesures prises par les autorités helléniques en exécution du paragraphe 1^{er} de l'Annexe XIV du Traité de Paix affectant les personnes non mentionnées par le présent article.

ARTICLE 34.

Jusqu'au 31 août 1950 les biens meubles et immeubles appartenant à des citoyens italiens, personnes physiques ou juridiques et associations en général, ne feront pas l'objet de mesures de réquisition, de dispositions sur la ré-

glementation des loyers ni seront soumis à d'autres mesures qui limiteraient l'exercice de leur libre usage ou leur valeur en vue de leur liquidation.

Il est entendu que les mesures adoptées à cet égard par l'Administration militaire hellénique et le Gouvernement général du Dodécanèse seront rapportés automatiquement à la date de la signature du présent Accord.

ARTICLE 35.

Les signes monétaires italiens retirés de la circulation en vertu du paragraphe 5 de l'Annexe XIV du Traité de Paix seront restitués par le Gouvernement hellénique au Gouvernement italien.

ARTICLE 36.

Le Gouvernement italien n'avancera aucune prétention de contribution de la part de l'Etat hellénique pour les obligations de l'Etat italien vis à vis des porteurs de la Dette publique italienne même s'il s'agit de personnes physiques ou juridiques qui conservent leur résidence, leur siège social ou établissement principal dans le territoire du Dodécanèse.

ARTICLE 37.

Le Gouvernement italien procédera au remboursement des dépôts ou comptes courants en liras italiennes effectués auprès des Agences des institutions de crédit italiennes au Dodécanèse.

A cette fin, les délégués, sur examen des documents produits par les institutions susdites et les autorités italiennes, ainsi que des demandes présentées par les intéressés, vérifieront les sommes dues et procéderont à la compilation des listes y relatives sur la base desquelles les remboursements aux ayants droit seront autorisés.

Les montants qui en résultent seront versés, par les soins du Gouvernement italien, au compte *D* et le Gouvernement hellénique de son côté en assurera le remboursement aux ayants droit.

Pour ce qui concerne la consistance des dépôts en comptes courants gouvernementaux, les délégués auront soin qu'ils soient utilisés selon leur destination et établiront de commun accord l'emploi des sommes restées éventuellement disponibles.

ARTICLE 38.

Le Gouvernement italien assurera le versement aux intéressés des sommes dues du fait d'expropriations d'immeubles réellement effectuées par l'administration italienne du Dodécanèse et dont l'équivalent n'a pas été déposé en leur faveur.

A cet égard, les délégués procéderont à l'évaluation des immeubles sur la base de leur valeur au moment de l'expropriation. Les sommes dues seront versées au compte *D* et le Gouvernement hellénique de son côté en assurera le remboursement aux ayants droit.

ARTICLE 39.

Les contrats d'assurances concernant les habitants du Dodécanèse seront considérés comme valables conformément à leurs clauses, étant entendu que, pour les polices d'assurances non échues, les assurés continueront à exécuter leurs engagements contractuels par l'entremise des Agences en Grèce des sociétés italiennes d'assurances.

Pour ce qui concerne les polices d'assurances déjà échues, les délégués, sur la base des déclarations de dénonciation présentées par les intéressés et des documents remis par les institutions d'assurances, procéderont à la vérification des sommes dues, qui devront être versées au compte *D*.

Pareillement les délégués procéderont à la vérification des obligations des organisations selon le paragraphe 7 de l'annexe XIV du Traité de Paix, sur la base des déclarations de dénonciation soumises par les intéressés et de la documentation présentée par les mêmes organisations.

Les sommes qui devront être liquidées seront versées au compte *D* et le Gouvernement hellénique de son côté en effectuera le remboursement aux ayants droit.

ARTICLE 40.

Pour ce qui concerne les obligations de l'Etat italien découlant du paragraphe 8 de l'Annexe XIV du Traité de Paix, les délégués procéderont à la rédaction des listes de personnes ayant droit à des pensions et détermineront les modalités des paiements à effectuer en vue de leur liquidation.

Les sommes dues seront versées par le Gouvernement italien, pour compte des ayants droit, au compte *D* et le Gouvernement hellénique de son côté en effectuera le remboursement aux ayants droit.

Du bénéfice des pensions sont exclues les personnes qui feraient usage du droit de liquidation, conformément à l'article précédent, en vertu de polices d'assurances dérivant de rapports d'emploi.

ARTICLE 41.

La Commission Mixte prévue à l'article 52 devra terminer ses opérations dans le délai d'un an à partir de la signature de l'Accord, exception faite pour ce qui concerne les dispositions de l'article 32.

TROISIÈME PARTIE

RÈGLEMENT DES QUESTIONS ÉCONOMIQUES ET FINANCIÈRES
RELATIVES AUX AUTRES CLAUSES DU TRAITÉ DE PAIX

ARTICLE 42.

Le Gouvernement hellénique, en exécution des dispositions du paragraphe 6 de l'article 79 du Traité de Paix, s'engage à édicter, dans un délai de 60 jours à compter de la date de la signature du présent Accord, les mesures nécessaires afin que les biens, droits et intérêts italiens, de quelque nature qu'ils soient, visés par le paragraphe 6 de l'article 79 (sous lettres *a*), *b*) et *c*), soient remis

simultanément avec les rentes, fruits et intérêts échus depuis le séquestre aux ayants droit ou à leurs représentants qualifiés dans les 60 jours à compter de la date de la présentation de la demande aux autorités helléniques compétentes

ARTICLE 43.

Afin de résoudre amicalement les questions découlant de l'article 79, paragraphes 1, 2, et 4, du Traité de Paix, les Hautes Parties Contractantes sont convenues de ce qui suit:

1) Le Gouvernement hellénique restituera aux ayants droits italiens au moment de la signature du présent Accord, les biens, droits et intérêts dont ils étaient propriétaires en Grèce dans la mesure de deux tiers de la valeur globale pour ceux qui appartiennent à des personnes physiques et de deux tiers de la valeur globale pour ceux qui appartiennent à des personnes juridiques, soit privées, soit publiques.

Sont exceptés du calcul ci-dessus et de la restitution, les biens appartenant aux citoyens italiens, acquis par eux après la date du 29 octobre 1940 et dont le Gouvernement hellénique conservera la pleine disposition.

Le Gouvernement hellénique conserve également les biens, droits et intérêts qui sont exclus de la restitution aux ayants droit italiens susmentionnés, dans la mesure d'un tiers de la valeur globale de ceux respectivement appartenant à des personnes physiques et juridiques. Les biens, droits et intérêts que le Gouvernement hellénique pourra ainsi conserver seront choisis, dans les deux mois de la signature de l'Accord et avec la procédure prévue à l'article 52, par les délégués mentionnés au même article.

2) De son côté, le Gouvernement italien versera, à titre de rachat des deux tiers des biens, droits et intérêts restitués aux ayants droit italiens de la part du Gouvernement hellénique, la contrevaletur en lires italiennes, calculée au cours du change prévu à l'article 22 du présent Accord, d'une somme forfaitaire de 3.750.000 dollars U.S.A. Cette somme sera versée au compte D dans la proportion de dollars 1.500.000 dans un mois à partir de la signature du présent Accord et, dans tous les cas, au début des restitutions, le reliquat devant être versé en deux quotes-parts, respectivement le troisième et quatrième mois depuis la signature de l'Accord et pour un montant de 1.250.000 dollars et 1.000.000 de dollars.

3) Les Délégués pourvoient sans exception et avec la procédure prévue à l'article 51 à la détermination de la valeur de tous les biens, droits et intérêts italiens.

En vue du paiement de l'indemnité aux ayants droit que le Gouvernement italien est tenu à correspondre pour les biens retenus par le Gouvernement hellénique dans la mesure mentionnée au paragraphe 1^{er}, la détermination de la valeur s'étendra aussi aux biens qui pendant la période successive au 29 octobre 1940, ont été de quelque manière que ce soit soumis à des mesures de séquestration, confiscation ou liquidation et pour la récupération desquels il ne serait pas possible à l'état actuel d'effectuer aucune recherche.

4) Le Gouvernement hellénique s'engage à restituer les biens ayant fait l'objet de rachat dans un délai de quatre mois à partir de la date de la signature du présent Accord, sur la base de la demande, présentée par les ayants droit, par l'entremise de la Légation d'Italie à Athènes, aux Autorités helléniques compétentes.

ARTICLE 44.

Il reste entendu entre les Hautes Parties Contractantes que les citoyens italiens titulaires de biens, droits et intérêts qui leur sont restitués, à quelque titre que ce soit, auront le droit de se rétablir en Grèce, sans égard aux mesures que le Gouvernement hellénique a pu prendre précédemment à leur sujet.

Les propriétaires des biens restitués qui auraient procédé à leur liquidation auront la faculté, dans le délai d'une année à partir de la restitution de ces biens, de transférer en Italie le produit de la liquidation sur la base de la procédure prévue par l'article 30 du présent Accord.

ARTICLE 45.

Les biens meubles d'usage personnel et domestique provenant des opérations de rachat ou de restitution, pourront être transportés en Italie sans qu'ils soient soumis au paiement d'aucun droit d'exportation.

Les biens, droits et intérêts de quelque nature que ce soit qui seront restitués en vertu des dispositions des articles 42 et 43 du présent Accord, seront remis aux ayants droit, qui en auront ainsi la pleine disposition, sans charges de n'importe quelle nature. De même les propriétaires italiens seront pas soumis au remboursement ou à d'autres charges pour les indemnités qui leur ont été allouées en Grèce de quelque manière que ce soit.

De même, les biens, droits et intérêts seront au moment de leur consignation libres de tout droit d'usage exercé illégalement par des personnes physiques ou morales. Le Gouvernement hellénique n'adoptera, pour ce qui concerne ces biens aucune mesure qui pourrait créer une situation différente de ce qui est prévu par le Traité d'Amitié, de Commerce et de Navigation du 5 novembre 1948 et en tout cas autre que celle intéressant les biens appartenant à des citoyens hellènes.

Pour ce qui concerne plus spécialement les immeubles destinés à l'habitation, il reste entendu qu'ils seront libres pour l'occupation de la part des propriétaires admis à rentrer en Grèce dans les cas suivants:

- 1) Lorsqu'ils sont occupés pour son usage par le séquestre ou par des personnes appartenant à l'administration du séquestre.
- 2) Lorsque les occupants actuels, quel que qu'ils soient, sont entrés en possession de la maison d'habitation après le 1^{er} janvier 1949.
- 3) Lorsqu'ils sont occupés par des personnes dépourvues de titre légitime.

ARTICLE 46.

En relation aux termes de l'article 81 du Traité de Paix et sauf les autres dispositions du même article, on reconnaît l'existence et la validité des anciens rapports des comptes postaux, télégraphiques et ferroviaires en suspens entre la Grèce et l'Italie, dont le règlement sera établi sur la base des dispositions des Conventions et des Accords internationaux en vigueur.

ARTICLE 47.

En matière de restitutions des biens helléniques enlevés, se trouvant actuellement en Italie, il est convenu que la Légation de Grèce en Italie présentera au Ministère des Affaires Etrangères italien, dans les trois mois après l'entrée en vigueur du présent Accord, une liste complète des biens helléniques identifiés, pour lesquels il a été présentée demande documentée de restitution suivant les dispositions de l'article 75 du Traité de Paix.

Le Gouvernement italien de son côté fera tout son possible fin que la restitution de biens en question, dans l'état où ils se trouvent et pourvu que les demandes en restitution soient reconnues bien fondées, ait lieu dans le délai le plus court.

ARTICLE 48.

1) La Légation de Grèce en Italie présentera au Ministère du Trésor italien le plus tôt possible, dès l'entrée en vigueur du présent Accord, une liste complète et définitive, avec les documents y afférents, des biens appartenant à des ressortissants hellènes qui ont été soumis à des mesures de guerre et qui restent à restituer, et des droits à rétablir suivant les dispositions de l'article 78 du Traité de Paix.

Dans les trois mois suivant la présentation de la liste précitée, les biens à restituer seront mis par les Autorités compétentes italiennes à la disposition des ayants droit dans l'état où ils se trouvent, pourvu que la demande en restitution soit dûment documentée.

En ce qui concerne les droits à rétablir, le Gouvernement Italien fera tout son possible afin de donner, dans le délai le plus court, aux demandes des intéressés, la suite qu'elles comporteront, à la condition toujours qu'elles soient dûment documentées et soient reconnues bien fondées. Le délai pour la présentation des demandes en restitution des biens et de rétablissement de droits est prorogé jusqu'au 31 décembre 1949.

2) Le Gouvernement italien s'engage aussi à donner la suite qu'elles comporteront, dans le plus court délai possible à partir de l'entrée en vigueur du présent Accord, aux demandes de remise en parfait état des biens restitués aux ressortissants hellènes, ou d'indemnisation en faveur de ressortissants hellènes, au sens du paragraphe 4 de l'article 78 du Traité de Paix, à condition que les intéressés produisent les documents et autres pièces de preuve à l'appui de leurs demandes.

Le délai pour la présentation des demandes en question est prorogé jusqu'au 31 décembre 1949.

ARTICLE 49.

Le Gouvernement italien s'engage à communiquer, dans les trois mois à partir de la date de la signature du présent Accord, les éléments prévus dans l'Annexe XVII A-2 du Traité de Paix.

De son côté, le Gouvernement hellénique communiquera au Gouvernement italien ses recommandations dans un délai de six mois à partir de la réception des éléments en question.

Les sommes résultant de la révision des sentences italiennes sur les Prises concernant les navires et les marchandises grecques, dont le Gouvernement italien serait redevable, seront versées au compte *D*.

CLAUSES GÉNÉRALES

ARTICLE 50.

Le Gouvernement hellénique reconnaît le droit de propriété de l'Etat et des citoyens italiens sur tous les navires marchands italiens, y compris les cargaisons et les matériaux navals qui se trouvaient avant le 29 octobre 1947, flottants ou immergés dans les eaux territoriales helléniques, retenus ou utilisés par les Autorités ou citoyens hellènes ou se trouvaient dans n'importe quelle autre situation.

ARTICLE 51.

Conformément aux prévisions contenues dans la deuxième et la troisième partie du présent Accord, un compte spécial en drachmes est établi auprès de la Banque de Grèce sous la dénomination « Compte C », ne produisant pas d'intérêts, ainsi qu'un compte spécial en liras italiennes auprès de la Banca d'Italia dénommé « Compte D », ne produisant pas d'intérêts, tous les deux au nom de la Banque de Grèce, agissant au nom et pour compte du Gouvernement hellénique.

A l'actif du « Compte C » seront versées les drachmes provenant de la liquidation des biens italiens au Dodécanèse et du règlement des comptes financiers en suspens existant entre les deux Gouvernements et dont le règlement est prévu par le présent Accord.

Dans le « Compte D » seront versées les sommes dues en application des articles 37, 38, 39, 40, 43 et 49 du présent Accord.

Le solde actif du « Compte D », après la réalisation des paiements prévus par le présent Accord et le Protocole de signature à valoir sur ce compte sera porté au crédit du « compte B » prévu à l'article 24 du présent Accord et utilisé pour le paiement de toute livraison de biens et prestation de service prévue par le présent Accord, à l'exception de celles prévues à l'article 25. Pour ce qui concerne les matières premières nécessaires pour l'exécution de ces livraisons, le Gouvernement hellénique assume l'obligation de les fournir suivant la procédure établie aux articles 11 à 18.

Par contre, dans les cas où les disponibilités du « Compte D » s'épuiseraient avant que tous les paiements à valoir sur le compte même aient eu lieu, les paiements dont il s'agit seront portés au début du « Compte B » prévu à l'article 24. A cet effet la Banque de Grèce émettra les ordres de paiement nécessaires dans la forme prévue pour le mouvement du « Compte B » et à valoir sur ce compte.

ARTICLE 52.

Pour l'exécution des opérations prévues aux articles dont traite la deuxième et la troisième partie du présent Accord, il sera institué en Grèce, aussitôt après la signature de l'Accord une Commission Mixte composée d'un délégué de chacune des Hautes Parties Contractantes, assisté d'experts.

En cas de divergence entre les délégués, les deux Gouvernements nommeront, de commun accord, un troisième membre choisi parmi les personnes d'autre nationalité.

Dans ce cas, la Commission Mixte prendra ses décisions à la majorité et ses décisions auront une valeur définitive.

CLAUSES FINALES

ARTICLE 53.

Tout différend relatif à l'interprétation ou à l'exécution du présent Instrument ou à des questions connexes qui ne pourrait pas être réglé par la procédure envisagée par le présent Accord, ni par la voie diplomatique normale, devra être résolu selon la procédure prévue par le Traité de Paix.

Dans les cas où les deux Gouvernements ne tombent pas d'accord sur le choix d'un « ami commun » ou d'un « troisième membre » pour la solution des problèmes qui pourraient surgir en application des articles 11 et 52 du présent Accord, celui-ci sera désigné suivant la procédure prévue à l'article 83 du Traité de Paix.

Pendant la durée de cette procédure et jusqu'à ce que le choix dont il s'agit n'ait eu lieu, les délais relatifs aux questions à régler seront suspendus.

ARTICLE 54.

Les deux Gouvernements considèrent que le présent Accord, qui entre en vigueur le jour de sa signature, règle vis à vis de la Grèce toutes les obligations de l'Italie découlant du Traité de Paix, ainsi que les obligations de la Grèce découlant de l'Annexe XIV.

FAIT à Rome, le 31 août 1949 en double exemplaire.

Pour l'Italie:
SFORZA

Pour la Grèce:
D. KAPSALIS
C. DOXIADIS

LISTE A.

ANNEXE

À L'ACCORD DÉ COLLABORATION ECONOMIQUE ET DE RÉGLEMENT DES QUESTIONS
DECOULANT DU TRAITÉ DE PAIX

LISTE DES BIENS POUR TOUTE LA DURÉE DE L'ACCORD

ARTICLES	Valeur totale des fournitures en millions de dollars	
	Minimum	Maximum
I. — <i>Installation pour la production, le transport et la distribution d'énergie électrique et équipement électrique en général:</i>		
a) Etude préliminaire, projet de construction et construction de centrales hydroélectriques, y compris la fourniture de l'équipement nécessaire et la mise en marche des centrales dans la région des rivières Ladon et Vodas.		
b) Etude et construction de centrales thermiques de production, de lignes de transport et de réseaux de distribution d'énergie électrique.		
c) Équipement électrique en général y inclus les machines et l'appareillage électrique, les cables conducteurs etc.		
TOTAL I. . . .	20	35
II. — <i>Constructions navales:</i>		
a) Bateaux de passager jusqu'à 5.000 tonnes gross.		
» frigorifiques » 2.000 » »		
» citernes (tankers) » 1.000 » »		
TOTAL II	15	35

ARTICLES	Valeur totale des fournitures en millions de dollars	
	Minimum	Maximum
III. — Matériel de chemin de fer:		
a) Locomotives et automotrices Diesel-mécanique et Diesel-électrique avec ou sans remorques.		
b) Automotrices électriques et tramways.		
c) Locomotives à vapeur complètes et locomotives économisatrices de combustibles.		
d) Wagons pour passagers I, II, III classe.		
e) Wagons de marchandises (ouverts-fermés), wagons-poste, fourgons, etc.		
f) Wagons spéciaux, frigorifiques, pour le transport de viande, etc.		
TOTAL III . . .	15	25
IV. — Voitures, omnibus et autres moyens de transport sur route ordinaire (complètes avec pneus) avec ou sans carrosserie:		
a) Voitures, omnibus, camions, remorques et automobiles d'usage spécial.		
b) Trolley buses (filobus).		
TOTAL IV . . .	1,7	4
V. — Equipement agricole:		
a) Outils, machines et installations pour la culture, la manutention et la préservation des produits agricoles (y compris les installations frigorifiques, silos, etc.).		
b) Outillage et installations d'industries alimentaires.		
TOTAL V . . .	7 1/2	12
VI. — Machines et outils pour diverses installations industrielles ou installations complètes:		
a) Installations, machines et outils en général pour l'emmagasinage, le levage et le transport, pour l'excavation et le forage des sols, pour constructions de toute sorte, pour mines, carrières, port, etc.		
b) Installations de centrales téléphoniques, extension de centrales existantes et matériaux téléphoniques divers.		
c) Machines et outils textiles en général et machines et outils pour le lavage et le traitement des laines.		
d) Autres machines industrielles.		
TOTAL VI . . .	5	10
VII. — Outils, machines et appareils de précision:		
de télécommunication, de radiocommunication (appareils de radio, phonotélégraphiques et radio-phonotélégraphiques), de signalisation, de mesures scientifiques et industrielles, de chirurgie, d'orthopédie, d'hôpital, de laboratoire et de bureau (d'ingénieur ou non)		
TOTAL VII . . .	0,5	2
VIII. — Moteurs de toute sorte:		
Electriques, à combustion intérieure, etc., pompes, etc.		
TOTAL VIII . . .	2	3

ARTICLES —	Valeur totale des fournitures en millions de dollars	
	Minimum	Maximum
IX. — <i>Produits de fer et d'acier finis laminés, les tubes de fonte et d'acier y inclus.</i>		
TOTAL IX . . .	0,5	1
X. — <i>Services et études en général en Grèce ou en Italie:</i> y compris le renflouement de navires en aux grecques et leur démontage en Grèce ou en Italie.		
TOTAL X . . .	0,5	2
XI. — <i>Biens de production courante:</i>		
a) Soufre.		
b) Textiles.		
Fibres artificielles (rayon et flocco), tissus de fibres artificielles, fils de coton, laine et chanvre, tissus de coton et tissus mixte de coton et de fibres artificielles, tissus de laine, de chanvre, etc.		
c) Produits chimiques, y compris les engrais, les couleurs organiques et inorganiques, etc.		
d) Produits pharmaceutiques.		
e) Produits du bois (maisons préfabriquées, meubles, etc).		
f) Papier et cartons, feutres et chapeaux, ouvrages en caoutchouc, produits de liège, verreries et céramiques.		
g) Autres produits et articles divers de production courante.		
TOTAL XI . . .	10	15

LISTE B.

ANNEXE

A L'ACCORD DE COLLABORATION ECONOMIQUE ET DE RÈGLEMENT DES QUESTIONS
DECOULANT DU TRAITÉ DE PAIX

LISTE DES BIENS POUR LA PREMIÈRE ANNÉE

ARTICLES —	Valeur totale des fournitures en dollars
	—
I. — <i>Installations pour la production, le transport et la distribution d'énergie électrique et équipement électrique en général:</i>	
a) Etude préliminaire, projet de construction et construction de centrales hydroélectriques, y compris la fourniture de l'équipement nécessaire et la mise en marche des centrales dans la région des rivières Ladon et Vodas.	
b) Etude et construction de centrales thermiques de production, de lignes de transport et de réseaux de distribution d'énergie électrique.	
c) Equipement électrique en général y inclus les machines et l'appareillage électrique, les cables conducteur, etc.	
TOTAL I . . .	5.000.000

ARTICLES	Valeur totale des fournitures en dollars
II. — <i>Constructions navales:</i>	
a) Bateaux pour passagers jusqu'à 5.000 tonnes gross.	
» frigorifiques » 2.000 » »	
» citernes (tankers) » 1.000 » »	
TOTAL II . . .	4.400.000
III. — <i>Matériel de chemin de fer:</i>	
a) Locomotives et automotrices Diesel-mécanique et Diesel-électriques avec ou sans remorques.	
b) Automotrices électriques et tranways.	
c) Locomotives à vapeur complètes et locomotives à vapeur complètes avec économisateurs de combustible.	
d) Wagons pour passagers I, II, III classe.	
e) Wagons de marchandises (ouverts-fermés), wagons-poste, fourgons, etc.	
f) Wagons spéciaux, frigorifiques, pour le transport de viande, etc.	
TOTAL III . . .	4.700.000
IV. — <i>Voitures, omnibus et autres moyens de transport sur route ordinaire (complètes avec pneus) avec ou sans carrosserie:</i>	
a) Voitures, omnibus, camions, remorques et automobiles d'usage spécial.	
b) Trolley buses (filobus).	
TOTAL IV . . .	500.000
V. — <i>Équipement agricole:</i>	
a) Outils, machines et installations pour la culture, la manutention et la préservation des produits agricoles (y compris les installations frigorifiques, silos, etc.)	
b) Outillage et installations d'industries alimentaires.	
TOTAL V . . .	3.000.000
VI. — <i>Machines et outils pour diverses installations industrielles ou installations complètes:</i>	
a) Installations, machines et outils en général pour l'emmagasinage, le levage et le transport, pour l'excavation et le forage des sols, pour constructions de toute sorte, pour mines, carrières, ports, etc.	
b) Installations de centrales téléphoniques, extension de centrales existantes et matériaux téléphoniques divers.	
c) Machines et outils textiles en général et machines et outils pour le lavage et le traitement des laines.	
d) autres machines industrielles	
TOTAL VI . . .	2.200.000
VII. — <i>Outils, machines et appareils de précision:</i>	
de télécommunication, de radiocommunication (appareils de radio, phonotélégraphiques et radio-phonotélégraphiques), de	

1948-51 - DCLXIX SEDUTA

DISCUSSIONI

21 SETTEMBRE 1951

ARTICLES	Valeur totals des fournitures en dollars
signalisation, de mesures scientifiques et industrielles, de chirurgie, d'orthopédie, d'hôpital, de laboratoire et bureau (d'ingénieur ou non).	
TOTAL VII . . .	500.000
VIII. - <i>Moteurs de toute sorte:</i>	
Électriques, à combustion intérieure, etc., pompes, etc.	
TOTAL VIII . . .	600.000
IX. - <i>Produits de fer et d'acier finis laminés, tubes de fonte et d'acier y inclus.</i>	
TOTAL IX . . .	300.000
X. - <i>Services et études en général en Grèce ou en Italie:</i>	
y compris le renflouement de navires en eaux grecques et leur démontage en Grèce ou en Italie.	
TOTAL X . . .	500.000
XI. - <i>Biens de production courante:</i>	
a) Soufre	900.000
b) Riz d'alimentation	250.000
c) Fils, tissus, bonnetteries et chaussetteries en ayon, en coton, en laine, en chanvre, en lin, etc.	250.000
d) Fibres textiles artificielles (rayon et fiocco)	200.000
e) Chapeaux et feutres pour chapeaux	100.000
f) Produits chimiques organiques et inorganiques.	250.000
g) Produits pharmaceutiques et spécialités médi- cinales	100.000
h) Couleurs organiques synthétiques	100.000
i) Huiles essentielles et essences.	75.000
l) Pneumatiques, chambres à air et autres articles en caoutchouc	200.000
m) Produits du bois (maisons préfabriquées, meu- bles etc.)	250.000
n) Papier à cigarettes	50.000
a) Papier cellophane.	75.000
p) Travaux en papier et articles pour bureaux	50.000
q) Machines à écrire, pièces de rechange et accessoires.	50.000
r) Ouvrages et articles divers en liège, verre, cristal, terre cuite, faïence, grès, céramique, porcelaine, produits réfractaires, etc.	100.000
TOTAL XI . . .	3.000.000
GRAND TOTAL . . .	24.700.000

PROCOLE DE SIGNATURE

Au moment de signer l'Accord de collaboration économique et de règlement des questions découlant du Traité de Paix entre les Puissances Alliées et Associées et l'Italie, le GOUVERNEMENT ITALIEN et le GOUVERNEMENT HELLENIQUE, en vue des buts supérieurs qu'ils se proposent d'atteindre par le dit Accord et compte tenu des concessions réciproques, sont convenus de ce qui suit:

1) Est reconnue la validité de l'acte complémentaire n. 385 du 26 août 1944 concernant la « Società Allevamenti Bonifiche Agrarie - SABA » en tant que celui-ci constitue une rectification de la cession de terrain à la Société en question intervenue le 13 février 1943 par contrat sub no. 574.

Est reconnu en outre le plein droit de propriété de la « Società Anonima S.A.I.T.A.B. » des terrains adjacents à l'établissement dont il existe un contrat fait par devant notaire Rep. 115/945 XIX Rep. 76/941 XIX du 21 juin 1941, sans atteinte aux obligations qui en découlent.

2) Les biens des personnes juridiques mentionnées à l'article 33 du présent Accord, exception faite des biens transportables appartenant à la Société Ferrobeton, passent en propriété, dans les six mois à partir du jour de la signature de l'Accord, au Gouvernement hellénique, contre paiement par celui-ci du prix en drachmes qui sera établi par les délégués prévus à l'article 52 de l'Accord.

Pour ce qui concerne l'INCIS l'obligation du gouvernement hellénique est limitée à la moitié de la contre valeur ainsi établie.

Il est entendu que les dispositions de l'article 34 de l'Accord ne s'appliqueront pas aux biens en question.

La Banque de Grèce, indépendamment du versement du prix en drachmes, émettra, sur requête des délégués et dans le délai qui sera fixé par eux en faveur des ayants droit, les ordres de paiement y relatifs en liras italiennes à valoir sur le compte *D* prévu à l'article 51 de l'Accord suivant les modalités prévues par l'article 30 de l'Accord.

3) Le Gouvernement italien assurera dans les trois mois dès la signature du présent Protocole la cession en propriété au Gouvernement hellénique des huit mille deux cents (8200) actions représentant le 82 pour cent du capital social de la « Società Italiana Industrie Elettriche Rodi ». De son côté le Gouvernement hellénique pourvoira au paiement aux ayants droits de la contre valeur en liras italiennes de la somme de trois milliards trois cent soixante trois millions huit cent quarante-cinq mille drachmes qui sera effectué suivant les modalités prévues au paragraphe 2 du présent Protocole.

4) Le Gouvernement italien s'engage à acheter par contrat de la Banque d'Italie l'installation frigorifique, située à Rhodes et appartenant à la Banque, et à la mettre, à titre amical, à la disposition du Gouvernement hellénique. Le Gouvernement italien prendra à sa charge toutes les conséquences pécuniaires y afférentes envers la Banque d'Italie.

La remise de l'installation au Gouvernement hellénique sera effectuée aussitôt que les délégués seront tombés d'accord sur la valeur des autres biens appartenant à la Banque d'Italie.

5) La Banque de Grèce sera autorisée, sur la base des modalités à fixer par les délégués à transporter en Italie les liras italiennes dont elle dispose et qui proviennent de l'échange des signes monétaires effectué au Dodécanèse en application de l'Annexe XIV du Traité de Paix. Les liras ainsi transportées seront versées au compte *D*. La Banque de Grèce émettra en faveur du Gouverne-

ment italien un ordre de paiement, contresigné par les délégués, pour le montant de 220 millions de liras à valoir sur le compte *D*.

6) La Cathédrale de Saint Jean à Rhodes ainsi que l'Eglise Agnus Dei à Coö passent en propriété au Gouvernement hellénique, lequel, sur la base de l'évaluation qui sera faite par les Délégués, sera tenu au paiement d'une somme en drachmes égale à un tiers de la valeur de la Cathédrale et au total de la valeur de l'Eglise Agnus Dei.

Le versement aux ayants droit de la contre-valeur en liras italiennes aura lieu suivant les modalités prévues au paragraphe 2 du présent Protocole.

7) En considération de l'arrêté sub no. 28143 du 10 juillet 1939 du Gouvernorat Général des îles de l'Egée, le Gouvernement hellénique reconnaît le droit de propriété de la Mission Franciscaine à Rhodes sur l'Eglise de Saint François y compris la cure et le terrain adjacent délimité, de mètres carrés 1671 constituant l'entière parcelle domaniale V-47 enregistrée au volume XXV feuille 149 fascicule 5112.

Reste en propriété au Gouvernement hellénique le terrain à bâtir boisé de mètres carrés 5740 à Rhodes (S. Anarghiri) constituant l'entière parcelle domaniale V-288/B, enregistrée au volume XXIX, feuille 92, fascicule 5917, de nature juridique « Mulk ».

8 - a) Le Gouvernement italien cède au Gouvernement hellénique les épaves des navires de guerre et auxiliaires appartenant à la marine de guerre italienne qui se trouvaient dans les eaux territoriales helléniques avant le 29 octobre 1947 ainsi que les navires appartenant à l'Etat italien qui étaient affectés au service, exception faite des services de ligne, des îles du Dodécanèse.

b) En ce qui concerne les navires marchands italiens, y compris les navires réquisitionnés par la marine de guerre italienne, ainsi que les épaves, les cargaisons et les matériaux qui se trouvaient avant le 29 octobre 1947 dans les eaux territoriales du Dodécanèse, le Gouvernement italien sera autorisé à prélever du compte *D* leur contre-valeur totale, déduction faite des frais de renflouement.

c) En ce qui concerne les navires marchands italiens, y compris ceux réquisitionnés par la marine de guerre italienne ainsi que les cargaisons et les matériaux qui se trouvaient avant le 29 octobre 1947 dans les eaux territoriales helléniques, à l'exclusion des eaux territoriales du Dodécanèse, et pour lesquels les opérations de renflouement ont été terminées à la date de la signature du présent Protocole, le Gouvernement italien sera autorisé à prélever du compte *D* une somme égale à la moitié de leur valeur totale, déduction faite des frais de renflouement.

d) En ce qui concerne les épaves des navires marchands italiens y compris ceux réquisitionnés par la marine de guerre italienne ainsi que les cargaisons et matériaux coulés ou naufragés de quelque manière que ce soit qui se trouvaient dans les eaux territoriales helléniques à l'exclusion des eaux territoriales du Dodécanèse et pour lesquels les opérations de renflouement n'ont pas été commencées ou pas encore été terminées à la date de la signature du présent Protocole, le Gouvernement hellénique en mettra la moitié à la disposition des ayants droit italiens libre de toute charge.

Les ayants droit italiens feront savoir au Gouvernement hellénique dans le délai d'un an dès la signature du présent Protocole, et par l'entremise de la Légation d'Italie à Athènes, s'ils désirent rentrer en possession des épaves, cargaisons et matériaux divers dont il s'agit. A l'expiration de ce délai, à moins que les intéressés italiens n'aient exercé la faculté qui leur est ainsi accordée, les épaves et matériaux en question passeront au Gouvernement hellénique.

e) L'évaluation des navires italiens mentionnés au présent paragraphe et la solution de toutes les questions connexes sera confiée à la Commission Mixte prévue à l'article 52 de l'Accord, ainsi que la vérification des frais de renflouement sur la base de documents qui seront présentés par les Autorités helléniques compétentes.

La Commission Mixte doit terminer les opérations en question dans un délai de 6 mois du moment qu'elle sera en possession des éléments nécessaires pour se prononcer.

f) Pour les sommes que le Gouvernement italien sera autorisé à prélever sur le compte *D* des chefs mentionnés sub lit. *b*) et *c*) du présent paragraphe, la Banque de Grèce émettra les ordres de paiement nécessaires qui seront contresignés par les Délégués, dans le délai qui sera fixé par ces derniers, suivant les modalités prévues à l'article 3; de l'Accord.

9) Le Gouvernement hellénique reconnaît le plein droit de propriété du citoyen italien Virgilio Franchi sur le terrain et bâtiments adjacents situés à Rhodes, localité Candili, reconnu aux titres immobiliers 466 et 114 au nom du prénommé et qui constituent le titre définitif en remplacement des « Argghimini » et « Mulk » préexistants.

Le Gouvernement hellénique pourvoira d'ailleurs à la restitution:

a) en faveur de la ressortissante italienne Vanda Patacchini de la somme de livres or anglaises 30, confisquée à la suite de la tentative d'exportation clandestine sur la base de la sentence du Tribunal Correctionnel de Rhodes sub n° 361/1948 du 10 décembre 1948;

b) en faveur des héritiers du citoyen italien M. Franco Benetti de la somme de dollars U. S. A. quatre mille six cent trois (4603), confisquée en vertu de la sentence sub n° 364/1948 du Tribunal Correctionnel de Rhodes en date du 4 novembre 1948;

c) de toutes les sommes versées à titre d'acompte à valoir sur la peine pécuniaire infligée par sentence de la Cour d'Appel de Rhodes au citoyen italien Raimondo Genna, qui en même temps sera exonéré du paiement de la somme globale de quarante six millions de drachmes, constituant la somme globale de la peine pécuniaire.

10) Il est convenu que pour le calcul du tiers de la valeur des biens, droits et intérêts italiens appartenant aux personnes physiques que le Gouvernement hellénique pourra retenir suivant l'article 43 ne seront pas pris en considération tous les biens meubles d'usage domestique pour lesquels avant le 31 mai 1949 a été émis et exécuté un décret visant leur disposition ou liquidation par le Gouvernement hellénique et qui sont partant considérés comme acquis par lui.

11) Les délégués sont autorisés à procéder, par l'intermédiaire de la Banca d'Italia et suivant la procédure prévue au présent Accord, aux opérations nécessaires pour la liquidation au marché italien des titres de la dette publique italienne appartenant à des ressortissants grecs qui en feront la demande dans un délai de trois mois dès l'entrée en vigueur de l'Accord.

FAIT à Rome, le 31 août 1949 en double exemplaire.

Pour l'Italie:

SPORZA

Pour la Grèce:

D. KAPSALIS

C. DOXIADIS

Son Excellence M. Dimitri CAPSALIS
Ministre Royal de Grèce en Italie

Son Excellence M. Constantin Doxiadis
*Coordinateur du Plan de Relèvement, Ministre Résident
Légation Royale de Grèce - Rome*

Rome, le 31 août 1949

Excellences,

En exécution de l'Accord italo-grec du 29 septembre 1948 concernant l'application de l'article 57 du Traité de Paix entre les Puissances Alliées et Associées et l'Italie, et plus particulièrement de l'article 5 du dit Accord, et en considération de ce qui a été convenu entre nos deux Gouvernements à l'article 5 de l'Accord de collaboration économique et de règlement des questions découlant du Traité de Paix signé en date d'aujourd'hui, j'ai l'honneur de Vous faire savoir que le Gouvernement italien est d'accord à ce que le Gouvernement hellénique prélève sur les disponibilités du compte A prévu à l'article 21 de l'Accord de collaboration économique susmentionné les sommes nécessaires au paiement des réparations apportées en Italie au croiseur « Eugenio di Savoia » pour compte du Gouvernement hellénique, à savoir: construction de la grande roue de réduction de la motrice de proue et montage, alignement et régulation du groupe réducteur.

La Banque de Grèce, agissant au nom et pour compte du Gouvernement hellénique, émettra les ordres de paiement nécessaires à mesure que les paiements deviendront exigibles suivant les clauses des contrats intervenus entre le Ministère italien de la Défense-Marine et la Société Ansaldo.

De son côté la Banque d'Italie, après avoir reçu les dits ordres de paiement versera aux ayants droit, sur présentation d'un document d'approbation du Ministère italien de la Défense-Marine, et des autres documents qu'elle jugera nécessaires pour justifier les dépenses effectuées, les montants indiqués dans ces ordres de paiement.

Je saisis l'occasion pour Vous exprimer, Excellences, l'assurance de ma très haute considération.

SFORZA

S. E. le Comte Carlo SFORZA
Ministre des Affaires Etrangères - Rome.

Rome, le 31 août 1949

Monsieur le Ministre,

Nous avons l'honneur d'accuser réception de la lettre de V. E. en date d'aujourd'hui, rédigée dans les termes suivants:

« En exécution de l'Accord italo-grec du 29 septembre 1948 concernant l'application de l'article 57 du Traité de Paix entre les Puissances Alliées et Associées et l'Italie, et plus particulièrement de l'article 5 du dit Accord, et en considération de ce qui a été convenu entre nos deux Gouvernements à l'article 5 de l'Accord de collaboration économique et de règlement des questions découlant du Traité de Paix signé en date d'aujourd'hui, j'ai l'honneur de Vous

faire savoir que le Gouvernement italien est d'accord à ce que le Gouvernement hellénique prélève sur les disponibilités du compte A prévu à l'article 21 de l'Accord de collaboration économique susmentionné, les sommes nécessaires au paiement des réparations apportées en Italie au croiseur «Eugenio di Savoia» pour compte du Gouvernement hellénique, à savoir, construction de la grande roue de réduction de la motrice de poue et montage, alignement et régistation du groupe réducteur.

« La Banque de Grèce, agissant au nom et pour compte du Gouvernement hellénique, émettra les ordres de paiement nécessaires à mesure que les paiements deviendront exigibles suivant les clauses des contrats intervenus entre le Ministère Italien de la Défense-Marine et la Société Ansaldo.

« De son côté la Banque d'Italie, après avoir reçu les dits ordres de paiement, versera aux ayants droit, sur présentation d'un document d'approbation du Ministère italien de la Défense-Marine et des autres documents qu'elle jugera nécessaires pour justifier les dépenses effectuées, les montants indiqués dans les ordres de paiement ».

Nous avons l'honneur de déclarer à V. E. l'accord de notre Gouvernement sur le contenu de la lettre qui précède.

Nous saisissons l'occasion pour Vous exprimer, Monsieur le Ministre, l'assurance de notre très haute considération.

D. KAPSALIS

C. DOXIADIS

Son Excellence M. Dimitri KAPSALIS
Ministre Royal de Grèce en Italie

Son Excellence M. Constantin DOXIADIS
*Coordinateur du Plan de Relèvement, Ministre Résident
Légation Royale de Grèce - Rome*

Rome, le 31 août 1949

Excellences,

Me référant à l'Accord de collaboration économique et de règlement des questions découlant du Traité de Paix entre les Puissances Alliées et Associées et l'Italie, signé en date d'aujourd'hui, et plus particulièrement à l'article 5 de l'Accord, j'ai l'honneur de Vous faire savoir ce qui suit:

a) le Gouvernement hellénique prélèvera tout de suite sur les disponibilités du compte A prévu à l'article 21 de l'Accord de collaboration économique précité, la somme de 300 millions de liras italiennes nécessaire au paiement du paquebot «Stamira» appartenant à la «Società Fiumana di Navigazione» et que celle-ci s'est déclarée prête à céder au Gouvernement hellénique au dit prix;

b) la Banque de Grèce, agissant au nom et pour compte du Gouvernement hellénique, émettra l'ordre de paiement nécessaire en faveur de la compagnie propriétaire du navire;

c) la Banque d'Italie, après avoir reçu le dit ordre de paiement, versera la somme précitée de 300 millions de liras italiennes à la « Società Fiumana di Navigazione ».

Si le Gouvernement hellénique est d'accord sur ce qui précède, j'ai l'honneur de Vous proposer que la présente lettre et Votre réponse soient considérées comme constituant un Accord en cette matière entre nos deux Gouvernements.

Je saisis l'occasion pour Vous exprimer, Excellences, l'assurance de ma très haute considération.

SFORZA

Son Excellence le Comte Carlo SFORZA
Ministre des Affaires Etrangères - Rome

Rome, le 31 août 1949

Monsieur le Ministre,

Nous avons l'honneur d'accuser réception de la lettre de V. E. en date d'aujourd'hui, rédigée dans les termes suivants:

« Me référant à l'Accord de collaboration économique et de règlement des questions découlant du Traité de Paix entre les Puissances Alliées et Associées et l'Italie, signé en date d'aujourd'hui, et plus particulièrement à l'article 5 de l'Accord, j'ai l'honneur de Vous faire savoir ce qui suit:

a) le Gouvernement hellénique prélèvera tout de suite sur les disponibilités du compte A prévu à l'article 21 de l'Accord de collaboration économique précité, la somme de 300 millions de liras italiennes nécessaire au paiement du paquebot « Stamira » appartenant à la « Società Fiumana di Navigazione » et que celle-ci s'est déclarée prête à céder au Gouvernement hellénique au dit prix;

b) la Banque de Grèce, agissant au nom et pour compte du Gouvernement hellénique, émettra l'ordre de paiement nécessaire en faveur de la compagnie propriétaire du navire;

c) la Banque d'Italie, après avoir reçu le dit ordre de paiement, versera la somme précitée de 300 millions de liras italiennes à la « Società Fiumana di Navigazione ».

« Si le Gouvernement hellénique est d'accord sur ce qui précède, j'ai l'honneur de Vous proposer que la présente lettre et Votre réponse soient considérées comme constituant un Accord en cette matière entre nos deux Gouvernements ».

Nous avons l'honneur de déclarer à V. E. l'accord de notre Gouvernement sur le contenu de la lettre qui précède.

Nous saisissons l'occasion pour Vous exprimer, Monsieur le Ministre l'assurance de notre très haute considération.

D. KAPSALIS
C. DOXIADIS

Son Excellence M. Dimitri CAPSALIS
Ministre Royal de Grèce en Italie

Son Excellence M. Constantin DOXIADIS
*Coordinateur du Plan de Helevement, Ministre Resident
Legation Royale de Grèce - Rome*

Rome, le 31 août 1949

Excellences,

Me référant à l'Accord de collaboration économique et de règlement des questions découlant du Traité de Paix entre les Puissances Alliées et Associées et l'Italie, signé en date d'aujourd'hui, et plus particulièrement à l'article 5 de cet Accord j'ai l'honneur de Vous faire savoir que mon Gouvernement consent à ce que les dépenses pour le fonctionnement de la Délégation chargée par Votre Gouvernement de l'exécution, du côté grec, de la première partie de l'Accord en question, soient payées sur les disponibilités du compte B prévu à l'article 24 de l'Accord.

Toutefois, ces dépenses devront être effectuées dans la période comprise entre le 1^{er} septembre 1949 et le 30 juin 1954 et ne pourront, en aucun cas, dépasser au total la contrevaletur en liras italiennes d'un million de dollars U. S. A.

Le paiement de ces dépenses se fera tous les trois mois sur ordre de paiement émis par la Banque de Grèce, agissant au nom et pour compte du Gouvernement hellénique, accompagné d'une demande du Chef de la Délégation hellénique en Italie. En tout cas les sommes qui seront payées chaque trimestre ne pourront pas dépasser le vingtième de la somme d'un million de dollars U. S. A., prévue comme maximum.

Si le Gouvernement hellénique est d'accord sur ce qui précède, j'ai l'honneur de Vous proposer que la présente lettre et Votre réponse soient considérées comme constituant un Accord en cette matière entre nos deux Gouvernements.

Je saisis l'occasion pour Vous exprimer, Excellences, l'assurance de ma très haute considération.

SFORZA

Son Excellence le Compté Carlo SFORZA
Ministre des Affaires Etrangères - Rome

Rome, le 31 août 1949

Monsieur le Ministre,

Nous avons l'honneur d'accuser réception de la lettre de V. E. en date d'aujourd'hui, rédigée dans les termes suivants:

« Me référant à l'Accord de collaboration économique et de règlement des questions découlant du Traité de Paix entre les Puissances Alliées et Associées et l'Italie, signé en date d'aujourd'hui, et plus particulièrement à l'article 5 de cet Accord, j'ai l'honneur de Vous faire savoir que mon Gouvernement consent à ce que les dépenses pour le fonctionnement de la Délégation chargée par Votre Gouvernement de l'exécution, du côté grec, de la première partie de

l'Accord en question, soient payées sur les disponibilités du compte *B* prévu à l'article 24 de l'Accord.

« Toutefois, ces dépenses devront être effectuées dans la période comprise entre le 1^{er} septembre 1949 et le 30 juin 1954 et ne pourront, en aucun cas, dépasser au total la contrevaieur en liras italiennes d'un million de dollars U. S. A.

« Le paiement de ces dépenses se fera tous les trois mois sur ordre de paiement émis par la Banque de Grèce, agissant au nom et pour compte du Gouvernement hellénique, accompagné d'une demande du Chef de la Délégation hellénique en Italie. En tout cas les sommes qui seront payées chaque trimestre ne pourront pas dépasser le vingtième de la somme d'un million de dollars U. S. A., prévue comme maximum.

« Si le Gouvernement hellénique est d'accord sur ce qui précède, j'ai l'honneur de Vous proposer que la présente lettre et Votre réponse soient considérées comme constituant un Accord en cette matière entre nos deux Gouvernements ».

Nous avons l'honneur de déclarer à V. E. l'accord de notre Gouvernement sur le contenu de la lettre qui précède.

Nous saisissons l'occasion pour Vous exprimer, Monsieur le Ministre, l'assurance de notre très haute considération.

D. KAPSALIS

C. DOXIADIS

Son Excellence M. Dimitri KAPSALIS
Ministre Royal de Grèce en Italie

Son Excellence M. Constantin DOXIADIS
*Coordinateur du Plan de Relèvement, Ministre Résident
Légation Royale de Grèce - Rome*

Rome, le 31 août 1949

Excellences,

Me référant à l'Accord de collaboration économique et de règlement des questions découlant du Traité de Paix entre les Puissances Alliées et Associées et l'Italie, signé en date d'aujourd'hui, et plus particulièrement à l'article 5 de cet Accord, j'ai l'honneur de Vous faire savoir que mon Gouvernement consent à ce que le Gouvernement hellénique prélève sur les disponibilités du compte *B* prévu à l'article 24 de l'Accord en question, les sommes nécessaires, jusqu'à la concurrence de la contrevaieur en liras italiennes de 500.000 dollars U. S. A., pour l'exécution en Italie des suivantes livraisons de biens et prestations de services:

- a) terrain pour la construction d'un palais ou bien un palais déjà construit, à utiliser comme siège de la Légation Royale de Grèce à Rome;
- b) projets pour la construction ou éventuellement pour l'adaptation d'un palais et construction ou adaptation d'un palais;
- c) matériaux nécessaires à la construction ou éventuellement à l'adaptation d'un palais;
- d) ameublement du siège de la Légation.

La Banque de Grèce, agissant au nom et pour compte du Gouvernement hellénique, émettra les ordres de paiement nécessaires en relation avec le progrès des travaux et à mesure que les paiements deviendront exigibles.

De son côté la Banque d'Italie, après avoir reçu les dits ordres de paiement, versera au Ministre de Grèce à Rome, sur présentation des documents qu'elle jugera nécessaires pour justifier les dépenses effectuées, les montants indiqués dans les ordres de paiement.

Si le Gouvernement hellénique est d'accord sur ce qui précède, j'ai l'honneur de Vous proposer que la présente lettre et Votre réponse soient considérées comme constituant un Accord en cette matière entre nos deux Gouvernements.

Je saisis l'occasion pour Vous exprimer, Excellences, l'assurance de ma très haute considération.

SFORZA.

Son Excellence le Comte Carlo SFORZA
Ministre des Affaires Etrangères - Rome

Rome, le 31 août 1949

Monsieur le Ministre,

Nous avons l'honneur d'accuser réception de la lettre de V. E. en date d'aujourd'hui, rédigée dans les termes suivants:

« Me référant à l'Accord de collaboration économique et de règlement des questions découlant du Traité de Paix entre les Puissances Alliées et Associées et l'Italie, signé en date d'aujourd'hui, et plus particulièrement à l'article 5 de cet Accord, j'ai l'honneur de Vous faire savoir que mon Gouvernement consent à ce que le Gouvernement hellénique prélève sur les disponibilités du compte B prévu à l'article 24 de l'Accord en question, les sommes nécessaires, jusqu'à la concurrence de la controvaleur en liras italiennes de 500.000 dollars U. S. A. pour l'exécution en Italie des suivantes livraisons de biens et prestations de services:

a) terrain pour la construction d'un palais ou bien un palais déjà construit, à utiliser comme siège de la Légation Royale de Grèce à Rome;

b) projets pour la construction ou éventuellement pour l'adaptation d'un palais et construction ou adaptation d'un palais;

c) matériaux nécessaires à la construction ou éventuellement à l'adaptation d'un palais;

d) ameublement du siège de la Légation.

« La Banque de Grèce, agissant au nom et pour compte du Gouvernement hellénique, émettra les ordres de paiement nécessaires en relation avec le progrès des travaux et à mesure que les paiements deviendront exigibles.

« De son côté la Banque d'Italie, après avoir reçu les dits ordres de paiement, versera au Ministre de Grèce à Rome, sur présentation des documents qu'elle jugera nécessaires pour justifier les dépenses effectuées, les montants indiqués dans les ordres de paiement.

« Si le Gouvernement hellénique est d'accord sur ce qui précède, j'ai l'hon-

neur de Vous proposer que la présente lettre et Votre réponse soient considérées comme constituant un Accord en cette matière entre nos deux Gouvernement ».

Nous avons l'honneur de déclarer à V. E. l'accord de notre Gouvernement sur le contenu de la lettre qui précède.

Nous saisissons l'occasion pour vous exprimer, Monsieur le Ministre, l'assurance de notre très haute considération.

D. KAPSALIS

C DOXIADIS

Son Excellence M. Dimitri CAPSALIS
Ministre Royal de Grèce en Italie

Son Excellence M. Constantin DOXIADIS
*Coordinateur du Plan de Relèvement, Ministre Résident
Légation Royale de Grèce - Rome*

Rome, le 31 août 1949

Excellences,

J'ai l'honneur de me référer à l'article n. 17 de l'Accord de collaboration économique et de règlement des questions découlant du Traité de Paix entre les Puissances Alliées et l'Italie, signé en date d'aujourd'hui, pour Vous communiquer que je considère nécessaire de reproduire ci-après ce qui a été convenu au cours de l'examen sur la portée du paragraphe premier du dit article, à savoir:

« Le Gouvernement hellénique pourra vendre librement sur le marché italien, en conformité aux lois concernant la disposition des matières premières à l'intérieur de l'Italie, les matières premières à fournir en exécution du présent Accord ».

Le paragraphe ci-dessus se réfère, en général, à la nécessité d'observer toutes les lois en vigueur en matière de commerce, et en particulier, à l'observation de la loi spéciale relative aux ferrailles (ferraille de fer et d'acier).

Autant que cette loi, selon laquelle existe en Italie une Organisation autorisée pour l'achat et la disposition des ferrailles, reste en vigueur, ou qu'une dérogation à la même ne soit adoptée, la livraison de ferraille de la part de Votre Gouvernement, prévue dans la Partie 1^{ère} de l'Accord se fera de la façon suivante afin d'éviter des pertes qui pourraient résulter pour Votre Gouvernement entre l'achat de la dite ferraille sur le marché international et sa vente en Italie:

- 1) l'achat sera effectué par le Gouvernement hellénique;
 - a) dans les limites de temps fixées par les articles n. 14, 15 et 16 de l'Accord;
 - b) selon les indications données par l'Organisation italienne;
 - c) dans les pays avec lesquels la Grèce entretient des rapports commerciaux;
 - d) et conformément aux règles fixées par les accords qui s'y réfèrent.
- 2) Le Gouvernement hellénique pourra accepter ou non, dans un délai de 10 jours, la proposition que lui sera faite par l'Organisation italienne; dans le cas où le Gouvernement hellénique n'aura pas accepté cette proposition, il

sera tenu de proposer, dans le délai des 20 jours successifs, une autre partie pour la même quantité, ayant caractéristiques techniques égales, et à un prix meilleur, l'Organisation italienne sera tenue d'accepter cette proposition.

3) Sous ces conditions le Gouvernement hellénique achètera les quantités déterminées ou acceptées dans chaque cas par l'Organisation italienne, et livrera à celle-ci les documents relatifs.

Cette dernière, à son tour, sera obligée de déposer au compte B, au nom du Gouvernement hellénique et au moment où les ferrailles auront été retirées de la douane italienne, la contrevaleur en liras italiennes du prix CIF frontière ou port italien payé par le Gouvernement hellénique pour la partie de ferrailles.

A cette fin on procédera à la conversion des deux devises en dollars aux cours officiels (pour la lire voir l'article 22 de l'Accord) le jour où la ferraille sera retirée de la douane italienne.

4) Il est évident que dans les conditions susdites le Gouvernement hellénique n'aura pas la responsabilité pour la livraison de ferraille directement aux Maisons avec lesquelles il aura signé des contrats; que l'Organisation italienne sera obligée d'assurer la livraison de ferrailles aux dites Maisons qui normalement reçoivent la ferraille par elle-même; et il est aussi entendu que le Gouvernement hellénique ne sera autrement responsable des délais fixés dans l'Accord pour la livraison de ferraille.

5) Le Délégué du Gouvernement hellénique se mettra aussitôt que possible, après la signature de l'Accord, en contact avec l'Organisation italienne, en vue de s'entendre dans le délai le plus court, pour la livraison des quantités deferra illes prévues par l'Accord.

Je saisis l'occasion pour Vous exprimer, Excellences, l'assurance de ma très haute considération.

SFORZA

Son Excellence le Comte Carlo SFORZA
Ministre des Affaires Etrangères - Rome

Rome, le 31 août 1949

Monsieur le Ministre,

Nous avons l'honneur d'accuser réception de la lettre de V. E. en date d'aujourd'hui, rédigée dans les termes suivants:

« J'ai l'honneur de me référer à l'article n. 17 de l'Accord de collaboration économique et de règlement des questions découlant du Traité de Paix entre les Puissances Alliées et Associées et l'Italie, signé en date d'aujourd'hui, pour Vous communiquer que je considère nécessaire de reproduire ci-après ce qui a été convenu au cours de l'examen sur la portée du paragraphe premier du dit article, à savoir.

« " Le Gouvernement hellénique, pourra vendre librement sur le marché italien, en conformité aux lois concernant la disposition des matières premières à l'intérieur de l'Italie, les matières premières à fournir en exécution du présent Accord " ».

« Le paragraphe ci-dessus se réfère, en général, à la nécessité d'observer toutes les lois en vigueur en matière de commerce, et, en particulier, à l'observation de la loi spéciale relative aux ferrailles (ferraille de fer et d'acier).

« Autant que cette loi, selon laquelle existe en Italie une Organisation autorisée pour l'achat et la disposition des ferrailles, reste en vigueur, ou qu'une dérogation à la même ne soit adoptée, la livraison de ferraille de la part de Votre Gouvernement, prévue dans la Partie 1^{ère} de l'Accord, se fera de la façon suivante afin d'éviter des pertes qui pourraient résulter pour Votre Gouvernement entre l'achat de la dite ferraille sur le marché international et sa vente en Italie:

1) l'achat sera effectué par le Gouvernement hellénique:

a) dans les limites de temps fixées par les articles n. 14, 15 et 16 de l'Accord;

b) selon les indications données par l'Organisation italienne;

c) dans les pays avec lesquels la Grèce entretient des rapports commerciaux;

d) et conformément aux règles fixées par les accords qui s'y réfèrent.

2) Le Gouvernement hellénique pourra accepter ou non, dans un délai de 10 jours, la proposition que lui sera faite par l'Organisation italienne; dans le cas où le Gouvernement hellénique n'aura pas accepté cette proposition, il sera tenu de proposer, dans le délai des 20 jours successifs, une autre partie pour la même quantité, ayant caractéristiques techniques égales, et à un prix meilleur; l'Organisation italienne sera tenue d'accepter cette proposition.

3) Sous ces conditions le Gouvernement hellénique achètera les quantités déterminées ou acceptées dans chaque cas par l'Organisation italienne, et livrera à celle-ci les documents relatifs.

« Cette dernière, à son tour, sera obligée de déposer au compte B, au nom du Gouvernement hellénique et au moment où les ferrailles auront été retirées de la douane italienne, la contre-valeur en liras italiennes du prix CIF frontière ou port italien payé par le Gouvernement hellénique pour la partie de ferrailles.

« A cette fin on procédera à la conversion des deux devises en dollars aux cours officiels (pour la lire voir l'article 22 de l'Accord) le jour où la ferraille sera retirée de la douane italienne.

4) Il est évident que dans les conditions susdites le Gouvernement hellénique n'aura pas la responsabilité pour la livraison de ferraille directement aux Maisons avec lesquelles il aura signé des contrats: que l'Organisation italienne sera obligée d'assurer la livraison de ferrailles aux dites Maisons qui normalement reçoivent la ferraille par elle-même; et il est aussi entendu que le Gouvernement hellénique ne sera autrement responsable des délais fixés dans l'Accord pour la livraison de ferraille.

5) Le Délégué du Gouvernement hellénique se mettra aussitôt que possible, après la signature de l'Accord, en contact avec l'Organisation italienne, en vue de s'entendre, dans le délai le plus court, pour la livraison des quantités de ferrailles prévues par l'Accord ».

Bous avons l'honneur de déclarer à V. E. l'accord de notre Gouvernement sur le contenu de la lettre qui précède.

Nous saisissons l'occasion pour vous exprimer, Monsieur le Ministre, l'assurance de notre très haute considération.

D. KAPSALIS

C. DOXIADIS

PRESIDENTE. Metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

Approvazione del disegno di legge: « Ratifica ed esecuzione del Trattato di amicizia fra l'Italia e l'Iran, concluso a Teheran il 24 settembre 1950 » (1661).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Ratifica ed esecuzione del Trattato di amicizia fra l'Italia e l'Iran, concluso a Teheran il 24 settembre 1950 ».

Dichiaro aperta la discussione generale. Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa.

Metto ai voti il passaggio alla discussione degli articoli. Coloro i quali sono favorevoli sono pregati di alzarsi.

(È approvato).

Si dia lettura degli articoli.

MOMIGLIANO, *Segretario*:

Art. 1.

Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare il Trattato di amicizia fra l'Italia e l'Iran, concluso a Teheran il 24 settembre 1950.

(È approvato).

Art. 2.

Piena ed intera esecuzione è data al Trattato suddetto a decorrere dalla data della sua entrata in vigore.

(È approvato).

ALLEGATO.

TRATTATO DI AMICIZIA

FRA L'ITALIA E L'IRAN

Il Presidente della Repubblica Italiana e Sua Maestà Imperiale lo Chahinchah dell'Iran, animati da un uguale desiderio di stringere sempre più vincoli di tradizionale amicizia fra i due Paesi, hanno deciso di concludere un Trattato di Amicizia ed hanno designato a tale scopo quali loro Plenipotenziari:

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA ITALIANA:

Sua Eccellenza il Signor Alberto ROSSI LONGHI, Ambasciatore Straordinario e Plenipotenziario;

SUA MAESTÀ IMPERIALE LO CHAHINCHAH DELL'IRAN:

Sua Eccellenza il Signor Mohsen RAIS, Ministro degli Affari Esteri; i quali, dopo aver scambiato i loro pieni poteri, trovati in buona e debita forma, hanno convenuto nelle seguenti clausole:

Articolo 1.

Pace inalterabile e amicizia sincera regneranno perpetuamente fra l'Italia e l'Iran così come fra i cittadini dei due Paesi.

Articolo 2.

Le Alte Parti Contraenti sono d'accordo per continuare le loro relazioni diplomatiche e consolari conformemente ai principi ed alla pratica del diritto comune internazionale.

Esse convengono che i Rappresentanti Diplomatici e Consolari di ciascuna di Esse riceveranno sul territorio dell'altra, il trattamento consacrato dai principi e dalla pratica del diritto comune internazionale, che non potrà comunque, sotto condizione di reciprocità, essere inferiore al trattamento accordato ai Rappresentanti Diplomatici e Consolari della nazione più favorita.

Articolo 3.

Le Alte Parti Contraenti, convinte che la migliore conoscenza reciproca è l'elemento essenziale e necessario per la comprensione fra i popoli, convengono di adoperarsi a sviluppare le relazioni culturali fra i due Paesi.

In tale spirito Esse s'impegnano a studiare tutte le misure da prendersi allo scopo di facilitare gli scambi reciproci nei vari campi della cultura, della scienza e dell'arte.

Articolo 4.

Le Alte Parti Contraenti convengono di sottomettere ad una procedura di regolamento pacifico, nelle condizioni che saranno fissate da una convenzione speciale, ogni vertenza, di qualsiasi natura essa sia, che sorgesse fra di Esse e che non avesse potuto essere risolta per via diplomatica.

Articolo 5.

Il presente Trattato sarà ratificato dagli organi legislativi delle Alte Parti Contraenti ed entrerà in vigore dopo trenta giorni dalla data dello scambio degli strumenti di ratifica che avrà luogo a Teheran.

Articolo 6.

Il presente Trattato è redatto in duplice esemplare in italiano, persiano e francese. In caso di vertenza il testo francese farà fede.

IN FEDE DI CHE, i Plenipotenziari sopra nominati hanno firmato il presente Trattato ed ivi apposto i loro sigilli.

FATTO a Teheran, il 24 settembre 1950 corrispondente al 2 mehr dell'anno 1329.

A. ROSSI LONGHI

MOHSEN RAIS

TRAITÉ D'AMITIÉ ENTRE L'ITALIE ET L'IRAN

Le Président de la République Italienne et Sa Majesté Impériale le Chahinchah de l'Iran, animés d'un égal désir de resserrer toujours davantage les liens d'amitié traditionnelle entre les deux Pays ont résolu de conclure un Traité d'Amitié et ont désigné à cet effet, pour Leurs Plénipotentiaires :

Le PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE ITALIENNE

Son Excellence Monsieur Alberto ROSSI LONGHI, Ambassadeur Extraordinaire et Plénipotentiaire;

SA MAJESTÉ IMPERIALE LE CHAHINCHAH DE L'IRAN:

Son Excellence Monsieur Mohsen RAÏS, Ministre des Affaires Etrangères;
lesquels, après avoir échangé leurs pleins pouvoirs, trouvés en bonne et due forme, sont convenus des articles suivants :

Article 1.

La paix inaltérable et l'amitié sincère règneront perpétuellement entre l'Italie et l'Iran ainsi qu'entre les ressortissants des deux Pays.

Article 2.

Les Hautes Parties Contractantes sont d'accord pour continuer Leurs relations diplomatiques et consulaires conformément aux principes et à la pratique du droit commun international. Elles conviennent que les Représentants Diplomatiques et Consulaires de chacune d'Elles recevront sur le territoire de l'autre le traitement consacré par les principes et la pratique du droit commun international qui, sous condition de réciprocité, ne pourra, en tout cas être inférieur au traitement accordé aux Représentants Diplomatiques et Consulaires de la nation la plus favorisée.

Article 3.

Les Hautes Parties Contractantes, convaincues que la meilleure connaissance réciproque est l'élément essentiel et nécessaire pour la compréhension entre les peuples, conviennent de s'appliquer à développer les relations culturelles entre les deux Pays.

Dans cet esprit Elles s'engagent à étudier toutes les mesures à prendre en vue de faciliter les échanges réciproques dans les différents domaines de la culture, de la science et de l'art.

Article 4.

Les Hautes Parties Contractantes conviennent de soumettre à une procédure de règlement pacifique, dans les conditions qui seront fixées par une convention spéciale, tout différent, de quelle nature qu'il soit, qui surgirait entre Elles et qui n'aurait pas pu être résolu par la voie diplomatique.

Article 5.

Le présent Traité sera ratifié par les organes législatifs des Hautes Parties Contractantes et entrera en vigueur après trente jours à dater de l'échange des instruments de ratification qui aura lieu à Téhéran.

Article 6.

Le présent Traité est rédigé en double exemplaire en langues italienne, persane et française. En cas de différend le texte français fera foi.

EN FOI DE QUOI, les Plénipotentiaires susnommés ont signé le présent Traité et y ont apposé leurs sceaux.

FAIT à Téhéran, le 24 septembre 1950 correspondant au 2 mehr de l'année 1329.

A. ROSSI LONGHI

MOHSEN RAIS

PRESIDENTE. Metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

Discussione e approvazione del disegno di legge:

« Adesione dell'Italia alla Convenzione per la prevenzione e la repressione del delitto di genocidio, approvata dall'Assemblea generale delle Nazioni Unite » (1660).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Adesione dell'Italia alla Convenzione per la prevenzione e la repressione del delitto di genocidio, approvata dall'Assemblea generale delle Nazioni Unite ».

PERSICO, *relatore*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PERSICO, *relatore*. Signor Presidente, parecchi colleghi, ora assenti, hanno espresso il desiderio di rinviare questo disegno di legge, perchè vorrebbero intervenire nella discussione. Del resto, sono già le 12,30 e lo stesso rappresentante del Governo deve assentarsi per ragioni del suo ufficio.

PRESIDENTE. Il rappresentante del Governo sarà così cortese da attendere ancora un poco.

PERSICO, *relatore*. Pertanto io avanzerei una proposta di sospensiva.

PRESIDENTE. Io non posso consentire che per l'esigenza di qualche senatore l'ordine del giorno non sia rispettato! Il fatto che un senatore non si trovi oggi presente, pur desiderando partecipare alla discussione, non basta perchè il disegno di legge non sia discusso. Pertanto le ragioni da lei avanzate, onorevole relatore, non sono sufficienti per ottenere un rinvio di questo disegno di legge.

Dichiaro aperta la discussione generale.

È iscritto a parlare il senatore Terracini. Ne ha facoltà.

TERRACINI. Desidero fare una sola osservazione. Ma non al disegno di legge, con il quale pienamente concordo e che si richiama ad una Convenzione approvata all'O.N.U. all'unanimità dei voti (e potesse essa rappresentare un termine di raffronto valido per tutte le decisioni che nell'organizzazione delle Nazioni Unite debbono essere prese e saranno prese!). Sarebbe assai strano che laddove, sul piano mondiale, tutte le forze, le posizioni politiche e ideologiche si sono incontrate, si dovesse manifestare invece una rottura, una scissione, una

diversità sul piano nazionale, nell'ambito di un Parlamento.

Una osservazione sola desidero dunque fare al relatore, il collega senatore Persico; per una frase contenuta nella relazione, che andrei sentire dallo stesso onorevole Persico rettificare. L'onorevole Persico, laddove parla della necessità di provvedere a che non si rinnovino nell'avvenire gli orribili episodi di strage che hanno caratterizzato una guerra, dice: « Le terribili stragi razziali compiute soprattutto dai nazisti ». Ora è questo un dato di storia troppo vicino a noi perchè, anche solo con un avverbio, si possa riuscire ad alterare la verità: le stragi razziali sono state esclusivamente monopolio dei nazisti.

PERSICO, *relatore*. Ve ne sono state da parte dei giapponesi.

TERRACINI. Ella si riferisce al Giappone, e se io seguissi solo le mie antipatie e simpatie, non solleverei obiezioni. Ma nella realtà concreta il Giappone non ha condotto nessuna lotta distruttiva di carattere razziale. Questa la sola osservazione che volevo fare, perchè ritengo che il popolo italiano non possa e non debba dimenticare quale è stata la sorgente unica dei suoi dolori più crudeli ed atroci.

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Berlinguer. Ne ha facoltà.

BERLINGUER. Avrei preferito, lo confesso temendo ancora i fulmini del nostro Presidente, che questa discussione non avesse avuto luogo in uno scorcio di seduta. Comunque, brevemente ed in modo piuttosto estemporaneo, tenterò di esprimere il pensiero del mio Gruppo.

Come l'onorevole Persico ha accennato nella sua relazione, questa Convenzione esprime la volontà di prevenire e reprimere i delitti di genocidio; ed il relatore soggiunge che noi saremmo dinanzi alla prima affermazione di un nuovo diritto supernazionale; è una aggiunta sulla quale non concordo pienamente perchè già nel campo internazionale alcune affermazioni di diritto penale vincolativo per tutti gli Stati si sono avute. Certamente il genocidio è tra i crimini più atroci: abbiamo sempre presenti le efferate stragi razziali sistematicamente, scientificamente organizzate dal nazismo e compiute per il mito di una razza eletta cui doveva essere riservata la funzione di predominio nel campo interno e nel campo inter-

nazionale. Perciò in seno all'O.N.U. è stata presentata fin dal 2 novembre 1946 la proposta di questa Convenzione e l'11 dicembre dello stesso anno si è dichiarato il genocidio delitto contro il diritto delle genti. Nel dicembre del 1949 all'unanimità tutte le Nazioni raccolte nell'ON.U. hanno approvato il testo di questa Convenzione, sulla quale anche noi socialisti pienamente concordiamo.

Mi permetto di sottolineare però che all'articolo 3 di questa Convenzione si parla di misure preventive e si afferma che costituisce delitto anche l'istigazione al genocidio: è un primo passo verso la prevenzione di tutti i crimini contro il diritto delle genti, e vorrei che dal Senato partisse un voto affinché questo primo passo si inquadri in un più ampio orizzonte, verso tutti i misfatti che mettono in pericolo la pace dei popoli. Ecco perchè, a proposito dell'articolo 3, penso che, accogliendo l'invito dei partigiani della pace, tutti i Parlamenti dovrebbero approvare una legge contro la propaganda di guerra, contro l'istigazione e l'apologia della guerra.

Una simile legge è stata già approvata dalle Assemblee legislative di tutte le democrazie popolari. Nessuno dei Paesi occidentali e soprattutto atlantici ha, invece, seguito questa nobile iniziativa. Una delle prove più chiare e concrete di sensibilità e di ferma volontà di pace è proprio data da questo confronto: la volontà, espressa in una legge penale, di reprimere tutte le forme di isterismo bellico che l'imperialismo deve diffondere fra il popolo per trascinarlo all'aggressione. L'esempio dovrebbe essere dato dall'Italia perchè una simile legge si inquadri proprio nell'articolo 8 della nostra Costituzione il quale afferma che l'Italia ripudia la guerra. Ma il primo passo segnato dalla legge che noi approveremo non deve arrestarsi alle forme di prevenzione; una legge internazionale deve punire anche tutti i delitti contro la pace e i crimini di guerra. Vi è già un vago accenno del nostro relatore a queste esigenze che scaturiscono dall'ansia di tutti i popoli. La guerra è stata sempre crudele e inumana; essa non è che una forma di quel delitto di strage che tutti i Codici penali prevedono fra i crimini più gravi, ma è incomparabilmente più vasto e tremendo. Soltanto la legittima difesa, rigorosa-

mente dimostrata alla stregua delle leggi internazionali, può costituire scriminante. Ma anche in caso di guerra occorre precisare limiti all'azione dei belligeranti e colpire con inesorabili sanzioni chi li infranga. Attraverso i tempi e sin da quelli più remoti, qualche limitazione è stata opposta a forme di guerra particolarmente insidiose e crudeli, dapprima soltanto attraverso certi costumi, come il rispetto per gli estranei al conflitto, per i prigionieri, per la lealtà di combattimento che caratterizzava, per esempio, la così detta cavalleria. Poi sono sopraggiunte precise convenzioni internazionali, quella dell'Aja del 1893 e del 1907, il Trattato di Versailles con gli articoli 217, 218 e 219, il protocollo firmato da quarantotto Nazioni il 17 giugno 1925, la dichiarazione di Mosca del 1943 e soprattutto i giudizi di Norimberga e di Tokio che riguardavano anche i crimini di genocidio e che sono stati accettati dall'O.N.U. come principi di diritto internazionale ed applicati anche nella legislazione e nella giurisprudenza all'interno dei singoli Paesi dopo l'ultima guerra.

L'Assemblea internazionale dei giuristi democratici, che ha tenuto recentemente il suo quinto congresso a Berlino, ha ribadito l'appello a tutte le Nazioni perchè aderissero ad un Codice internazionale contro i crimini di guerra, il primo dei quali è certamente l'aggressione, la sorgente di tutti gli altri, come al Congresso ha lucidamente spiegato un grande giurista, il Presidente della Corte suprema di Pechino. Il concetto di aggressione è da tempo oggetto di faticosa e interminabile elaborazione a Ginevra; ma i partigiani della pace e i giuristi democratici lo hanno già precisato, con impeccabile esattezza logica e giuridica e con nobilissima sensibilità morale, in tutti i suoi estremi. Di queste esigenze si dovrebbe tenere il massimo conto per arrestare in tempo, anche con la minaccia di sanzioni, i fautori di guerra, e per reprimere, in ogni caso, forme di guerra assolutamente inumane, come la guerra batteriologica alla quale, sia pure su scala ridotta, ricorse il Giappone contro la Cina, la guerra chimica, la guerra di indiscriminate distruzioni, di rappresaglie, di massacri e soprattutto la forma di guerra che oggi viene esaltata la guerra più terrificante, quella a mezzo dell'energia nucleare. Essa, a mio avviso, do-

1948-51 - DCLXIX SEDUTA

DISCUSSIONI

21 SETTEMBRE 1951

vrebbe esser già considerata un tipico delitto di guerra, perchè le radiazioni di raggi gamma determinano l'intossicazione di innumerevoli organismi umani, di ogni forma di vita, come i gas tossici. Abbiamo già esempi terribili di forme di guerra atroci e devastatrici, e questi esempi dovrebbero diffondere l'allarme in tutti gli spiriti. Se la Corea è lontana, noi dobbiamo temere che ciascun lembo di terra possa diventare una Corea. (*Approvazioni dalla sinistra*).

Noi approviamo dunque questo disegno di legge; vorremmo che la volontà che esso esprime fosse in tutti, in Italia e fuori d'Italia, sincera. Lo approviamo come socialisti; ma sentiamo di esprimere l'ansia e la volontà di tutti gli uomini coscienti dei pericoli che l'umanità potrebbe affrontare e per i quali potrebbe soccombere, una volontà che non si arresta a questo disegno di legge, ma che tende a scongiurare, anche attraverso leggi internazionali repressive, ogni malefica tentazione aggressiva ed ogni crimine contro il diritto delle genti e contro l'umanità. (*Applausi dalla sinistra. Congratulazioni*).

CINGOLANI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CINGOLANI. Naturalmente noi approviamo questo progetto di legge, non dico con entusiasmo perchè è sempre triste adoperare una tale parola in questa materia, ma con piena coscienza degli orrori che sono stati commessi, i quali non si limitano soltanto al genocidio, alla distruzione razziale, ma, se leggete bene l'articolo secondo, la enumerazione si estende: si parla, per esempio, del trasferimento forzato di fanciulli da un gruppo etnico all'altro. Ora, noi deploriamo tutti i delitti del genocidio, deploriamo gli orrori della lotta razziale, ma deploriamo anche queste trasferte violente di fanciulli fatte a scopo politico, come è avvenuto sul fronte rivoluzionario greco-europeo quando ben 28 mila fanciulli sono stati strappati ai loro cari per apprendere in altri luoghi il verbo dei rivoluzionari. E a questo proposito a Ginevra è in corso una inchiesta sugli orrori dei lavori forzati che in qualche modo tocca anche lo spirito dell'articolo 2.

Non basta predicare la pace, non basta gridare contro gli isterismi della guerra, bisogna anche combattere contro l'uso largo

degli stupefacenti inibitori della volontà, e che tendono ad attutire la sensibilità e la responsabilità che tutti gli uomini debbono avere; e tutti questi delitti che, se non sono tutti di pubblica ragione, che, se non sono tutti perseguibili per la stessa difficoltà che il diritto interno degli Stati oppone alle autorità internazionali, pure da un punto di vista umanitario e generale andrebbero in qualche modo colpiti: ma ciò non vuol dire che la coscienza pubblica umanitaria nostra debba limitarsi a colpire quelli che sono stati gli orrori compiuti ed impedire che nell'avvenire possano essi ripetersi; occorre anche dichiarare che non è soltanto la guerra guerreggiata quella che è l'orrore contro cui tutti gli uomini civili debbono innalzarsi cercando di creare un ambiente di mutua comprensione tra tutti gli Stati, ma anche dire alto che tutto ciò che non può essere portato alla luce del sole ma che per mille vie avviene nel mondo con una atroce misteriosa guerra — chiamiamola col suo vero nome — di distruzione, di soffocamento del diritto della libertà di pensiero e di movimento, di pensiero e di organizzazione religiosa, anche tutto questo si intende colpito e condannato da chi approva oggi, qui, questo progetto di legge. (*Applausi dal centro e dalla destra*).

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale. Ha facoltà di parlare l'onorevole relatore.

PERSICO, *relatore*. Onorevole Presidente, onorevoli colleghi, il tema si sarebbe prestato ad una larghissima discussione che avrebbe onorato quest'Assemblea, ma nell'ora che volge non è più possibile farlo. Mi limiterò a rispondere brevemente alle parole dei colleghi che sono intervenuti. Innanzi tutto osservo al senatore Terracini che non è esatto quel che egli dice io abbia affermato nella mia relazione. Io ho detto che questo delitto di genocidio, che esiste da tempo immemorabile, da migliaia e migliaia di anni, dal tempo dei regni e degli imperi di Babilonia, di Ninive, dell'antico Egitto, è diventato attuale, oggi, dopo le terribili stragi razziali compiute soprattutto dai nazisti; da ciò la necessità di risolvere ora il problema, non che esso sia sorto ora...

TERRACINI. Non ho detto questo.

PERSICO, *relatore*. Stragi razziali sono state fatte anche dai giapponesi in Cina, nelle

Filippine e altrove. E, studiando questo disegno di legge, ho visto quanti altri casi sono stati accertati attraverso i secoli. Quindi la mia preoccupazione è stata principalmente quella di affermare che, dopo i terribili eventi della recente guerra, e dopo i processi di Norimberga e di Tokio, nei quali sono stati condannati all'impiccagione i capi responsabili più noti, è sorto il bisogno di formare una legge nuova, che prevede un reato nuovo, che si chiama appunto genocidio.

Qui apro una parentesi per rispondere all'amico senatore Cingolani. Non è solamente il delitto razziale, che è previsto da questa legge. L'articolo 2 parla di delitto che si commette con gli atti — poi specificati — e con l'intenzione di distruggere, in tutto o in parte, un gruppo nazionale, un gruppo etnico, un gruppo razziale, o un gruppo religioso, come tale. Non è quindi soltanto il caso della lotta razziale, che è il più appariscente, perchè abbiamo avuto la tragedia della razza ebraica, che si è tentato di far scomparire mediante i sei milioni di persone uccise con le camere a gas, o in altri crudelissimi modi, durante il regime hitleriano. Ma possono esservi anche lotte religiose, etniche o nazionali, e tutte rientrano egualmente nel reato di genocidio.

Quanto al senatore Berlinguer, egli ha portato la questione su un campo più vasto. Io avevo già accennato, nella mia relazione, al movimento giuridico sorto per creare un nuovo diritto sopranazionale, cioè un diritto che si sovrapponga agli Stati, uguale per tutti gli Stati, al quale essi debbono sottostare come tali. Questo diritto sopranazionale dovrebbe venir sanzionato da una Corte di giustizia, la quale dovrebbe punire lo Stato che viola certi principi fondamentali.

A questo lavoro legislativo preparatorio, difficilissimo e importante, purtroppo l'Italia non partecipa, perchè non è ammessa nell'O.N.U. (e non partecipa neanche, onorevole Sottosegretario di Stato agli esteri, in qualità di osservatrice), mentre avremmo potuto mandare benissimo a Lake Success dei nostri giuristi a collaborare. Quando leggo che uno dei rappresentanti più ascoltati è un cinese, della Cina di Ciang Kai Scek, io, che sono cittadino romano, studioso romano, avvocato roma-

no, non posso non dolermi che Roma, patria del diritto, sia purtroppo assente dalla elaborazione di questo diritto nuovo, e me ne rammarico vivamente.

Comunque, a Ginevra si è riunita la Commissione dell'O.N.U. per il diritto internazionale, e il 29 giugno scorso ha approvato uno schema di convenzione che poi dovrà essere discusso ed esaminato dagli organi competenti, attraverso una larga e complessa indagine, prima di venire definitivamente approvato.

Dunque, dicevo che nella sua terza sessione la Commissione dell'O.N.U. ha approvato uno schema di disegno di legge per la punizione dei delitti contro la pace e la sicurezza dell'umanità, e l'articolo 2 di tale schema stabilisce quali sono questi delitti: cioè qualsiasi atto di aggressione, ivi compreso l'impiego, da parte delle autorità di uno Stato, di forze armate contro altri Stati per qualsiasi scopo che non sia quello dell'autodifesa nazionale o collettiva, o dell'applicazione di una decisione o raccomandazione di un competente organo delle Nazioni Unite; qualsiasi minaccia, da parte dell'autorità di uno Stato di ricorrere ad un atto di aggressione contro un altro Stato; la preparazione, da parte dell'autorità di uno Stato, dell'impiego di forze armate contro un altro Stato per qualsiasi scopo che non sia quello dell'autodifesa nazionale o collettiva o della applicazione di una decisione o raccomandazione di un competente organo delle Nazioni Unite; l'immissione nel territorio di uno Stato, dal territorio di un altro Stato, di bande armate agenti a scopo politico.

Si tratta della difesa della pace, come auspica l'onorevole Berlinguer: questo è l'ideale a cui tendono tutti i popoli, ideale forse oggi irraggiungibile, ma che sarà possibile raggiungere quando lo vorranno i grandi aggruppamenti super-statali: oggi l'America del Nord; i popoli russi-asiatici del regime comunista e il Commonwealth britannico, che comprende mezzo miliardo di uomini.

L'Europa dovrà unirsi in una sola entità politica ed economica e occuperà il quarto posto, non per la quantità della popolazione o dei chilometri quadrati, ma per la qualità, la forza dell'ingegno e della tradizione culturale dei suoi uomini: Grecia, Roma, Cristianità.

Allora sarà facile accordare tutti i popoli in un unico anelito di pace; perchè la guerra la fanno i popoli, ma viene purtroppo decisa da poche persone; questa è la vera tragedia! Milioni di uomini si fanno uccidere solo perchè un piccolo gruppo di persone ha deciso di promuovere una guerra, per finalità spesso non chiare, o non confessabili!

La repressione del genocidio è un primo passo verso il vasto programma di azione che dovrà impedire per sempre lo scoppio della guerra.

Sono perfettamente d'accordo pertanto col senatore Berlinguer e col senatore Cingolani.

Reati di genocidio si commettono purtroppo ancora, e quando avremo approvato questa convenzione, cui seguirà una legge costituzionale di attuazione, parteciperemo alla futura Corte internazionale di giustizia sul genocidio, e potremo reclamare contro tutti i casi di tale delitto, anche contro quelli che si verificano in Istria e in Dalmazia, perchè quando si espellono delle popolazioni, o si cerca di estinguere in esse un sentimento nazionale che è profondamente radicato da secoli nel loro sangue e nella loro tradizione, si commette genocidio.

Invito dunque il Senato ad approvare con voto unanime il passaggio alla discussione degli articoli. (*Applausi da tutti i settori. Molte congratulazioni.*)

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole Sottosegretario di Stato per gli affari esteri.

TAVIANI, *Sottosegretario di Stato per gli affari esteri.* Rispondo anzitutto a un accenno del relatore Persico, il quale ha espresso l'auspicio che dei rappresentanti italiani siano, almeno in qualità di osservatori, presenti là dove all'O.N.U. vengono trattati questi problemi in sede almeno di elaborazione giuridica. Rispondo che il principio finora invalso è che in queste organizzazioni collaterali all'O.N.U. noi siamo presenti solo quando possiamo esservi con piena parità di diritti e con piena dignità. Così avviene nella F.A.O. e così nell'U.N.E.S.C.O.

Per quanto riguarda la sostanza dell'argomento, mi dichiaro pienamente concorde con tutto quanto è stato detto dall'onorevole rela-

tore, al quale esprimo le mie vive e profonde congratulazioni. L'onorevole Persico era la persona più indicata a stendere la relazione, anche nella sua qualità di presidente dell'Unione interparlamentare, per la sua conoscenza profonda di questi problemi, di queste prospettive di un mondo nuovo, sopranazionale, che, vogliono o non vogliono i dirigenti degli Stati, va sorgendo, è nel corso stesso delle cose, nella evoluzione del progresso sociale, politico ed economico.

Per quanto riguarda l'auspicio del senatore Berlinguer, debbo dire che a nome del Governo ad esso mi associo: auspichiamo così che si estendano queste impostazioni e non si resti solo su di un aspetto che, per quanto più esteso, come faceva giustamente rilevare il senatore Persico, del ristretto delitto di genocidio, è ancora un aspetto non generale, non comprensivo di tutti i misfatti contro l'umanità. Noi desideriamo, come il senatore Berlinguer, che si vada oltre, a colpire tutti i delitti contro il diritto delle genti, contro il diritto naturale, ovunque vengono compiuti nel mondo. Ma su questo punto, affinchè non ci si trovi poi di fronte a delle dichiarazioni ipocrite o ingannevoli è necessario che ci sia qualcosa che dia efficacia a questa impostazione, ad esempio, una Corte internazionale, come ha detto il senatore Persico, ma anche qualcos'altro è necessario, cioè delle Commissioni di controllo, Commissioni democratiche dell'O.N.U., che possano andare in tutti i Paesi, a vedere, a riferire ed eventualmente esprimere le loro condanne di fronte all'opinione pubblica di tutto il mondo. (*Applausi dal centro e dalla destra.*)

PRESIDENTE. Metto ai voti il passaggio alla discussione degli articoli. Coloro i quali sono favorevoli sono pregati di alzarsi.

(*È approvato.*)

Si dia lettura degli articoli.

MOMIGLIANO, *Segretario:*

Art. 1.

Il Governo della Repubblica è autorizzato ad aderire alla Convenzione per la prevenzione

e la repressione del delitto di genocidio approvata dall'Assemblea generale delle Nazioni Unite e portante la data del 9 dicembre 1948.

(È approvato).

Art. 2.

La Convenzione suddetta avrà piena ed intera esecuzione dalla data di entrata in vigore della legge che sarà emanata secondo

quanto è prescritto dall'articolo 5 della Convenzione stessa.

(È approvato).

Art. 3.

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

(È approvato).

ALLEGATO.

CONVENTION POUR LA PREVENTION ET LA REPRESSION DU CRIME DE GENOCIDE

Les Parties contractantes

considérant que l'Assemblée générale de l'Organisation des Nations Unies, par sa résolution 96 (1) en date du 11 décembre 1946, a déclaré que le génocide est un crime du droit des gens, en contradiction avec l'esprit et les fins des Nations Unies et que le monde civilisé condamne;

convaincues que, pour libérer l'humanité d'un fléau aussi odieux, la coopération internationale est nécessaire;

CONVIENNENT DE CE QUI SUIT :

Article premier.

Les Parties contractantes confirment que le génocide, qu'il soit commis en temps de paix ou en temps de guerre, est un crime du droit des gens, qu'elles s'engagent à prévenir et à punir.

Article II.

Dans la présente Convention, le génocide s'entend de l'un quelconque des actes ci après, commis dans l'intention de détruire, en tout ou en partie, un groupe national, ethnique, racial ou religieux, comme tel :

- a) meurtre de membres du groupe;
- b) atteinte grave à l'intégrité physique ou mentale de membres du groupe;
- c) soumission intentionnelle du groupe à des conditions d'existence devant entraîner sa destruction physique totale ou partielle;
- d) mesures visant à entraver les naissances au sein du groupe;
- e) transfert forcé d'enfants du groupe à un autre groupe.

Article III.

Seront punis les actes suivants :

- a) le génocide;
- b) l'entente en vue de commettre le génocide;
- c) l'incitation directe et publique à commettre le génocide;
- d) la tentative de génocide;
- e) la complicité dans le génocide.

Article IV.

Les personnes ayant commis le génocide ou l'un quelconque des autres actes énumérés à l'article III seront punies, qu'elles soient des gouvernants, des fonctionnaires ou des particuliers.

Article V.

Les Parties contractantes s'engagent à prendre, conformément à leurs constitutions respectives, les mesures législatives nécessaires pour assurer l'application des dispositions de la présente Convention, et notamment à prévoir des sanctions pénales efficaces frappant les personnes coupables de génocide ou de l'un quelconque des autres actes énumérés à l'article III.

Article VI.

Les personnes accusées de génocide ou de l'un quelconque des autres actes énumérés à l'article III seront traduits devant les tribunaux compétents de l'Etat sur le territoire duquel l'acte a été commis, ou devant la Cour criminelle internationale qui sera compétente à l'égard de celles des Parties contractantes qui en auront reconnu la juridiction.

Article VII.

Le génocide et les autres actes énumérés à l'article III ne seront pas considérés comme des crimes politiques pour ce qui est de l'extradition.

Les Parties contractantes s'engagent en pareil cas à accorder l'extradition conformément à leur législation et aux traités en vigueur.

Article VIII.

Toute Partie contractante peut saisir les organes compétents des Nations Unies afin que ceux-ci prennent, conformément à la Charte des Nations Unies, les mesures qu'ils jugent appropriées pour la prévention et la répression des actes de génocide ou de l'un quelconque des autres actes énumérés à l'article III.

Article IX.

Les différends entre les Parties contractantes relatifs à l'interprétation, l'application ou l'exécution de la présente Convention, y compris ceux relatifs à la responsabilité d'un Etat en matière de génocide ou de l'un quelconque des autres actes énumérés à l'article III, seront soumis à la Cour internationale de Justice, à la requête d'une Partie au différend.

Article X.

La présente Convention dont les textes anglais, chinois, espagnol, français et russe feront également foi, portera la date du 9 décembre 1948.

Article XI.

La présente Convention sera ouverte jusqu'au 31 décembre 1949 à la signature au nom de tout Membre des Nations Unies et de tout Etat non membre à qui l'Assemblée générale aura adressé une invitation à cet effet.

La présente Convention sera ratifiée et les instruments de ratification seront déposés auprès du Secrétaire général des Nations Unies.

A partir du 1^{er} janvier 1950, il pourra être adhéré à la présente Convention au nom de tout Membre des Nations Unies et de tout Etat non membre qui aura reçu l'invitation susmentionnée.

Les instruments d'adhésion seront déposés auprès du Secrétaire général des Nations Unies.

Article XII.

Toute Partie contractante pourra, à tout moment, par notification adressée au Secrétaire général des Nations Unies, étendre l'application de la présente Convention à tous les territoires ou à l'un quelconque des territoires dont elle dirige les relations extérieures.

Article XIII.

Dès le jour où les vingt premiers instruments de ratification ou l'adhésion auront été déposés, le Secrétaire général en dressera procès-verbal. Il transmettra copie de ce procès-verbal à tous les Etats Membres des Nations Unies et aux non membres visés par l'article XI.

La présente Convention entrera en vigueur le quatre-vingt-dixième jour qui suivra la date du dépôt du vingtième instrument de ratification ou d'adhésion.

Toute ratification ou adhésion effectuée ultérieurement à la dernière date prendra effet le quatre-vingt-dixième jour qui suivra le dépôt de l'instrument de ratification ou d'adhésion.

Article XIV.

La présente Convention aura une durée de dix ans à partir de la date de son entrée en vigueur.

Elle restera par la suite en vigueur pour une période de cinq ans et ainsi de suite, vis-à-vis des Parties contractantes qui ne l'auront pas dénoncée six mois au moins avant l'expiration du terme.

La dénonciation se fera par notification écrite adressée au Secrétaire général des Nations Unies

Article XV.

Si, par suite de dénonciations, le nombre des Parties à la présente Convention se trouve ramené à moins de seize, la Convention cessera d'être en vigueur à partir de la date à laquelle la dernière de ces dénonciations prendra effet.

Article XVI.

Une demande de revision de la présente Convention pourra être formulée en tout temps par toute Partie contractante, par voie de notification écrite adressée au Secrétaire général.

L'Assemblée générale statuera sur les mesures à prendre, s'il y a lieu, au sujet de cette demande.

Article XVII.

Le Secrétaire général des Nations Unies notifiera à tous les Etats Membres des Nations Unies et aux Etats non membres visés par l'article XI :

- a) les signatures, ratifications et adhésions reçues en application de l'article XI ;
- b) les notifications reçues en application de l'article XII ;
- c) la date à laquelle la présente Convention entrera en vigueur, en application de l'article XIII ;
- d) les dénonciations reçues en application de l'article XIV ;
- e) l'abrogation de la Convention, en application de l'article XV ;
- f) les notifications reçues en application de l'article XVI.

Article XVIII.

L'original de la présente Convention sera déposé aux archives de l'Organisation des Nations Unies.

Une copie certifiée conforme sera adressée à tous les Etats Membres des Nations Unies et aux Etats non membres visés par l'article XI.

Article XIX.

La présente Convention sera enregistrée par le Secrétaire général des Nations Unies à la date de son entrée en vigueur.

PRESIDENTE. Metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso. Coloro i quali sono favorevoli sono pregati di alzarsi.

(È approvato).

Discussione e approvazione del disegno di legge:

« **Costituzione di un fondo speciale per la concessione di anticipazioni agli Istituti di credito agrario di miglioramento autorizzati ad operare nelle regioni e nei territori indicati nell'articolo 3 della legge 23 aprile 1949, numero 165** » (1720).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Costituzione di un fondo speciale per la concessione di anticipazioni agli Istituti di credito agrario di miglioramento autorizzati ad operare nelle regioni e nei territori indicati nell'articolo 3 della legge 23 aprile 1949, n. 165 ».

Dichiaro aperta la discussione generale.

È iscritto a parlare il senatore Cerruti. Ne ha facoltà.

CERRUTI. Signor Presidente, onorevoli colleghi, signor Ministro, purtroppo non vi è dubbio che il credito agrario di miglioramento sia stato, e continui ad essere tuttora, abbandonato a se stesso, in una manifesta situazione di profondo disagio. Infatti, nel bilancio dell'agricoltura dell'esercizio 1951-52 figurano bensì 642 milioni, a titolo di concorso nel pagamento degli interessi per i mutui, con i quali 642 milioni si potrebbe finanziare una operazione di credito dell'ammontare di ben 35 miliardi, ma, ahimè!, la predetta somma di concorso statale si riferisce a mutui già concessi da lungo tempo e che ora sono in corso di totale estinzione. Morale della favola nel bilancio dell'agricoltura di quest'anno non v'è nemmeno il becco di un centesimo da destinarsi ai fini dello sviluppo del credito agrario di miglioramento. D'altro canto è ovvio come non si possa assolutamente pretendere che i coltivatori, piccoli e medi, debbano ricorrere al credito normale di mercato sia perchè le banche ordinarie preferiscono rivolgersi ad investimenti a breve scadenza, mentre quelli che concernono il credito agrario, sono, per loro natura, di lunga durata, sia perchè i tassi di interesse praticati dalle banche stesse sono proibitivi, e cioè pari all'8, 9, 10 e fino al 15 per cento, vale a dire sono tassi che l'agricoltura italiana non è assolutamente in grado di poterli sopportare.

Insomma, a partire dall'immediato periodo post-bellico a tutt'oggi, se si eccettua lo stanziamento di un miliardo nel 1947, e di un miliardo e mezzo, prelevato dai fondi *interim-aid*, nel 1949, entrambi destinati a tale scopo, non ci furono mai altri stanziamenti speciali a favore del credito agrario di miglioramento. Questa è la situazione estremamente precaria in cui trovasi quella che viene definita da tutti la branca principale dell'attività economica del nostro Paese, non solo ma anche la branca che è la premessa fondamentale per lo sviluppo di tutte le altre attività. Quando poi si pensi che le esigenze normali del credito agrario di miglioramento, grosso modo, si calcolano dell'ordine di 30 miliardi per ogni anno, si può avere una idea dello stato di disagio che la carenza di adeguati e necessari provvedimenti in materia ha determinato e determina in questo settore.

Del resto la relazione del collega professor Medici si può dire che da cima a fondo sia anch'essa un atto di protesta nei confronti di un simile stato di fatto, e pertanto essa è pure una conferma, proveniente da fonte insospettabile, di quanto ho poc'anzi asserito. Orbene, di fronte a questo progetto di legge, data la sua natura specifica, è implicito che per quello che ho detto noi non possiamo far a meno di esprimere il nostro compiacimento che finalmente si incominci a fare qualche cosa in tale direzione, anzi ci auguriamo che altri progetti della stessa natura siano al più presto possibile presentati al nostro esame, i quali progetti, però, non dovrebbero soltanto limitarsi all'Italia meridionale ed insulare, dove senza alcun dubbio il bisogno di credito agrario e le esigenze di propulsione e di rinnovamento sono più assillanti, ma anche tener conto di altre zone agrarie della Penisola, perchè sappiamo benissimo che pure in queste la richiesta è notevole e persistente.

Senonchè — ed eccoci al punto dolente — il presente progetto di legge contempla che somma? Eccola: si tratta di un miliardo e mezzo di lire, assegnato una volta tanto, per costituire un fondo permanente di rotazione a beneficio degli Istituti di credito agrario di miglioramento, autorizzati ad operare nelle regioni e nei territori indicati nell'articolo 3

della legge 23 aprile 1949, n. 165. Ma, un miliardo e mezzo di lire non serve a nulla.

Anche se teniamo conto che il territorio in cui deve esercitarsi il credito di miglioramento coi fondi di cui trattasi viene, in definitiva, limitato all'Italia meridionale ed insulare, quando si consideri che la corrente domanda annuale, grosso modo, può essere per lungo tempo dell'ordine di almeno 15 miliardi, possiamo *a priori* renderci edotti che il miliardo e mezzo di cui è dotato questo fondo di rotazione è una somma così insignificante che può benissimo essere paragonato ad una goccia d'acqua in un mare. Nè può valere l'obiezione, che mi è stata fatta in altra sede, che le rate annuali di ammortamento essendo a loro volta convogliate nel fondo di rotazione serviranno per finanziare altri investimenti, e così via. La capienza di questo fondo non può di certo, per questo fatto, essere aumentata in modo apprezzabile perchè non dobbiamo dimenticarci che ogni mutuo all'origine e quelli successivi sono tutti diluiti in un periodo di venti anni. L'apporto delle quote di rimborso di capitale ed interessi sarà quindi molto esiguo e ci vorranno almeno anni ed anni prima che possa assumere una modesta consistenza. Basta considerare che la annualità di ammortamento, al tasso del 4,50 per cento per tutta la durata di venti anni (così essendo le condizioni del mutuo), per la somma complessiva di un miliardo e mezzo di lire, e poco più di 115 milioni di lire all'anno. Quindi, noi, pur approvando questo progetto di legge per la finalità a cui è diretto, non possiamo fare a meno di esprimere la nostra viva protesta per la esiguità della somma che, in concreto, viene messa a disposizione una volta tanto.

Certo che, in confronto alla totale assenza di prima, anche questa miseria rappresenta già qualche cosa. Insomma, tutt'al più si può dire che ciò è meglio di niente. Non è con questi provvedimenti che il Governo può dimostrare a fatti la sua buona volontà e la sua premura nel fronteggiare le pressanti esigenze ed i bisogni che incombono in un settore di tanta importanza per l'attività economica del nostro Paese. Ci vuol altro!

PRESIDENTE. Non essendovi altri iscritti a parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Ha facoltà di parlare l'onorevole Vice Presidente della Commissione.

BRASCHI. Mi rimetto alla relazione scritta, anche perchè non sono state sollevate eccezioni in ordine al disegno di legge.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole Ministro dell'agricoltura e delle foreste.

FANFANI, *Ministro dell'agricoltura e delle foreste*. Desidero semplicemente assicurare il Senato che sono allo studio e saranno quanto prima prese adeguate misure perchè la situazione denunciata dal relatore e dal senatore Cerruti sia notevolmente migliorata.

PRESIDENTE. Metto ai voti il passaggio alla discussione degli articoli. Coloro i quali sono favorevoli sono pregati di alzarsi.

(È approvato).

Si dia lettura degli articoli.

MOMIGLIANO, *Segretario*:

Art. 1.

È costituito presso il Ministero del tesoro un fondo di rotazione, a carattere permanente, per la concessione di anticipazioni agli Istituti autorizzati all'esercizio del credito agrario di miglioramento nelle regioni e nei territori indicati nell'articolo 3 della legge 23 aprile 1949, n. 165, e nei Comuni della provincia di Rieti, già compresi nell'ex circondario di Cittaducale e al Consorzio nazionale per il credito agrario di miglioramento, per mutui concernenti opere da eseguire nelle regioni e nei territori anzidetti.

A tal fine è autorizzata la spesa di lire 1.500 milioni alla quale si fa fronte con prelievo, da parte del Ministro del tesoro, di pari somma dal conto speciale di cui all'articolo 2 della legge 4 agosto 1948, n. 1108.

Al fondo, di cui al primo comma del presente articolo, affluiranno le quote d'ammortamento, per capitale ed interessi, da corrispondersi dagli Istituti, di cui al comma stesso, al Ministero del tesoro, relative alle anticipazioni da questo già concesse per l'importo complessivo di lire 1.500 milioni prelevato dal conto speciale previsto dalla Sezione prima dell'annesso all'accordo approvato col decreto legislativo 14 febbraio 1948, n. 153.

L'articolo 6 della legge 23 aprile 1949, numero 165, è abrogato.

(È approvato).

Art. 2.

Con decreto del Ministro per il tesoro, di concerto con il Ministro per l'agricoltura e le foreste, sarà stabilita la quota percentuale del fondo, di cui al secondo comma dell'articolo 1, da concedere in anticipazione ai singoli Istituti indicati nell'articolo stesso.

La concessione delle anticipazioni avrà luogo in base ad una convenzione, da stipularsi tra il Ministero del tesoro, il Ministero dell'agricoltura e delle foreste e ciascuno dei predetti Istituti.

(È approvato).

Art. 3.

Le anticipazioni di cui al precedente articolo 1 dovranno essere impiegate, dagli Istituti, esclusivamente per la concessione di mutui di miglioramento, per gli scopi e con le modalità e condizioni previsti dalla presente legge.

Le opere da finanziare, i tipi di progetto e l'ammontare massimo dei singoli mutui saranno determinati da apposito Comitato, che sarà nominato d'intesa tra il Ministro per il tesoro e il Ministro per l'agricoltura e le foreste.

PRESIDENTE. All'articolo 3 il senatore Cerruti ha proposto di aggiungere il seguente comma: « A parità di ogni altra condizione i mutui verranno con preferenza concessi ai piccoli proprietari coltivatori diretti dei fondi da migliorarsi ».

Invito la Commissione ad esprimere il proprio parere su questo emendamento.

BRASCHI. La Commissione si rimette al Senato.

PRESIDENTE. Invito il Governo ad esprimere il proprio parere.

FANFANI, Ministro dell'agricoltura e delle foreste. Mi rimetto al Senato.

CERRUTI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CERRUTI. Dico brevi parole di illustrazione dell'emendamento che ho presentato. In base

alle norme contemplate dall'articolo 3 del progetto di legge si apprende che in luogo di riferirci come in passato ad una casistica delle opere da finanziarsi, vi sarà un apposito Comitato, nominato d'intesa tra il Ministro del tesoro e quello dell'agricoltura che deciderà in merito. A mio avviso si tratta di una innovazione opportuna perchè sarebbe molto difficile nel caso pratico, facendo riferimento alla casistica di cui trattasi, discernere fra le innumerevoli domande quelle che dovranno essere accolte. Quindi sta bene. Però, in fatto di assegnazioni noi siamo ammaestrati ormai da una lunga esperienza, e credo anche tutti voi, che quando si tratta di decidere a chi debbono andare questi finanziamenti, sono sempre i proprietari e gli agricoltori più facoltosi e più influenti che finiscono col fare la parte del leone, mentre ai piccoli proprietari, coltivatori diretti, non restano che le briciole. Insomma questi ultimi sono sempre i Lazzari della mensa. Figuriamoci poi in questo caso in cui il banchetto è tutt'altro che lauto! Quindi, se vogliamo incominciare una buona volta a reagire contro queste soverchierie credo sia indispensabile che in fondo a questo articolo sia inserito l'emendamento che ho presentato poc'anzi, e cioè che a parità di ogni altra condizione i mutui siano relativamente concessi ai coltivatori diretti dei fondi da migliorarsi. Perciò se ci saranno dei piccoli proprietari coltivatori diretti che faranno la domanda per ottenere un mutuo, a parità di ogni altra condizione, questo mutuo, a termine di legge, deve essere concesso a loro. Si sente da tutte le parti esaltare la piccola proprietà, ed affermare che bisogna sostenerla e potenziarla, ma poi, dalle parole ai fatti, ogni cosa rimane nel limbo delle platoniche intenzioni. Ora, si presenta proprio il caso in cui, attraverso un'apposita norma di legge, si può dimostrare in concreto un po' di premura e di riguardo nei confronti dei coltivatori diretti. Con l'emendamento in parola il predetto Comitato ha l'obbligo di fare una cernita e, qualora siano soddisfatte le condizioni previste dalla legge, di accordare a loro la precedenza. Confido che tanto il Governo, quanto la Commissione ed il Senato si degneranno di accogliere benevolmente l'emendamento di cui trattasi.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'articolo 3 nel testo presentato dal Governo, di cui è già stata data lettura. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

Metto ai voti il comma aggiuntivo proposto dai senatori Cerruti ed altri. La Commissione ed il Governo si sono rimessi al Senato. Chi approva questo emendamento è pregato di alzarsi.

(È approvato).

Metto ai voti, nel suo complesso, l'articolo 3 così modificato. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

Si dia lettura degli altri articoli.

MOMIGLIANO, *Segretario* :

Art. 4.

L'importo dell'anticipazione concessa ai singoli Istituti, a norma del precedente articolo 2, sarà versato in un conto corrente infruttifero vincolato, aperto a favore di ciascun Istituto presso la Tesoreria centrale dello Stato.

Ciascun Istituto potrà utilizzare l'anticipazione ad esso accordata a misura che avrà stipulato contratti di mutuo.

Entro i limiti di detta anticipazione, per ciascun mutuo regolarmente stipulato, il Ministro del tesoro autorizzerà, con modalità da stabilirsi mediante la convenzione di cui al precedente articolo 2, il prelevamento, da parte dell'Istituto interessato, sull'anzidetto conto vincolato, di una somma pari all'importo concesso a mutuo.

(È approvato).

Art. 5.

Durante il periodo di preammortamento dei mutui le somme prelevate sui conti vincolati, di cui all'ultimo comma del precedente articolo 4, saranno infruttifere di interesse. Del pari i mutuatari non dovranno corrispondere alcun interesse, agli Istituti, sulle singole somministrazioni.

Nella convenzione di cui al precedente articolo 2 saranno inserite clausole atte a con-

tenere entro i più brevi termini il periodo di preammortamento dei mutui.

(È approvato).

Art. 6.

L'ammortamento di ciascun mutuo, da parte dei mutuatari, e il rimborso della corrispondente anticipazione al Ministero del tesoro, da parte dell'Istituto, avranno inizio alla stessa data ed avranno la durata massima di venti anni.

L'ammortamento dei mutui sarà effettuato al tasso annuo di interesse del 4,50 per cento, mediante annualità posticipate costanti, comprensivo della quota spettante agli istituti, a copertura delle proprie spese di amministrazione, dei rischi e delle spese per imposte ed ogni altro onere, nella misura che sarà stabilita con la convenzione, di cui al precedente articolo 2.

Dette annualità saranno versate dagli istituti — previa detrazione della quota ad essi spettante — al Ministero del tesoro a rimborso dell'anticipazione, con imputazione ad apposito capitolo del bilancio d'entrata, alle scadenze stabilite, indipendentemente dal pagamento all'Istituto della corrispondente annualità da parte del mutuatario.

Oltre al pagamento delle anzidette annualità e delle normali spese contrattuali e di istruttoria tecnica e legale dei mutui, nessun altro onere potrà essere fatto gravare sui mutuatari, dagli istituti, a qualsiasi titolo.

(È approvato).

Art. 7.

Le somme che affluiranno al fondo di rotazione di cui al precedente articolo 1, per effetto del rimborso delle anticipazioni da parte degli istituti, saranno iscritte nel bilancio dell'esercizio nel quale verranno introitate ed utilizzate nell'esercizio finanziario successivo. Esse saranno devolute, con le modalità stabilite con il precedente articolo 4, alla concessione di ulteriori anticipazioni, con ripartizione da effettuare in base alla quota percentuale di cui al primo comma del precedente articolo 2.

Detta quota percentuale potrà, con decreto del Ministro per il tesoro, di concerto con il

Ministro per l'agricoltura e le foreste, essere variata in rapporto alla effettiva attività svolta dagli istituti mediante l'utilizzo delle anticipazioni ottenute in applicazione della presente legge, od anche in relazione a nuove e diverse esigenze di particolari zone, comprese nelle regioni e nei territori indicati nel primo comma del precedente articolo 1.

(È approvato).

Art. 8.

Le opere che saranno finanziate con i mutui di cui al precedente articolo 3 non potranno fruire di alcun contributo, sussidio o concorso dello Stato comunque previsti dalle vigenti norme in materia di miglioramenti fondiari.

La concessione dei predetti mutui, da parte degli Istituti, è subordinata all'accertamento, da eseguirsi a cura del Ministero dell'agricoltura e delle foreste, che, per le opere alle quali i mutui stessi si riferiscono, i mutuatari non abbiano percepito alcun contributo, sussidio o concorso a carico dello Stato.

(È approvato).

Art. 9.

Si applicano ai mutui, di cui al precedente articolo 3, ed agli atti e formalità concernenti i mutui stessi, tutte le agevolazioni tributarie previste dalle vigenti disposizioni in materia di credito agrario, nonchè quelle relative alle tariffe notarili, contemplate dalle disposizioni in vigore per la stessa materia.

(È approvato).

Art. 10.

Il Ministro del tesoro provvederà, con propri decreti, alle variazioni di bilancio occorrenti per l'applicazione della presente legge.

(È approvato).

PRESIDENTE. Metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

Discussione e approvazione, con modificazioni, del disegno di legge, di iniziativa del senatore Locatelli: « Sospensione del diritto di voto agli elettori ricoverati negli Istituti psichiatrici » (1576-Urgenza).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge, d'iniziativa del senatore Locatelli: « Sospensione del diritto di voto agli elettori ricoverati negli Istituti psichiatrici ».

Informo il Senato che vi sono quattro testi del disegno di legge: il testo del proponente, senatore Locatelli; il testo della maggioranza della Commissione; il testo della minoranza della Commissione e, infine, il testo proposto dal Ministro dell'interno, del quale si dà lettura.

MOMIGLIANO, *Segretario*:

Art. 1.

Il diritto di voto è sospeso per i ricoverati negli istituti psichiatrici dalla data del decreto del Tribunale che autorizza in via definitiva la loro ammissione negli istituti suddetti, a termini dell'articolo 2 della legge 14 febbraio 1904, n. 36, e fino alla data del decreto col quale il Presidente del Tribunale autorizzi, a sensi dell'articolo 3 successivo, il loro licenziamento dagli istituti medesimi.

Art. 2.

La Cancelleria del Tribunale dà comunicazione al Comune di residenza dell'interessato del decreto di autorizzazione alla ammissione in via definitiva nell'istituto psichiatrico, nonchè di quello di autorizzazione al licenziamento dall'istituto medesimo, ed il Comune, alla data di recezione dei decreti suddetti, provvede, con la procedura prevista dall'articolo 25 della legge 7 ottobre 1947, n. 1058, alla relativa cancellazione dalle liste elettorali e, rispettivamente, alla reiscrizione nelle liste medesime.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale.

PASTORE. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PASTORE. Vi è un testo presentato dal senatore Locatelli, il quale potrebbe essere ac-

gettato se non fosse formulato in un modo poco giuridico. Credo quindi che possa essere abbandonato. C'è un secondo testo proposto dalla maggioranza della Commissione, un terzo testo proposto dalla minoranza ed un testo oggi proposto dal Ministero dell'interno. Quest'ultimo non fa che riprodurre il testo della minoranza della Commissione.

La differenza fra i testi è però questa: il testo della maggioranza stabilisce che il diritto di voto è sospeso per i ricoverati dalla data del provvedimento che dispone la loro ammissione, anche in via provvisoria, in un istituto psichiatrico.

Il testo della minoranza, ripreso dal Ministero dell'interno, dice che il diritto di voto è sospeso per i ricoverati in via definitiva. Si tratta di decidere se un cittadino italiano che sia ricoverato regolarmente in un istituto psichiatrico possa avere il diritto di voto per il fatto che non è ancora riconosciuto pazzo permanente. Chi è ricoverato in un istituto psichiatrico in via provvisoria? Uno che è malato di mente, e essendo malato di mente è logico che non è normale e che non può esercitare determinati diritti. Secondo il Ministero dell'interno, costui avrebbe invece il diritto di votare, mentre ne sarebbe escluso solo il pazzo, che si può supporre lo sia per tutta la vita o per un tempo indefinito.

Non comprendiamo come il Ministero dell'interno sia venuto di rincalzo alla minoranza della Commissione a sostenere una tesi del genere, riconoscendo che un malato di mente può contemporaneamente esercitare il diritto di voto; non riusciamo a comprendere come possa essere ammesso dalla legislazione italiana un principio del genere, ed è per questo che dichiariamo di votare il testo presentato al Senato dalla maggioranza della Commissione, cioè quello su cui si sono trovati d'accordo maggioranza e opposizione e che corrisponde alla logica e alla giustizia, perchè è logico escludere in via provvisoria dal diritto elettorale chi è malato di mente, fino a quando non sia guarito.

RICCIO, *relatore di minoranza*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

RICCIO, *relatore di minoranza*. Evidentemente il senatore Pastore, nell'espone le ra-

gioni che secondo lui convincono ad accettare il testo della maggioranza e non quello della minoranza non ha tenuto presente la relazione di minoranza. Poichè essa è breve e contiene tutto quanto è necessario per sostenere la tesi della minoranza, ne do lettura, brevemente commentandola, se occorre.

« Il disegno di legge n. 1576 di iniziativa del collega Locatelli, che tende ad escludere del diritto di voto i pazzi, non può, evidentemente, non trovare l'adesione di quanti hanno senno.

« Ma la forma nella quale esso fu presentato, per quanto emendata dalla maggioranza della 1^a Commissione, non pare alla minoranza della stessa che riesca a conciliare il principio giustissimo di tale esclusione con le necessarie garanzie dirette ad impedire che se ne possa fare abuso in danno della libertà e dei diritti politici assicurati dalla Costituzione ai cittadini.

« Innanzi tutto è da osservare che oggi, specie in seguito ai progressi della scienza medica, nonchè per una più elevata e matura concezione sociale circa il rispetto della dignità ed autonomia della persona umana, i « ricoverati negli istituti psichiatrici » (con cui il disegno di legge identifica senz'altro i pazzi) non sono più considerati e, quel che più conta, non sono più i pazzi di un tempo, cioè quelli irrimediabilmente privi di ogni senno e quindi da potersi soltanto segregare permanentemente dalla società, bensì sono degli ammalati, il cui grado di turbamento della psiche va dall'esaurimento nervoso alla più complicata e complessa nevrosi, dalla più lieve monomania o ipomania alla più integrale paranoia.

« Per giunta, poi, detti ricoverati non sono soltanto quelli che un provvedimento definitivo di Tribunale, con tutte le forme e garanzie di legge, ha deliberato vi restino rinchiusi perchè pericolosi a sè e agli altri, e finchè sian tali, bensì anche tutti quelli che vi si trovano in semplice stato di osservazione, o per provvedimento di urgenza (e perciò spesso superficiale o errato) dell'autorità amministrativa di pubblica sicurezza, o per volontaria e perfino soltanto personale richiesta di ricovero e di cura.

« È la legge stessa sui manicomi, del resto, che prevede tali varie ipotesi, per cui ci basta

avervi accennato, senza bisogno di insistervi, per inferirne che un provvedimento come quello proposto, che accomuna in una sola categoria casi tanto diversi, sarebbe estremamente ingiusto e spesso fortemente lesivo dei diritti del cittadino.

« A voler essere scrupolosi nel rispetto di tali diritti, occorrerebbe distinguere caso per caso, e rimettere al giudizio tecnico del neurologo la necessità di escludere o meno i singoli soggetti in questione da tale diritto ».

Vi sono dei casi di ricoverati permanenti che hanno solo una monomania, per cui solo in quel determinato settore della psiche non ragionano, ma per gli altri campi ragionano completamente. Perché escluderli dal diritto di voto? In questi casi è chiaro che bisognerebbe far intervenire il giudizio del medico. Tuttavia io li escludo dalla mia ipotesi, pur dovendo tenere presente questa estrema conseguenza.

« Ora, pur senza arrivare a tale estremo, e rendendoci conto delle difficoltà e degli inconvenienti che un tale sistema potrebbe ingenerare, ci pare che, quanto meno, come *minimum* di garanzia formale, non si possa prescindere dalla distinzione tra ricoverati con provvedimento definitivo del Tribunale e tutti gli altri (cioè quelli che sono ricoverati in osservazione, o volontariamente in cura, o i tranquilli e innocui di cui all'articolo del regio decreto 16 agosto 1909, n. 615, e terza parte, primo comma, articolo 50) limitando l'esclusione di legge soltanto ai primi, per i quali la esistenza di un provvedimento definitivo è garanzia di un determinato grado di incapacità mentale, nel quale, anche se, scientificamente e praticamente, sarebbe dato di ulteriormente distinguere, tuttavia si è quanto meno sicuri trattarsi di persone il cui stato di mente è tale da richiederne una segregazione duratura ».

Quindi, poichè si tratta di togliere un diritto politico tra i più eminenti al cittadino dobbiamo andar cauti e dobbiamo piuttosto semmai allargare e non restringere. L'unica garanzia è data dal provvedimento definitivo del Tribunale che può essere emesso anche nei casi di interdizione, per i quali spesso si giunge prima al ricovero e poi si fa il giudizio che dura due o tre anni e perfino cinque; e se in qualche caso l'individuo sarà invece dichiarato sano di mente, poichè era ricoverato, non avrà potuto esprimere il suo voto, anche se ne

avrebbe avuto diritto. Tuttavia, di fronte al provvedimento definitivo ci fermiamo. Per tutte queste ragioni mi sembra che anche il senatore Pastore si dovrebbe convincere ed accettare il testo della minoranza della Commissione, che è stato sostanzialmente fatto proprio dal Governo.

RIZZO DOMENICO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

RIZZO DOMENICO. Confesso, onorevole Presidente e onorevoli colleghi, che sono veramente sorpreso di questa improvvisa diffidenza che dai banchi della maggioranza sorge nei confronti dell'autorità giudiziaria e amministrativa: perchè, al di fuori del caso di gravissimo reato ipotizzabile sotto la specie di sequestro di persona, non vi è possibilità di ricoverare taluno in quei tristi luoghi che sono i manicomi, se non attraverso, non solo un accertamento tecnico ed una certificazione medica, ma attraverso il vaglio scrupolosissimo dell'autorità giudiziaria o amministrativa per il caso urgentissimo.

Ora, come è concepibile che un procuratore della Repubblica, in caso di urgenza un precore, in alcuni casi l'autorità di pubblica sicurezza possano per ragioni elettorali, perchè questa è la vostra preoccupazione, mandare in manicomio taluno che poi dovrà essere rilasciato perchè sano di mente? La finalità per cui è stato presentato questo disegno di legge dal senatore Locatelli è un'altra ed è accennata anche dall'illustre relatore di maggioranza: la finalità va ricercata in una scandalosa, unica prassi, la costituzione di seggi elettorali nei manicomi. Questo fu ritenuto dalla Commissione, all'unanimità, una aberrazione da eliminarsi. Ora, se incominciamo a fare la distinzione tra internati a titolo provvisorio e internati a titolo definitivo, non avremo eliminato l'inconveniente e nei manicomi si seguirà a votare.

D'altra parte, anche se vi è, come diceva l'onorevole Pastore, un motivo soltanto transeunte che lasci dubitare della capacità mentale dell'elettore, si provvede sospendendo un diritto di libertà, quello di voto, alla stessa maniera come lo si sospende per impedimenti fisiologici che non hanno nulla a che vedere con le malattie mentali. Ci sono stati di impossibilità fisiologica ad esprimere il voto che non

significano affatto menomazione della libertà. Si tratta di materiale impossibilità e materiale impossibilità è parimenti quella dell'elettore che, non avendo la piena facoltà mentale, sia pure in via provvisoria, si trovi nella condizione di dover soprassedere all'esercizio del suo diritto di voto.

Questo disegno di legge dell'onorevole Locatelli non trovò approvazione in seno alla 1^a Commissione nel suo testo originario, perchè si volle perfezionarlo dal punto di vista tecnico; ma, in sostanza, esso è rimasto immutato nella formulazione della maggioranza della Commissione. Io dichiaro di aver fatto parte della maggioranza e di avere acceduto alle modifiche del testo originario e che continuerò quindi a sostenere il testo di maggioranza come quello atto ad eliminare l'inconveniente per il quale tutti riconoscemmo l'opportunità di intervenire.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Ha facoltà di parlare l'onorevole relatore di maggioranza.

MINOJA, *relatore di maggioranza*. Il relatore è vincolato dal parere della maggioranza esaurientemente motivato nella relazione. Peraltro faccio osservare che dal provvedimento che dispone il ricovero in via provvisoria a quello che dispone il ricovero in via definitiva decorre, di regola, un termine di 15 giorni, che può, in casi eccezionali, estendersi fino al massimo di un mese previa comunicazione al Procuratore della Repubblica. Data la brevità del tempo, l'emendamento proposto appare di scarso rilievo, per cui, personalmente, sarei dell'avviso di rimettermi senz'altro al Senato.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole Ministro dell'interno.

SCELBA, *Ministro dell'interno*. Come gli onorevoli senatori hanno già compreso, la differenza tra il progetto della maggioranza ed il progetto della minoranza della Commissione, fatto proprio dal Governo, si riduce sostanzialmente a questo: la sospensione dal voto deve essere applicata appena la persona viene ammessa in una clinica psichiatrica, o dopo che il magistrato ha accertato le condizioni per l'internamento definitivo? In via di fatto tra l'entrata nella clinica ed il provvedimento de-

finitivo del magistrato non può passare più di un mese. In base all'articolo 2 della legge il magistrato, dopo un periodo di osservazione che non può eccedere in complesso un mese, deve provvedere senz'altro all'ammissione definitiva. Quindi, tutta la differenza si riduce al periodo di esame da parte del magistrato. Il Governo ha ritenuto di accedere alla proposta formulata dalla minoranza, proprio in considerazione della brevità del termine. Chi dispone l'ammissione provvisoria è il Pretore o l'autorità di pubblica sicurezza, ma il fatto che sia disposta la ammissione di una persona in un istituto psichiatrico non significa senz'altro che esso si trovi in condizioni di alienazione mentale, tanto è vero che si presuppone un periodo di esame, trascorso il quale il magistrato decide, e il magistrato può decidere nel senso che non ci sono le condizioni per dichiarare l'alienazione mentale. E se il magistrato decidesse in questo senso, noi nel frattempo avremmo sospeso l'esercizio del diritto elettorale senza nessuna ragione.

Ora, tenuto conto che si tratta di un diritto fondamentale essenziale, di un diritto politico, tenuto conto che la differenza sostanziale tra la proposta della maggioranza e quella della minoranza riflette unicamente il termine per la sospensione del diritto elettorale che non può superare un mese, a me pare che accettare il progetto della minoranza significhi garantire, tutelare la libertà dei cittadini senza pregiudicare minimamente gli scopi e le finalità della legge. Il problema della costituzione dei seggi in seno al manicomio probabilmente si ridurrà o verrà meno completamente il giorno in cui il diritto elettorale sarà tolto a tutti coloro per i quali c'è il provvedimento di ricovero in via definitiva. È in ogni modo una questione che si potrà sollevare (*interruzione dall'estrema sinistra*) in sede di formulazione della legge elettorale, ma essa non ha niente a che vedere con la soppressione o con la sospensione d'un diritto fondamentale del cittadino.

Per queste considerazioni penso che il Senato può tranquillamente approvare il testo della minoranza, che il Governo ha fatto proprio, con qualche modifica di carattere formale.

Esaurita la discussione di carattere generale che riflette l'articolo 1, mi permetterò di aggiungere che l'articolo 2, che è stato presen-

tato dal Governo in sostituzione del testo della Commissione, non fa che precisare le norme di carattere esecutivo. Mentre il Parlamento voleva dare al Governo il mandato di provvedere con decreto, il Ministero ritiene che non si può provvedere in questa materia con decreto, ma che occorrerebbe se mai una delega legislativa. Dato però che in un solo articolo possono concentrarsi le disposizioni esecutive, riteniamo preferibile esaurire l'argomento inserendo l'articolo senza delega o decreto.

PRESIDENTE. Metto ai voti il passaggio alla discussione degli articoli. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

Si dia lettura dell'articolo 1 nel testo del proponente, nel testo proposto dalla maggioranza della Commissione, nel testo proposto dalla minoranza della Commissione e nel testo del Governo.

MOMIGLIANO, *Segretario*:

TESTO DEL PROPONENTE

Art. 1.

Il diritto di voto è sospeso per tutti i ricoverati negli Istituti psichiatrici, durante il periodo della loro degenza.

TESTO PROPOSTO DALLA MAGGIORANZA
DELLA COMMISSIONE

Art. 1.

Il diritto di voto è sospeso per i ricoverati negli Istituti psichiatrici, dalla data del provvedimento che dispone la loro ammissione anche in via provvisoria negli Istituti suddetti e fino alla data del decreto col quale il Presidente del tribunale autorizzi a' sensi dell'articolo 3 della legge 14 febbraio 1904, n. 36, il loro licenziamento dagli Istituti medesimi.

TESTO PROPOSTO DALLA MINORANZA
DELLA COMMISSIONE

Art. 1.

Il diritto di voto è sospeso per i ricoverati nei manicomi dalla data del provvedimento del Tribunale che autorizza l'ammissione in via definitiva ai sensi dell'articolo 2 della legge 14 febbraio 1904, n. 36, e fino alla data del decreto col quale il Presidente del Tribunale autorizza ai sensi dell'articolo 3 della detta legge il licenziamento dal manicomio.

TESTO PROPOSTO DAL GOVERNO

Art. 1.

Il diritto di voto è sospeso per i ricoverati negli Istituti psichiatrici dalla data del decreto del Tribunale, che autorizza in via definitiva la loro ammissione negli Istituti suddetti a' termini dell'articolo 2 della legge 14 febbraio 1904, n. 36, e fino alla data del decreto col quale il Presidente del Tribunale autorizzi a' sensi dell'articolo 3 successivo, il loro licenziamento dagli Istituti medesimi.

PRESIDENTE. Domando alla Commissione se aderisce al testo del Governo.

TUPINI. Per l'articolo 1 ci rimettiamo al Senato; non possiamo fare diversamente, di fronte anche alle dichiarazioni fatte dall'onorevole Rizzo, che ricorda il voto di maggioranza al riguardo.

RICCIO, *relatore di minoranza*. Accetto il testo del Governo, a nome della minoranza della Commissione.

MINOJA, *relatore di maggioranza*. Io mi astengo.

PRESIDENTE. Metto ai voti la proposta che più si allontana da quella del proponente, cioè il testo del Governo che costituisce un emendamento di carattere formale al testo della minoranza. La differenza sostanziale fra il testo del Governo e quello della maggioranza sta nel fatto che laddove quest'ultimo stabilisce la sospensione del diritto di voto per i

1948-51 - DCLXIX SEDUTA

DISCUSSIONI

21 SETTEMBRE 1951

ricoverati anche in via provvisoria, il testo del Governo dispone la sospensione stessa solo per i ricoverati in via definitiva.

Chi è favorevole al testo del Governo è pregato di alzarsi.

Essendo incerto l'esito della votazione, si procederà alla controprova.

Chi è contrario al testo del Governo è pregato di alzarsi.

(È approvato).

Si dia lettura dell'articolo 2, che è identico nel testo del proponente, in quello della maggioranza e in quello della minoranza della Commissione.

MOMIGLIANO, *Segretario* :

Art. 2.

Il Governo della Repubblica è autorizzato a provvedere con decreto presidenziale a tutto quanto occorre per la esecuzione della presente legge.

PRESIDENTE. Si dia ora lettura del testo presentato dal Governo.

MOMIGLIANO, *Segretario* :

Art. 2.

La Cancelleria del Tribunale dà comunicazione al Comune di residenza dell'interessato del decreto di autorizzazione alla ammissione in via definitiva nell'Istituto psichiatrico, nonché di quello di autorizzazione al licenziamento dall'Istituto medesimo, ed il Comune, alla data di recezione dei decreti suddetti, provvede, con la procedura prevista dall'articolo 25 della legge 7 ottobre 1947, n. 1058, alla relativa cancellazione dalle liste elettorali e, rispettivamente, alla reinscrizione nelle liste medesime.

TUPINI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

TUPINI. La Commissione accetta il testo del Governo.

PRESIDENTE. Nessuno chiedendo di parlare, metto ai voti l'articolo 2 nel testo proposto dal Governo e accettato dalla Commissione. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

Metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

Discussione di mozione.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione della mozione dei senatori Bergmann, Gonzales, Cingolani, Terracini, Zanardi, Ruini, Fazio, Locatelli, Marani e Caron. Se ne dia lettura.

MOMIGLIANO, *Segretario* :

« Il Senato invita il Governo a disporre sollecitamente che la R.A.I. attui nelle proprie trasmissioni periodiche un programma di educazione civica.

Le trasmissioni relative dovranno dirigersi volta a volta al pubblico in generale oppure a determinate categorie, uomini, bambini, donne, giovani, massaie, contadini; diffondere notizie elementari sulla Costituzione della Repubblica, sul funzionamento dei pubblici poteri maggiori e minori, centrali e locali; sul controllo degli eletti a pubbliche cariche e sul controllo degli uffici; illustrare esempi storici e pratici traendo occasioni da fatti recenti; diffondere norme elementari di educazione sociale, sui diritti e doveri del cittadino, sul limite del proprio diritto nel diritto degli altri, sul rispetto della personalità propria ed altrui. Questo servizio dovrà avere carattere sperimentale e svolgersi per un periodo di prova di almeno due anni, in forma varia e atta a suscitare l'interesse e la collaborazione del pubblico » (44).

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il senatore Bergmann per svolgere questa mozione.

BERGMANN. Onorevole Presidente, onorevoli colleghi, la Repubblica ha stabilito, nel primo articolo della Costituzione che la sovranità appartiene al popolo; al popolo è stato attribuito il suffragio universale. Ma quanti dei milioni di elettori, quanti delle centinaia di migliaia di giovani che ogni anno entrano a far parte del corpo elettorale, con o senza l'alfabeto, conoscono l'altro *abbicci*, quello della vita collettiva, cioè le notizie elementarissime che si riferiscono alla sostanza ed alla forma dei pubblici poteri, dei pubblici servizi, dai mag-

giori ai minori, ai più accessibili, a quelli cioè sui quali è più frequente e vicina la possibilità per il popolo di esercitare la propria sovranità?

Ecco il germe, ecco l'idea che ha suggerito questa mozione: usare la radio per insegnare, per aiutare l'esercizio della sovranità. Sappiamo tutti che il tema è arduo, ma l'espedito, la radio, che intendiamo applicare a questa insufficienza che nessuno oserà negare, è lo strumento più formidabile di diffusione del pensiero che sia stato realizzato dal genio umano, dal genio italiano di Marconi.

Come servircene, dunque, come affidargli questo compito? Stiamo in limiti modesti. Anzitutto niente propaganda di partito o polemiche di carattere politico. Poi escluderei anche quella che va sotto il nome di educazione morale o educazione in genere, perchè si rischierebbe di sollevare problemi complessi e di soffiare questa fiamma che vogliamo accendere sotto il peso di una annullante burocrazia.

Abbiamo detto educazione civica, cioè essenzialmente informazione e stimolo; informazione al popolo, al gigante bambino, di ciò che può (e in molti casi deve) fare; stimolo, nascente dall'informazione, ad approfondire i problemi della vita sociale, rapporti con i compaesani, con i concittadini, rapporti di famiglia, di lavoro, associativi, cooperativi, comunali.

La direzione della R.A.I., quando è stata presentata questa mozione, ha accolto di fatto la proposta istituendo un ciclo di conversazioni detto il galateo della democrazia. Ne ho ascoltate alcune e le ho apprezzate per la passione didattica che le ispirava e per la cultura che intendevano diffondere. Però mi sia lecito osservare che queste trasmissioni si dirigevano alla categoria più elevata degli ascoltatori, a quelli che hanno il desiderio di apprendere perchè già sanno. Il problema è un altro: non si tratta di offrire l'analisi di complesse vicende storiche o l'indagine su problemi di diritto costituzionale; questi argomenti per i milioni di incolti sono alimento non assimilabile.

Certo parlare agli incolti è più difficile, se non si vuole ricorrere alle ignobili arti di certi periodici illustrati che abbiamo più volte deplorati in questa Assemblea.

La mozione tenta di affrontare la difficoltà suggerendo di rivolgersi di volta in volta o al pubblico in genere o a determinate categorie;

direi anche a determinate regioni o zone d'Italia, in modo da approfondire dei temi nei quali la buona volontà dei cittadini, opportunamente svegliata, possa migliorare il loro comportamento o far nascere iniziative di collaborazione.

Si potrà ragionare volta a volta del sindaco o del segretario comunale, del consigliere, della commissione delle imposte, dello stato civile, del medico condotto, delle mutue, del commercio, delle licenze, dei regolamenti di un mercato, delle forme prescritte per un concorso.

Soltanto con una paziente educazione ed istruzione accessibile agli umili è possibile combattere la povera mentalità secolare conformistica degli italiani che, fra la gente modesta ed anche più in su, fa sperare tutto dalla raccomandazione, dalla maledetta raccomandazione; la sudditesca convinzione che fa attendere il posto, il reddito, il permesso, il servizio, da un potere lontano: il Borbone, il granduca, un sovrano, un dittatore od un alto funzionario.

Ad esempio: il nostro collega onorevole Conti, che di Repubblica credo s'intenda più di noi tutti, diceva qualche mese fa, in un suo intervento brillante e insolitamente benevolo a proposito del bilancio dell'agricoltura, che la Repubblica è soprattutto costruzione di istituti che correggano, che migliorino gli uomini; e ci narrava di aver spiegato la riforma agraria ad un maresciallo dei carabinieri di un villaggio perchè a sua volta la spiegasse agli abitanti. È una prova di appassionato amore che noi tutti apprezziamo. Ma quanto più efficacemente si opererebbe se oltre che dal maresciallo dei carabinieri la riforma agraria, per stare all'esempio, venisse spiegata e divulgata attraverso la radio!

Nè io penso che questa educazione sia necessaria solo per la povera gente. Ci sono anche tra i ricchi tanti che hanno bisogno d'imparare. Sotto certi aspetti direi che l'educazione civica di coloro che hanno mezzi è ancora più necessaria, per il maggior bene che possono fare e per il maggior male che invece fanno quando ostentano uno sfarzo che offende, e quando mostrano di non sentire i vincoli morali e civili che ci legano tutti ad una sorte.

L'ignoranza è generatrice di egoismo, l'ignoranza è generatrice di stimoli reazionari in alto come in basso, l'ignoranza è il sostegno dei Governi assoluti. Diceva il Romagnosi:

« L'ignorante è costretto a commettersi in balia degli ingannatori ».

E anche il ricordo della triste avventura nella quale tanti popoli come il nostro sono stati travolti in questi ultimi decenni dovrebbe ammonirci che, affinché la democrazia possa vivere, deve affondare in un terreno saldo e consapevole le proprie molteplici radici.

Prima di chiudere vorrei esporre, se me lo consentite, alcuni esempi, alcune forme di attuazione della educazione civica, che sono già sperimentati all'estero e in Italia. Ne indicherò rapidamente due specie.

Un primo gruppo di esperienze trae origine da secolari sistemi attuati nei paesi nordici e segue il metodo dei brevi corsi per l'educazione civica degli adulti.

In Inghilterra questa attività fa capo ad un apposito reparto esterno delle università, in collaborazione con una branca del movimento sindacale, Associazione Educativa dei lavoratori (Workers Educational Association, W.E.A.) associazione volontaria con 900 sezioni ripartite in 21 distretti. Questa attività sociale ha dato luogo al sorgere non solo di associazioni, ma di case del popolo, di case rurali, dove si diffonde l'abitudine della discussione di materie sociali e amministrative, e ciò ha influito profondamente anche sul rendimento agricolo.

Il professore Waller, direttore del reparto esterno dell'Università di Manchester, diceva recentemente in un suo viaggio in Italia che molti sono in Inghilterra gli antichi studenti della W.E.A. che attualmente fanno parte delle amministrazioni comunali e sono preparati a risolvere i problemi cittadini sui quali si fonda l'organizzazione democratica inglese.

Analogo compito in Svezia svolgono associazioni private, con biblioteche e circoli di studio: 23000 di questi gruppi si sono avuti nel 1947 con 263 mila partecipanti. E la Svezia ha poco più di 6 milioni di abitanti.

Organizzazioni simili sono attivissime in Danimarca, in Norvegia e in Finlandia, aiutate dagli enti pubblici, ma conservando integra la propria autonomia.

Da questi esempi sono derivate dopo la liberazione in Italia delle modeste iniziative, specialmente a cura della Società Umanitaria a Milano e del Movimento di collaborazione civica a Roma.

La Società Umanitaria ha svolto in un villaggio sul Lago di Como vari corsi di convivenza e collaborazione ottenendo ottimi risultati, perchè i partecipanti vengono addestrati alla discussione ed alla tolleranza reciproca, insomma ad apprendere quella che è l'essenza stessa della vita democratica.

Analoga esperienza è quella svolta dal Movimento di collaborazione civica di Roma, il quale tiene dei corsi di assistenza sociale e dei corsi detti di educazione nuova nel castello Caetani a Sermoneta; sono corsi curati da giovani italiani e da specialisti stranieri con la collaborazione di funzionari del Ministero: vi si svolgono discussioni e inchieste collettive su problemi di carattere sociale, spesso in collaborazione con vari enti, che vanno dalla Commissione Pontificia alla Associazione donne italiane, dalla Croce Rossa al Consiglio britannico, alla Croce Rossa danese, al Comitato amici americani, al Dono svizzero.

Oltre a queste esperienze che sono ben radicate nel Nord e che sembrano allignare, sia pure in limiti modesti, anche in Italia, abbiamo in terra italiana, vicino a noi, nel Canton Ticino, un altro metodo di educazione civica. L'educazione civica, insegnata nelle scuole come materia obbligatoria, si chiama « la civica » e i bambini fanno l'esame di civica prima di uscire dalle scuole. Si insegnano i diritti e doveri dei cittadini, le autorità e le loro competenze, il Comune, il Cantone, i Consorzi per acquisto di macchine agricole per irrigazione o per bonifica, la Confederazione, la distinzione dei vari poteri. Sempre si procede dal basso gradatamente verso l'alto. Infine si insegnano alcune nozioni dei rapporti con l'estero.

Ma non basta. Nel Ticino si è attuata anche l'educazione civica per mezzo della radio. In un programma di uno dei corsi annuali di educazione civica al popolo, nel 1939, si sono attuate dodici lezioni in forma di commedia, che raccontavano con discussioni tra i parenti la vita di un cittadino svizzero dalla nascita alla morte. Si discutevano i problemi della natività, poi quelli delle leggi scolastiche, della scelta del mestiere, in seguito il bambino diventava apprendista, poi operaio qualificato, poi veniva il servizio militare; discussione di problemi del lavoro; il cittadino faceva famiglia; scene della partecipazione del cittadino alla vita del Comu-

ne, problemi agricoli, poi emigrava e ritornava narrando quel che aveva visto all'estero, poi partecipava perfino ad un processo in qualità di giurato.

Io penso che questi due ordini di esempi, il nordico delle discussioni collettive e quello cinese della propaganda civica a mezzo della radio, costituiscano esperienze utili verso le quali la radio può orientarsi per tradurre in atto, secondo criteri adatti alle esigenze nostre, il programma che vogliamo affidarle. La radio potrà, favorendo la conoscenza di questi esempi in molte zone, accrescere la materia di osservazione e di studio. Sono esempi poco noti per quanto riguarda l'attività italiana. Io stesso sono venuto a conoscenza di essi alcuni mesi dopo aver presentato questa mozione. La loro diffusione attraverso la radio potrà giovare ad accrescere reciprocamente l'esperienza.

Gli abbonati alla radio sono oltre tre milioni e non è eccessivo valutare gli ascoltatori ad almeno dieci milioni. Non è audace sperare che una parte di questi ascoltatori possa venire attratta verso una maggiore solidarietà, verso iniziative comuni, il rispetto, la collaborazione. Se così sarà, il tentativo non sarà stato vano e servirà a scuotere le nostre inerzie secolari, a far scomparire la paura di novità che si oppone molte volte a riforme anche modeste, ad arricchire la vita collettiva che ha tanto bisogno di buona volontà e di garanzie contro il pericolo di ricadute.

La redazione della radio dovrà formarsi per questo compito una sezione speciale che auguro si tenga in contatto con l'esperienza di qualche vecchio insegnante, specialmente di qualche vecchio maestro elementare di campagna, e con l'esperienza di qualche segretario comunale. Ne raccomando una cura particolare all'onorevole Ministro e alla Commissione di vigilanza sulle radio-audizioni.

E finisco rivolgendomi a questi nuovi educatori, che noi vorremmo vedere raccolti a cura del massimo ente delle diffusioni, due raccomandazioni.

La prima è questa: vorrei che i nuovi redattori non facessero parte di partiti politici e che rimanessero estranei alla politica militante durante il periodo in cui saranno addetti a questo delicato servizio della educazione.

La seconda raccomandazione è: concretezza, niente astrazioni, niente discussioni di carattere generale, niente cose generiche. La concretezza è la garanzia migliore della obiettività e dell'interesse nelle discussioni che dobbiamo suscitare perchè gli ascoltatori non si allontanino da queste comunicazioni. Questa concretezza, questo desiderio di promuovere la discussione, di eccitare la curiosità del popolo, vorrei esprimerli con le parole di un grande filosofo, il grande filosofo francese del Rinascimento, il Montaigne, così umano e luminoso in tutti i temi da lui approfonditi. Scrive il Montaigne: « Non voglio che il maestro inventi e parli da solo; voglio che ascolti il suo discepolo parlare a sua volta. Noi lo rendiamo servile e codardo per non lasciargli la libertà di fare qualche cosa da sé. In questa scuola delle relazioni tra uomini ho spesso notato questo vizio, che invece di prendere nozione degli altri noi non lavoriamo che a darla di noi e siamo più affaticati a vendere la nostra merce che ad acquistarne di nuova ».

Mi sembra questa una grande lezione di modestia, non solo per i redattori della radio, ma, oserei dire, anche per noi parlamentari. (*Applausi*).

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni.

SPATARO, *Ministro delle poste e delle telecomunicazioni*. Onorevole Presidente, onorevoli senatori, l'onorevole Bergmann oggi nel suo intervento ha riconosciuto che la nobile proposta contenuta nella mozione, che è stata firmata da senatori appartenenti a tutti i settori di questa Assemblea, è stata nella sostanza già accolta dalla R.A.I., che ha istituito una apposita rubrica con questo preciso scopo: diffondere i principi della Costituzione in forma garbatamente persuasiva e con esempi praticamente efficaci. E per l'attuazione della rubrica veniva dato questo indirizzo: ogni conversazione cercherà di ricavare da un fatto del giorno una norma del viver civile, di prospettare un problema attuale nei termini conformi allo spirito della Costituzione, di ricondurre i contrasti degli interessi particolari alla legge che tutela gli interessi collettivi, di risalire dai conflitti politici, dalle lotte sociali, dalle vicende economiche e dalla cronaca spicciola ai principi costituzionali per mostrare come debbono

attuarsi sempre più profondamente nei vari aspetti e momenti della vita democratica. Questa rubrica, fra tre mesi, in conseguenza della differenziazione già decisa dei tre programmi della radio, assumerà una forma più popolare e divulgativa, secondo quella che è stata anche la richiesta del senatore Bergmann. Posso aggiungere che la R.A.I. ha effettuato pure in passato, a più riprese e sotto forme diverse, cicli di trasmissioni periodiche che hanno divulgato i principi costituzionali. Posso ricordare una serie di conversazioni affidate a giuristi di riconosciuta competenza e numerosi dibattiti radiofonici su singoli articoli ed aspetti della nostra Costituzione. Anche durante quest'anno sono stati trasmessi parecchi dibattiti su argomenti costituzionali come: la Corte costituzionale, l'indipendenza della Magistratura, la legge sindacale, il metodo democratico nell'azione dei partiti, la delega legislativa, ecc. Ricordo anche la rubrica speciale per gli alunni delle scuole, la rubrica detta « La Radio nelle scuole » che deve non soltanto svolgere una azione sussidiaria a quella dei maestri e degli insegnanti da un punto di vista dell'istruzione, ma anche in modo speciale da un punto di vista di quella educazione civica a cui ha fatto riferimento il senatore Bergmann.

In conclusione, dichiaro di accettare a nome del Governo la mozione, assicurando che il voto del Senato sarà trasmesso alla R.A.I. e al Comitato centrale di vigilanza per i programmi radiofonici, e senza dubbio la R.A.I. perfezionerà questa impostazione iniziale secondo i risultati pratici dell'esperimento, facendo tesoro dei suggerimenti espressi oggi dal senatore Bergmann e cercando di attuare le migliori proposte, che potranno essere successivamente fatte da tutte le parti, per rendere queste trasmissioni a carattere educativo più accessibili specialmente alle persone meno colte e a quelle altre categorie di persone che sono state indicate nella mozione del senatore Bergmann. (*Applausi dal centro e dalla destra*).

PRESIDENTE. Metto ai voti la mozione del senatore Bergmann, di cui è già stata data lettura, accettata dal Governo, Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(È approvata).

Annunzio di interrogazioni.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a dare, in mia vece, lettura delle interrogazioni pervenute alla Presidenza.

MOMIGLIANO, *Segretario*:

Ai Ministri dei lavori pubblici, dell'industria e commercio e del tesoro, per sapere se non ritengano necessario procedere d'urgenza a regolare definitivamente la materia delle acque e degli impianti elettrici aggiornando e, occorrendo, integrando le vigenti norme legislative, allo scopo di impedire il monopolio e l'accaparramento nelle utilizzazioni delle disponibilità idriche nazionali e di accelerare l'utilizzazione e lo sfruttamento delle concessioni accordate, talune perfino da decenni.

Interrogo, altresì, gli stessi Ministri per sapere se — in attesa di nuove, definitive disposizioni — non ritengano doveroso, opportuno e necessario promuovere la determinazione inderogabile delle condizioni a farsi per le concessioni, gli appalti e i lavori in modo da stimolare le società ed enti concessionari all'azione immediata, togliendoli dall'inerte e passiva posizione di attesa che si alimenta della speranza di più favorevoli patti e condizioni, cominciando, altrimenti, ed applicando sanzioni e decadenze (1815).

BRASCHI.

Al Ministro dell'interno, per avere notizie sui fatti avvenuti il 19 settembre 1951 a Stilo (Reggio Calabria) ad opera del maresciallo dei Carabinieri in danno dei lavoratori di quel Comune (1816).

MUSOLINO.

Al Ministro dell'agricoltura e delle foreste, per sapere se si proponga di apprestare l'applicazione della legge-stralcio per la riforma fondiaria e agraria nella provincia di Roma, della quale tante zone richiedono l'urgente azione rinnovatrice che questa legge può attuare e promuovere (1817).

CONTI.

Chiedo di interrogare i Ministri competenti, per sapere come e perchè sia tanto ritardata la

pubblicazione nella « Gazzetta Ufficiale » dei decreti per il trasferimento di proprietà dei terreni dovuti all'Ente per la riforma agraria nella Maremma toscana e laziale e nel Fucino; per sapere quali uffici o funzionari siano responsabili del grave ritardo che autorizza, nelle regioni interessate, insidiose deprimenti ciarle di avversari di vario colore della riforma, e immobilizza gli Enti fino ad impedire l'esecuzione dei lavori stagionali e preparatori per la produzione nel prossimo anno (1818).

CONTI.

Mentre rilevo che l'accentramento governativo, deplorabilmente conservato per la mancata attuazione della nuova struttura regionale dell'ordinamento dello Stato voluto dalla Costituzione della Repubblica, costringe il Parlamento ad occuparsi anche di problemi locali i quali tanto utilmente, con competenza e senza gli errori possibili di chi non li conosce da vicino, sarebbero trattati dalle Amministrazioni regionali; augurando al Paese il risveglio delle volontà regionaliste, sopite e forse anche represses nel seno della democrazia cristiana, che fu della Regione fervente propugnatrice; chiedo di interrogare il Ministro dell'interno per sapere se sia possibile rimuovere, da questa « Mecca », che è Roma, le difficoltà per le quali le popolazioni di piccoli paesi, villaggi e borgate di tutto il Paese, possano ottenere l'esecuzione di opere o l'esercizio di servizi pubblici, pur modestissimi, finalmente impiantati.

Mi riferisco con la presente interrogazione al caso dei paesetti Poggio Casoli, Macchia e Tino, frazioni del comune di Accumoli (provincia di Rieti) i quali a cagione di divergenze fra una Società per esercizi elettrici e Comune, non usufruiscono dell'illuminazione elettrica finalmente, dopo tanti anni, ottenuta, pur essendo completamente eseguiti i lavori dell'impianto (1819).

CONTI.

*Interrogazioni
con richiesta di risposta scritta.*

Ai Ministri dei lavori pubblici e dell'interno, per sapere se — in relazione alla legge 10 agosto 1950, n. 784, che autorizza ed am-

mette l'intervento dello Stato anche nella ricostruzione degli edifici degli istituti privati di beneficenza e assistenza che siano o diventino proprietà di un ente che persegua ed eserciti tali scopi benefici o assistenziali — non ritengano assolte le esigenze della legge quando l'ente proprietario (società anonima, tontinaria ecc.), pur non avendo tali scopi benefici nelle proprie tavole costitutive o statutarie, li abbia peraltro di fatto esercitati e li eserciti, procedendosi magari, se del caso, ad una modifica integrativa dello statuto (1847).

BRASCHI.

Ai Ministri di grazia e giustizia e dei lavori pubblici, per sapere se non ritengano di dovere finalmente concordare decisioni e provvedimenti allo scopo di liberare il nuovo Palazzo di giustizia di Forlì dalle numerose famiglie che ci si installarono durante la guerra, dando alle medesime diverso ricovero e sistemazione mediante la costruzione di « popolarissime », in zone adatte e periferiche come già prospettato dalle autorità locali.

Si renderebbe così possibile dare agli uffici giudiziari adeguata, decorosa sistemazione eliminando dal centro cittadino lo sconcio e lo scandalo di un agglomeramento caotico di povera gente meritevole delle migliori attenzioni e rendendo libero per altri usi il palazzo oggi adibito per l'amministrazione della giustizia (1848).

BRASCHI.

PRESIDENTE. Il Senato si riunirà nuovamente in seduta pubblica martedì, 25 settembre, alle ore 16 col seguente ordine del giorno:

I. Discussione dei seguenti disegni di legge:

1. Disposizioni in materia di finanza locale (714).

2. Norme sulla costituzione e sul funzionamento della Corte costituzionale (23-B) (Approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati).

3. Ordinamento e attribuzione del Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro (318).

4. PIERACCINI ed altri. — Provvedimenti per la preparazione, controllo e distribuzione a prezzo equo, a cura dello Stato, dei prodotti farmaceutici di largo consumo (317).

II. Seguito della discussione dei seguenti disegni di legge:

1. Ratifica, con modificazioni, del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1235, sull'ordinamento dei Consorzi agrari e della Federazione italiana dei Consorzi agrari (953) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).

2. Deputati FABRIANI ed altri. — Efficacia delle norme del decreto legislativo luogotenenziale 20 marzo 1945, n. 212, sugli atti privati non registrati, di cui al regio decreto-legge 27 settembre 1941, n. 1015 (1364) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).

3. MACRELLI ed altri. — Rivendica degli immobili trasferiti ad organizzazioni fasciste od a privati e già appartenenti ad aziende sociali, cooperative, associazioni politiche o sindacali, durante il periodo fascista (35).

4. MERLIN Angelina. — Abolizione della regolamentazione della prostituzione, lotta contro lo sfruttamento della prostituzione altrui e protezione della salute pubblica (63).

5. Ratifica, con modificazioni, del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 2 gennaio 1947, n. 2, concernente la costituzione e l'ordinamento dell'Ente siciliano di elettricità (943) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).

III. Discussione di disegni di legge rinviata (*per abbinamento a disegni di legge da esaminarsi dalle Commissioni*).

1. MONALDI. — Misure di lotta contro le malattie veneree (628-*Urgenza*).

2. BERLINGUER e FIORE. — Miglioramento economico ai pensionati della Previdenza sociale (1004).

3. LODATO. — Modifica dell'articolo 11 della legge 17 gennaio 1949, n. 6 e dell'articolo 29 del regio decreto-legge 30 dicem-

bre 1923, n. 3283, concernenti provvedimenti in materia di tasse di circolazione (1377).

4. MICELI PICARDI. — Elevazione del limite di età per il collocamento a riposo degli impiegati statali con funzioni direttive (1703).

IV. Discussione delle seguenti domande di autorizzazione a procedere in giudizio:

contro il senatore SPANO, per il reato di promozione di riunione in luogo pubblico senza preavviso al Questore (articolo 18 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773) (Doc. XXXV);

contro il senatore COLOMBI, per il reato di diffamazione a mezzo della stampa (articoli 595 del Codice penale e 13 della legge 8 febbraio 1948, n. 47) (Doc. XLII);

contro il senatore MONTAGNANI, per il reato di resistenza a un pubblico ufficiale (articolo 337 del Codice penale) (Doc. XLVI);

contro il senatore ALLEGATO, per i reati di promozione di riunione in luogo pubblico senza preavviso al Questore (articolo 18 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773), di oltraggio a pubblico ufficiale (articoli 81 e 341, prima e ultima parte, del Codice penale) e di istigazione a disobbedire alle leggi (articolo 415 del Codice penale) (Doc. LVI);

contro il senatore ROLFI, per il reato di oltraggio al Corpo degli agenti di pubblica sicurezza, al cospetto di una rappresentanza di esso (articolo 342, prima ed ultima parte, del Codice penale) (Doc. LIX);

contro il senatore BOSI, per il reato di inosservanza dei provvedimenti dell'Autorità (articolo 650 del Codice penale) (Doc. LXII);

contro il senatore GRAMEGNA, per il reato di diffamazione (articolo 595, primo comma, del Codice penale) (Doc. LXXVII);

contro il senatore MACRELLI, per il reato di diffamazione a mezzo della stampa (articolo 595, comma secondo, in relazione all'ar-

articolo 57, n. 2, del Codice penale) (Documento LXXXI);

contro il senatore ALUNNI PIERUCCI, per il reato di vilipendio alle istituzioni costituzionali (articolo 290, capoverso, del Codice penale) (Doc. XC);

contro il senatore MENOTTI, per i reati di partecipazione, quale oratore, a comizio non autorizzato, oltraggio ad un pubblico ufficiale e vilipendio alle istituzioni costituzionali (articolo 18, parte seconda, del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773 e articoli 341, secondo capoverso, e 290 del Codice penale) (Doc. XCV);

contro il senatore GENCO, per il reato di uso, senza giustificato motivo, dei segnali d'allarme dei treni ferroviari (articoli 1 e 2 del regio decreto-legge 22 maggio 1892, n. 354) (Doc. XCVI);

contro il senatore COLOMBI, per il reato di percosse (articolo 581 del Codice penale) (Doc. XCVIII);

contro il senatore REALE Eugenio, per il reato di diffamazione (articolo 595, primo capoverso, del Codice penale) (Doc. C);

contro il senatore ALUNNI PIERUCCI, per il reato di vilipendio all'Ordine giudiziario ed alla Polizia (articolo 290, ultima parte, del Codice penale, modificato dalla legge 11 novembre 1947, n. 1317) (Doc. CIV);

contro GIANNINI Riccardo, per il reato di vilipendio al Parlamento (articolo 290 del Codice penale, modificato dall'articolo 2 della legge 11 novembre 1947, n. 1317) (Documento CVI);

contro il senatore PERTINI, per il reato di vilipendio continuato al Governo (articoli 81 e 290 del Codice penale) (Doc. CVIII);

contro il senatore COLOMBI, per il reato di diffamazione a mezzo della stampa (articolo 595 del Codice penale) (Doc. CXII);

contro il senatore ALLEGATO, per i reati di oltraggio a pubblico ufficiale e di istigazione a disobbedire alle leggi (articoli 341,

primo e ultimo comma, e 415 del Codice penale) (Doc. CXVI);

contro il senatore BERLINGUER, per i reati di diffusione di notizie false e tendenziose, atte a turbare l'ordine pubblico, e di vilipendio alla Polizia (articoli 656 e 290, modificato dall'articolo 2 della legge 11 novembre 1947, n. 1317, del Codice penale) (Doc. CXVII);

contro il senatore PERTINI, per il reato di vilipendio al Governo (articolo 290 del Codice penale, modificato dall'articolo 2 della legge 11 novembre 1947, n. 1317) (Documento CXX);

contro il senatore PONTREMOLI, per il reato di promozione di riunione in luogo pubblico senza preavviso al Questore (articoli 18 e 113, primo capoverso, del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773) (Doc. CXXI);

contro il senatore GAVA, per il reato di diffamazione a mezzo della stampa (articolo 595 del Codice penale) (Doc. CXXV);

contro il senatore COLOMBI, per il reato di vilipendio al Governo, all'Ordine giudiziario e alle Forze di polizia (articolo 290 del Codice penale, modificato dall'articolo 2 della legge 11 novembre 1947, n. 1317) (Documento CXXVIII);

contro il senatore PERTINI, per il reato di vilipendio al Governo per mezzo della stampa (articolo 290 del Codice penale, modificato dall'articolo 2 della legge 11 novembre 1947, n. 1317) (Doc. CXXXIII);

contro il senatore BERLINGUER, per avere promosso e diretto una processione civile nelle pubbliche vie senza averne dato avviso al Questore (articolo 25 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773) (Doc. CXL).

La seduta è tolta (ore 14,15).